

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 marzo 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 marzo 2000, n. 69.

Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap Pag. 3

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n. 70.

Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1999, n. 550.

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Pag. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Puglia di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 7 marzo 2000.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Frosinone nonché delle sedi distaccate di Alatri ed Anagni del medesimo tribunale del distretto di Roma Pag. 21

Ministero dell'interno

DECRETO 14 marzo 2000.

Scioglimento del consiglio della comunità montana Medio Sangro «zona R», in Quadri Pag. 21

Ministero delle finanze

DECRETO 2 marzo 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Stramba e vinci» Pag. 22

DECRETO 20 marzo 2000.

Rideterminazione della competenza territoriale e attivazione degli uffici delle entrate circoscrizionali di Prato ... Pag. 23

DECRETO 20 marzo 2000.

Attivazione di taluni uffici finanziari Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bicc Cavi Sud dal 15 gennaio 1999 Ceat Bolton Cavi, unità di Frosinone. (Decreto n. 27828).
Pag. 25

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Soc. Treglia Pasquale, unità di Sessa Aurunca. (Decreto n. 27829) Pag. 25

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Enichem Fibre S.p.a. ora Enichem S.p.a., unità di Ottana. (Decreto n. 27830) Pag. 26

DECRETO 16 febbraio 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Firenze, uffici di Firenze, magazzini di Sesto Fiorentino. (Decreto n. 27831) Pag. 27

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Abb Sace Low Voltage già Abb Sace, unità di Bergamo. (Decreto n. 27832) Pag. 27

DECRETO 24 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bianca Romana», in Roma. Pag. 27

DECRETO 24 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fiamma di vita», in Roma Pag. 28

DECRETO 24 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.E.A.S.A. Agenti Stefer autolinee», in Roma Pag. 28

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «I Dodici», in Bari. Pag. 28

DECRETO 21 marzo 2000.

Assicurazione all'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Poste Italiane S.p.a. Pag. 29

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 24 febbraio 2000.

Servizio di controllo interno del Ministero Pag. 31

DECRETO 13 marzo 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA). Pag. 32

DECRETO 14 marzo 2000.

Ammissione al finanziamento di progetti di ricerca e formazione afferenti al programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi. (Deliberazione n. 2/00/CIR) Pag. 54

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

CIRCOLARE 22 marzo 2000, n. 1236.

Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunità montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio. Pag. 78

Ministero dell'interno:

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario Pag. 78

Erezione di ente morale dell'associazione «Istituti permanenti attività sociali», in Bergamo Pag. 78

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cambi di riferimento del 27 marzo 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 78

Approvazione dello statuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in Bologna Pag. 78

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Trasferimento della concessione mineraria per barite denominata «Cima Bocchese», in Recoaro Terme Pag. 79

Commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti solido-urbani nella regione Puglia: Proroga ordinanza n. 17/98, così come integrata e modificata dall'ordinanza n. 32/99, esercizio provvisorio impianto di compostaggio di Taranto. (Ordinanza n. 55) Pag. 79

Università di Pavia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1999.

Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti.
00A3091

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 2000.

Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001.

00A3241

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 marzo 2000, n. 69.

Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, con particolare attenzione per quelli con *handicap* sensoriali.

2. L'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con *deficit* sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.

3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di *handicap*, con particolare attenzione per quelli con *handicap* sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di *handicap* che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.

4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 4164):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (BERLINGUER) il 20 luglio 1999.

Assegnato alla commissione 7^a (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 26 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 12^a.

Esaminato dalla 7^a commissione il 28 luglio 1999 e approvato il 15 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6348):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, V, XI e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 6, 14, 19, 21 ottobre 1999; 9 novembre 1999 e 12 gennaio 2000.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 gennaio 2000, con pareri delle commissioni I, V, XI e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4164/B):

Assegnato alla 7^a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 25 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 12^a.

Esaminato dalla 7^a commissione il 2 e 3 febbraio 2000 e approvato il 2 marzo 2000.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istruzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome».

00G0110

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n. 70.

Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di contenere le spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio; di tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei costi dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; di disciplinare il risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità; di ovviare ad altri fattori che comunque incidano sullo stesso fenomeno inflattivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca

1. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, istituito presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, segnala al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l'esistenza di scostamenti significativi tra il prezzo medio di vendita in Italia e la media dei prezzi dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea. Il CIPE può intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti o segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496.

2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui costi di produzione derivante dall'aumento

dei prodotti petroliferi e di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato, nel limite di spesa di lire 26.500 milioni per l'anno 2000, un contributo di lire cinquanta per ogni litro di gasolio utilizzato per l'esercizio dell'attività, al fine di contribuire a perequare il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio negli altri Paesi dell'Unione europea. Le modalità di erogazione del contributo, mediante il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca professionale, sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo

1. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalità di frazionamento del pagamento, nel periodo dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di regolazione finanziaria tra Stato e province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella formula tariffaria *bonus-malus*, le imprese di assicurazione non possono applicare, nelle classi di merito di *bonus* pari o inferiori a quella di ingresso, altri aumenti al di fuori di quelli espressamente stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del premio già previsti nei contratti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nella formula tariffaria *bonus-malus* si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie tariffe di *bonus-malus*, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non

superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria *bonus-malus* e la formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato.

5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 3.

Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità

1. In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di L. 800.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al cinque per cento compreso e di L. 1.500.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente.

4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 4.

Compensi professionali

1. Le imprese di assicurazione che, per qualsiasi titolo, riconoscono al danneggiato, oltre al risarcimento del danno a persone o cose, somme per compensi relativi all'assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento, provvedono direttamente alla loro corresponsione in favore di tali soggetti, dandone comunicazione al danneggiato e indicando la somma corrisposta nella quietanza rilasciata al medesimo danneggiato. In ogni altro caso, se l'impresa viene comunque a conoscenza di un'attività di assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento, acquisisce e conserva la documentazione probatoria, valida ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa.

Art. 5.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto. Sono abrogati gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per la parte concernente il trasporto ferroviario. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. deliberano le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 26.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 18.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; quanto a lire 1.570 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 6.930 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. All'onere netto derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, pari a lire 121.000 milioni per l'anno 2001, si provvede, per lire 60.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e, per lire 61.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BINDI, *Ministro della sanità*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

00G0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1999, n. 550.

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto ed, in particolare, l'articolo 5, che prevede l'emanazione di un regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso nell'adunanza delle sezioni riunite del 18 febbraio 1999;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997 e del 26 luglio 1999;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 maggio 1998 e del 3 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Organizzazione dei servizi amministrativi contabili

1. L'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolata in centrale e periferica.

2. In attesa della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in sede centrale, l'attività amministrativa e contabile è svolta dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. In sede periferica detta attività è espletata dal comandante delle scuole centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria.

4. L'attività amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e portuali viene espletata del locale comando provinciale.

Art. 2.

Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità

1. Le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità sono le seguenti:

a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti relativi alle attribuzioni di stipendio ed altri assegni fissi; trattamenti pensionistici e di fine rapporto; riscatti; ricongiunzioni di servizio; costituzione di posizioni assicurative I.N.P.S.; trattamenti speciali; equo indennizzo;

b) adempimenti per la liquidazione di competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, altri materiali e mezzi; manutenzione locali ed impianti;

d) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti;

e) servizi vari: mense di servizio; pulizia dei locali, sedi di servizio; spese varie, sanitarie, ginnico-sportive, d'ufficio.

Capo II

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 3.

Emolumenti fissi

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono espletate dalla Direzione generale, in attesa del decentramento di funzioni in base alla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Emolumenti accessori

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletate dagli uffici amministrativo-contabili delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali, e dei comandi provinciali per tutto il personale in servizio presso le stesse sedi.

2. Per il personale in servizio presso la Direzione generale le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletati dagli uffici della Direzione stessa.

3. Per provvedere alle spese di cui al comma 1, l'Amministrazione centrale dispone aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

Capo III

BENI E SERVIZI

Art. 5.

Contratti

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede con contratti a tutte le forniture, servizi e lavori, nonché all'approvvigionamento di

quant'altro occorre per il raggiungimento delle proprie finalità, in conformità alle normative vigenti in materia contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo capo IV.

2. In caso di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione ed in genere, in ogni altro caso in cui ricorrano speciali od eccezionali circostanze per le quali non possano essere seguite le forme procedurali ordinarie, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza nonché per i relativi servizi e lavori accessori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, potranno stipularsi contratti a trattativa privata, con enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, in deroga alle norme vigenti in materia di pareri. Le speciali ed eccezionali circostanze, che sono quelle che richiedono interventi tecnici straordinari ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, devono essere debitamente motivate nel decreto di approvazione del contratto.

3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 6.

Capitolati d'oneri

1. Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del proprio capitolato generale d'oneri, approvato previo parere del Consiglio di Stato. Nelle more dell'emanazione del predetto capitolato o per le materie non previste in esso o quando la specificità della fornitura o del servizio lo richieda, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può avvalere anche di capitolati generali d'oneri di altre amministrazioni, laddove applicabili.

2. I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purché in essi se ne faccia esplicita menzione e se ne indichi espressamente la fonte di accesso.

3. I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro o servizio, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro o servizio in base al capitolato speciale o disciplinare tecnico posti a base della gara o a campione approvato dall'Amministrazione.

Art. 7.

Aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione delle forniture, lavori e servizi si seguono i criteri indicati nei rispettivi bandi di gara secondo la disciplina della normativa vigente in materia contrattuale.

2. Qualora l'iter procedimentale che precede l'aggiudicazione, richieda valutazioni tecnico-economiche e, comunque, per ogni parere su qualsiasi argomento inerente le forniture, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'apporto tecnico di propri esperti nello specifico settore nominati con apposito provvedimento e, se necessario, anche di esperti di altre Amministrazioni.

Art. 8.

Collaudi

1. I lavori, i servizi e le forniture sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.

2. I membri delle commissioni di collaudo non possono essere nominati fra coloro che abbiano avuto ingerenza nella procedura di aggiudicazione, fermo restando, per i lavori quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera r) e dall'articolo 28, commi 2, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi per forniture e servizi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti.

Capo IV

SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 9.

Natura e limiti di spesa

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e periferici per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; acquisto e rilegatura libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;

b) spese per la stampa, la litografia e la diffusione di varie pubblicazioni o riviste editate dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dai medesimi; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; servizi di microfilmatura;

c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso dell'Amministrazione e realizzazione di manufatti ed infrastrutture per le esigenze di addestramento del personale e di protezione civile;

d) acquisto, riparazione e manutenzione di materiale di vestiario ed equipaggiamento, di attrezzatura antincendio e di apparati e di sistemi di difesa passiva;

e) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio e accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori delle autorimesse e delle officine e relativi impianti ed apparecchiature; acquisto, noleggio e installazione di impianti di distribuzione carburanti, acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;

f) provviste di combustibile, di carburanti di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

g) spese relative all'accasermamento e spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;

h) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

i) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; acquisto di medaglie, nastri, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per l'assistenza morale e spirituale, nonché per il benessere del personale; spese per i musei storici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; spese per la banda musicale;

l) spese per lo svolgimento, all'interno e all'estero, di corsi per il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti, anche all'estero da enti, istituti ed amministrazioni varie;

m) spese per il funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione; acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari;

n) spese per onoranze funebri; spese per funerali e trasporto salme del personale deceduto per causa di servizio e spese di viaggio dei parenti del personale medesimo in pericolo di vita o deceduto, per causa di servizio;

o) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di integrazione vitto e di conforto;

p) spese per il funzionamento e per i relativi servizi ausiliari degli istituti di istruzione del personale, di scuole, di centri e laboratori tecnici, di gabinetti scientifici, di ricerca, di istruzione e di segnalamento; spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e spese per la realizzazione di prototipi inerenti ai servizi d'istituto;

q) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

r) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati; acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per i centri radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;

s) locazione d'uso temporaneo di immobili con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché per urgenti esigenze di accasermamento;

t) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa da inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori inondati e per la riparazione di danni causati da esercitazioni, da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità; attività connessa alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici; lavori di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici, sia che essi risultino di proprietà privata sia che riguardino edifici assegnati in uso governativo;

u) provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione aerea e marittima, nonché per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammarraggio di aerei;

v) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'emergenza, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

z) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

aa) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazioni in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

bb) lavori e provviste che il Ministro dichiarò debbono rimanere segrete, nell'interesse della sicurezza dello Stato;

cc) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire dieci milioni, al netto dell'IVA.

2. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture, servizi o lavori, il ricorso al servizio in economia per le spese di cui al comma 1 può avvenire entro il limite massimo d'importo corrispondente a 200.000 euro, al netto dell'IVA, per quanto riguarda i lavori, ed entro il limite massimo d'importo

corrispondente al contro valore euro di 130.000 diritti speciali di prelievo, al netto dell'IVA, per quanto riguarda le forniture ed i servizi.

3. La spesa è disposta dai dirigenti della struttura centrale e dal funzionario delegato della struttura periferica, anche se non riveste la qualifica di dirigente, entro il limite massimo di cui al comma 2 e nei limiti delle somme messe a disposizione con aperture di credito.

4. Nei casi di urgenza, determinati da esigenze di carattere straordinario, può eseguirsi in economia l'acquisto di automezzi, natanti e macchine da soccorso anche da parte dei funzionari delegati, previa autorizzazione della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, entro i limiti di cui al comma 2.

5. Nessuna fornitura, servizio o lavoro può essere artificiosamente frazionato.

Art. 10.

Forme di esecuzione dei servizi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'articolo 9, possono essere eseguiti: *a)* in amministrazione diretta; *b)* in cottimo fiduciario; *c)* con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dell'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Amministrazione medesima.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto dell'IVA, lire venti milioni, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti od imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa.

4. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

5. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 11.

Modalità di esecuzione

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente, previa acquisizione della documentazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le garanzie, le penali previste in caso di ritardata esecuzione ovvero di non conformità, qualora quest'ultima risulti tale da non incidere sulla idoneità del lavoro, provvista o servizio, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché

la facoltà per l'Amministrazione di provvedere, nei casi di inadempimento dello stesso, secondo quanto indicato al successivo comma 8 del presente articolo.

2. Qualora i tempi tecnici necessari per l'adozione delle formali procedure non siano compatibili con l'urgenza del lavoro, provvista o servizio, questi possono essere commissionati anche sulla base di preventivi di massima. Alla completa esecuzione dei lavori, provviste o servizi, deve essere presentato un dettagliato consuntivo che sarà soggetto, ai fini del pagamento, all'apposizione del visto di congruità di cui al comma 6 del presente articolo.

3. Le commesse dei lavori, dei servizi e delle forniture debbono essere effettuate, ove possibile, anche ai fini della comparabilità dei preventivi, sulla base di progetti esecutivi o di specifiche indicazioni delle caratteristiche tecniche predisposti dai competenti organi.

4. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo 9, devono essere richiesti ed acquisiti ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei.

5. È consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando, nonostante richiesti, ne sia pervenuto uno solo da formalizzarsi in atti a cura del responsabile del procedimento, ovvero nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto dell'IVA, non superi l'importo di lire quindici milioni.

6. I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di congruità degli organi tecnici.

7. La scelta del contraente avviene in base al prezzo più basso ovvero all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.

8. Nel caso di inadempimento per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente Capo, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione — a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — rimasta senza esito, potrà disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

Art. 12.

Collaudi

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'articolo 9, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo o deve esserne accertata la regolare esecuzione.

2. Per i lavori, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo, secondo i limiti fissati dall'articolo 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» modificato dall'articolo 9, comma 48, della legge 18 novembre 1998, n. 415, sono rilasciati: da un tecnico dell'Amministrazione o da una commissione appositamente designata dall'Amministrazione.

3. Per le provviste ed i servizi, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo sono rilasciati da un esperto ovvero da un tecnico o da una commissione appositamente designati dall'Amministrazione.

4. È ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

5. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione della spesa.

Art. 13.

Documenti giustificativi

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non corredate dall'autorizzazione di spesa — salvo il caso di cui all'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni — nonché dalla dichiarazione od attestazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento e se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio centrale o periferico liquidatore.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale — da allegare al titolo di spesa — e in copia conforme — da conservare agli atti — e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.

Capo V

SERVIZIO DI CASSA

Art. 14.

Custodia dei fondi

1. Presso ciascuna sede cui è preposto un funzionario delegato può essere istituito il servizio di cassa.

2. Per la custodia dei fondi e dei valori viene utilizzata una cassaforte a uno o più congegni di chiusura, le cui chiavi con i relativi duplicati, sono custodite separatamente dal titolare dell'ufficio e da un agente appositamente incaricato.

3. I consegnatari delle chiavi sono responsabili della relativa custodia.

Art. 15.

Casse degli uffici periferici

1. Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, marche da bollo ed altre carte valori e qualsiasi altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione.

2. Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti o valori di proprietà privata, tranne quelli del personale defunto o disperso.

3. L'ammontare dei fondi in denaro contante custoditi nella cassaforte deve essere valutato secondo le esigenze previste nella giornata: in chiusura tale somma

non può comunque superare il limite di L. 5.000.000. Si prescinde da tale limite per le esigenze proprie delle scuole centrali antincendi.

Art. 16.

Registri di cassa

1. Nella cassa, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 15 sono custoditi:

a) il registro o giornale di cassa sul quale verranno annotate e sottoscritte, dagli agenti responsabili, tutte le operazioni nel momento in cui si compiono. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata con la verifica dell'effettivo fondo cassa esistente;

b) un registro dei valori in cui sono descritti i valori in custodia. I singoli movimenti di introduzione e di prelievo devono essere registrati e sottoscritti dagli agenti responsabili.

2. Per le registrazioni di cui al comma 1 e la tenuta delle scritture possono essere utilizzati sistemi elettronici protetti. Al termine di ciascuna giornata in cui sono stati eseguiti i movimenti, devono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento che devono contenere l'indicazione del numero progressivo e devono essere sottoscritte dall'agente incaricato.

Art. 17.

N o m i n a

1. Le funzioni di agente di cassa e del suo sostituto sono conferite con provvedimento del titolare dell'ufficio. Il provvedimento deve essere inviato alla ragioneria provinciale dello Stato, dandone comunicazione alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio.

2. L'incarico, che è rinnovabile, è conferito per un periodo di cinque anni ad impiegati appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta e con un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di agente di cassa e del suo sostituto possono essere conferiti rispettivamente al consegnatario in carica e al suo sostituto.

Art. 18.

Responsabilità

1. Le operazioni di riscossione e pagamento sono giustificate da ordini scritti firmati dal titolare dell'ufficio.

2. L'agente di cassa risponde della regolarità delle riscossioni, dei pagamenti e delle relative scritture, fermo restando la responsabilità di cui all'articolo 14, comma 3.

Art. 19.

Assenza o cessazione dalle funzioni di cassiere

1. In caso di assenza o di cessazione dalle proprie funzioni dell'agente responsabile di cassa, si procede alla ricognizione e consegna, al suo sostituto, del denaro e dei valori custoditi in cassa, nonché alla consegna della chiave e del duplicato.

2. Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione, debitamente sottoscritta, da annotarsi sui registri di cui all'articolo 16, previa chiusura delle scritture contabili.

3. In caso di cessazione dall'incarico, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, deve essere redatto apposito verbale di passaggio delle consegne.

Art. 20.

Disposizioni particolari per il passaggio di consegna

1. Nel caso in cui l'agente responsabile della cassa, per malattia o per altra causa, non possa essere presente alle operazioni indicate nell'articolo 19, deve darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o a chi ne fa le veci ed inviare al titolare medesimo le chiavi della cassa che ha in consegna a mezzo di altro dipendente, munito di delega a rappresentarlo e a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne.

2. Qualora il responsabile della cassa sia nell'impossibilità di ottemperare agli adempimenti di cui al comma precedente, il titolare dell'ufficio incarica un altro impiegato, non corresponsabile dell'ufficio cassa, perché provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare l'agente impedito nelle suddette operazioni.

Art. 21.

Verifiche

1. Il titolare dell'ufficio deve procedere trimestralmente al riscontro dei fondi e dei valori depositati nella cassa e della regolarità dei relativi conti. Per l'attestazione dell'avvenuto riscontro deve sottoscrivere, unitamente al cassiere, una apposita dichiarazione nei registri di cui all'articolo 16.

Capo VI

SERVIZIO MENSA

Art. 22.

Disciplina del servizio

1. Il servizio di mensa obbligatoria è disciplinato dalle norme contenute nel decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendio e di protezione civile, da quelle contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 28 agosto 1976, n. 4622/3701, relativo alla durata ed alle modalità di svolgimento dei turni di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, così come del pari accordo 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 23.

Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio mensa è gestito dai funzionari delegati attraverso l'affidamento a ditte esterne in conformità alle norme vigenti in materia contrattuale e secondo le istruzioni emanate in materia dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi.

Art. 24.

Spese per la mensa obbligatoria di servizio

1. Le spese di impianto e di funzionamento della mensa obbligatoria sono a carico dell'Amministrazione, che porrà a disposizione i locali e le attrezzature necessarie, fatte salve specifiche diverse clausole contrattuali.

Art. 25.

Beneficiari della mensa obbligatoria di servizio

1. Ha diritto a fruire gratuitamente della mensa il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i dirigenti, in servizio presso gli uffici e le sedi centrali e periferiche, che effettua, nel rispetto della vigente normativa, prestazioni lavorative in turnazione o con orari articolati anche in fasce pomeridiane; la mensa deve essere fruita di regola nella stessa sede ove il personale presta servizio.

2. È altresì ammesso a fruire della mensa gratuita il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato — per esigenze di servizio — in esami, convegni, manifestazioni e corsi indetti dall'Amministrazione.

3. È ammesso alla mensa di servizio il personale appartenente al ruolo del supporto tecnico ed amministrativo contabile, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 26.

Vigilanza per il vitto

1. Ogni funzionario delegato, attraverso propri incaricati, svolge un'accurata e costante funzione di vigilanza e controllo, anche presso le sedi distaccate, al fine di verificare sia la legittimità delle presenze del personale ammesso alla mensa, sia il puntuale espletamento del servizio in conformità al contenuto del contratto.

Capo VII

GESTIONE DEI BENI MOBILI

Art. 27.

Attività di gestione

1. La gestione amministrativa dei beni mobili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), comprende tutto ciò che comporta una modificazione nella consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell'Amministrazione e che riguarda l'approvvigionamento, la ricezione, il collaudo, la custodia, la conservazione, la distruzione con eventuale recupero di parti, la manu-

tenzione, la distribuzione, la revisione, la riparazione e la trasformazione dei materiali, nonché l'alienazione dei beni dichiarati fuori uso.

Art. 28.

Organi preposti

1. I materiali comunque acquisiti, devono essere introdotti nei magazzini, salvo le eccezioni previste e assunti in carico da agenti contabili denominati consegnatari, che si distinguono in:

a) consegnatario del magazzino centrale per gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e materiali di accasermamento, nonché per i beni non compresi nei successivi punti, nell'ambito del servizio gestioni contabili;

b) consegnatario degli elicotteri e dei relativi materiali, nell'ambito dell'Ispettorato aereomarittimo;

c) consegnatario dei materiali telecomunicazioni, statistica e automazione, nell'ambito dell'Ispettorato impianti telecomunicazioni e reti ionometriche, statistica ed automazione;

d) consegnatario del servizio documentazioni e relazioni pubbliche, nell'ambito dell'Ispettorato formazione professionale;

e) consegnatari delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali e dei comandi provinciali.

2. I consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e sono responsabili per debito di custodia, con obbligo di ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali destinati al rifornimento delle strutture periferiche. Tali consegnatari sono tenuti alla resa del conto giudiziale della propria gestione.

3. I consegnatari di cui al comma 1, lettera d), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi e sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

4. I consegnatari di cui al comma 1, lettera e), sono nominati con provvedimento del titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, e sono responsabili per debito di vigilanza. Ad essi sono affidati i materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli ispettorati regionali ed interregionali, dei comandi provinciali e dei distaccamenti. Tali agenti non rendono il conto giudiziale, ma assumono in carico i materiali e ne dimostrano le consistenze e i movimenti a mezzo di apposite scritture e ottemperano alle formalità prescritte per il rendimento di conti amministrativi ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.

5. Nei confronti dei consegnatari di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

6. La gestione dei consegnatari di cui al comma 1, sono sottoposte al controllo del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

7. I conti giudiziali della gestione dei consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono altresì soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Art. 29.

Disposizioni particolari

1. Per particolari esigenze connesse al funzionamento del Nucleo elicotteri e del Centro di telecomunicazione nazionale, i materiali acquistati dagli uffici centrali dell'Amministrazione possono essere assegnati anche temporaneamente in sedi distaccate sul territorio. In tal caso i materiali temporaneamente assegnati, rimangono in carico nei conti giudiziali dei consegnatari indicati nel precedente articolo 28, comma 1, lettere b) e c), ma sono dati in consegna ad appositi agenti, responsabili per debito di vigilanza, nominati dal titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, che rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari per debito di custodia dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni impartite dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

2. I consegnatari per debito di custodia, di cui al predetto articolo 28, comma 1, lettere b) e c), non rispondono delle perdite e dei danni causati ai materiali se non limitatamente ai fatti ad essi imputabili per colpa o negligenza, atteso che gli stessi materiali, pur essendo compresi nelle proprie contabilità, sono affidati ad altri agenti consegnatari per debito di vigilanza.

Art. 30.

Scritture

1. Tutti i consegnatari sono tenuti alla compilazione dell'inventario, di un registro contenente tutte le movimentazioni dei beni e di un registro di carico e scarico per i beni di facile consumo.

2. I consegnatari possono avvalersi anche di altre scritture sussidiarie, che possono consistere in registri o schede.

Art. 31.

Modalità per il fuori uso

1. La richiesta di dichiarazione di fuori uso di materiali ritenuti non più idonei all'impiego in relazione alla loro prima destinazione o non suscettibili di ulteriore impiego o che siano superati per motivi di natura tecnica, ovvero l'utilizzazione di parti di un bene, è, di regola, formulata dall'agente che ha in consegna i materiali stessi.

2. La richiesta di cui al primo comma, è trasmessa ad una apposita commissione, nominata con provvedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio per le sedi centrali, ivi comprese le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed espe-

rienze e dal prefetto per le sedi periferiche, con la partecipazione di un funzionario del locale ufficio tecnico erariale ovvero, in mancanza, di un proprio funzionario tecnico.

3. L'accertamento di cui al comma 1 e la determinazione del valore di stima deve risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.

4. Il verbale deve essere trasmesso alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che autorizza la procedura da seguire ritenuta più idonea per la cessione dei beni e, al termine della procedura stessa, quando previsto, emette il provvedimento di scarico dei beni.

Art. 32.

Alienazioni

1. I beni mobili acquistati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati possono essere alienati a cura della stessa Amministrazione, o ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana in caso di accertata impossibilità di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita.

2. Nel caso in cui la Croce rossa italiana non provveda al ritiro dei mobili e materiali ceduti entro un termine concordato, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ad enti assistenziali o di volontariato, previa l'acquisizione della documentazione dell'avvenuta cessione gratuita ovvero avviati alla pubblica scarica.

Art. 33.

Perdite o smarrimenti

1. Le perdite di materiali impiegati in operazioni di soccorso o nelle calamità, quando non ne sia possibile il recupero, devono essere tempestivamente comunicate con apposito rapporto al titolare dell'ufficio o constatate direttamente da questi, che si pronuncia sulle cause dell'evento dannoso, l'entità del danno e sulle eventuali responsabilità, se l'entità del danno non supera lire un milione. Nel caso in cui l'entità del danno sia superiore a lire un milione, dovrà pronunciarsi una apposita commissione, presieduta dall'ispettore regionale e composta da due ispettori tecnici antincendio e da un funzionario del ruolo amministrativo contabile ovvero dal consegnatario dell'ufficio in cui si è verificata la perdita, che svolge anche le funzioni di segretario. Per le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze la commissione è presieduta dal dirigente del servizio tecnico centrale.

2. Il titolare dell'ufficio effettua immediatamente la denuncia alla procura della Corte dei conti di ogni fatto da cui deriva un danno all'erario, specificando le cause della perdita o del danno.

3. Nei casi in cui la perdita o il danno sia conseguente a reato o qualora sussista fondato sospetto di reato, il titolare dell'ufficio deve farne denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 331 e 333 del codice di procedura penale.

4. Il titolare dell'ufficio che provvede alla gestione delle risorse strumentali, emette il decreto di scarico amministrativo che dovrà essere corredato dai documenti giustificativi da cui risulta che il danno subito dall'Amministrazione non è imputabile al titolare stesso o al consegnatario dell'ufficio.

Art. 34.

Donazioni

1. L'accettazione delle donazioni o delle altre liberalità a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è di competenza del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il quale provvede con proprio decreto, previo parere dell'ufficio centrale competente per materia.

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.

Corone e onoranze funebri

1. Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per le altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di celebrazioni e ricorrenze, sono a carico della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 36.

Servizio di pulizia

1. L'Amministrazione provvede all'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante contratti stipulati dai propri funzionari delegati con ditte idonee e specializzate nel settore.

2. Fermo restando la possibilità dell'affidamento dei servizi di pulizia anche in economia, entro i limiti previsti dall'articolo 9 del presente regolamento, detto servizio sarà svolto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983, n. 67.

3. La valutazione di congruità del prezzo da porre a base delle licitazioni private dovrà essere espressa dal funzionario responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dall'articolo 11, comma 7.

Art. 37.

Fondo scorta

1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

2. La ripartizione di detto fondo è disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio.

3. L'utilizzo del fondo scorta è disposto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione generale.

4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 38.

Adempimenti contabili

1. Il responsabile amministrativo contabile della qualifica settima o, laddove esista, il direttivo del ruolo esaurimento di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, firma, insieme al funzionario delegato, gli atti previsti dalla normativa di contabilità e quelli derivanti dal presente regolamento.

Art. 39.

Rendicontazione

1. Alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito, il funzionario delegato provvede con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2000

Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 13

Registrato ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 16 marzo 2000

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»:

«Art. 5 (*Norme di amministrazione e contabilità*). — 1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) abrogato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 109 (*Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
 - b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
- a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
 - b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego e norme dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici»:

«1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i solo appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) (omissis);

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile):

«Art. 1. — Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno e pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *m*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, lettera *r*), e dell'art. 28, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici»:

«Art. 3 (*Delegificazione*). — 1 - 5. (*Omissis*).

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

a)-q) (*Omissis*);

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione degli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori».

«Art. 28 (*Collaudi e vigilanza*). — 1. (*Omissis*).

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importi sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni giudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono aver avuto

nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali».

Nota all'art. 11:

— La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

Note all'art. 12:

— Per l'art. 28, comma 3, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificato dall'art. 9, comma 48, della legge 18 novembre 1998, n. 415, si veda in nota all'art. 8.

— Si riporta il testo dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»:

«Art. 48. — Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»:

«Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorrerà disporre il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa».

Note all'art. 22:

— Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, reca: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), è il seguente:

«Art. 5 (*Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo*). — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (P.P.T.T.);

Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Cassa depositi e prestiti (D.D.P.P.);

Corpo nazionale di vigili del fuoco.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

dal Ministro delle finanze;

dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal Ministro dell'interno.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Nota all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»:
«Art. 20. — Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro del tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato».

— Il D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, reca: «Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, recante: «Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato»:

«Art. 3. — All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:

1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;

2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;

3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.

A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro del tesoro al ragioniere generale dello Stato.

Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.

L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:

1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonché la puntuale resa dei conti;

2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;

3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità generale dello Stato;

4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro del tesoro, e a riassumere e coordinare i risultati.

Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro del tesoro le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette».

— Il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti».

Nota all'art. 33:

— Si riporta il testo degli articoli 331 e 333 del codice di procedura penale:

«Art. 331 (*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*). — 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige o trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».

«Art. 333 (*Denuncia da parte di privati*). — 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240».

Nota all'art. 36:

— Il D.P.R. 13 gennaio 1983, n. 67, reca: «Regolamento per l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco».

Nota all'art. 37:

— Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 437, reca: «Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione».

Nota all'art. 38:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, recante: «Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»:

«Art. 8. — Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge del 23 dicembre 1980, n. 930, per la presentazione delle domande per il trasferimento del personale delle amministrazioni provinciali, contemplato nell'articolo medesimo, nei ruoli di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

È istituito il ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la cui dotazione stesso ai sensi dei successivi commi, con decreto del Ministro dell'interno.

I posti di cui al comma precedente sono soppressi man mano che si rendano vacanti per qualsiasi causa.

Il personale della carriera direttiva o di livello equiparabile delle amministrazioni provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è inquadrato, a domanda da presentarsi entro i termini di cui al primo comma, nel ruolo ad esaurimento, previsto dal secondo comma, con l'ottava qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale di cui ai precedenti commi e quello transitato nel ruolo amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 della stessa legge, sarà inquadrato, conservando agli effetti economici l'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo posseduta presso l'ente di provenienza, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Al personale medesimo, nel passaggio ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovrà essere assicurato, mediante l'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici eventualmente necessari, uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del trasferimento».

00G0109

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Puglia di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Puglia, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 54.146.925.000, di cui L. 26.150.220.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 27.996.705.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dalla regione Puglia con delibera n. 1492 del 27 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Puglia, approvata con delibera della giunta regionale n. 1492 del 27 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Puglia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 54.146.925.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Puglia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 54.146.925.000, di cui L. 26.150.220.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 27.996.705.000 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Puglia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni

sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 1999

p. Il Presidente: MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 131

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE PUGLIA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario (migliaia di lire)
1	Le Presicce	Centro storico	Puglia	Frana	Consolidamento fondazioni edifici interessati, colmamento voragini	1.500.000
2	Accadia	Via Togliatti	Puglia	Frana	Consolidamento versante, consolidamento piede con pali, dreni profondi, superficiali sulla pendice	1.000.000
3	Alberona	Centro urbano	Fortore	Frana	Consolidamento e rifacimento opere di sostegno esistenti, dreni profondi	700.000
4	Anzano di P.	Centro urbano	Puglia	Frana	Sostituzione manufatti esistenti consolidamento piede aree in movimento, trincee drenanti	2.400.000
5	Ascoli Satriano	Fornaci	Ofanto	Frana	Gradonatura versante, muri di sostegno, reti di protezione, cespugliamento intensivo	1.000.000
6	Biccari	Giardino, Guadoncello	Puglia	Frana	Recinzione idraulica versante, opere di sostegno per le sedi stradali e di protezione per le reti idriche	800.000
7	Bovino	Sotto le mura	Puglia	Frana	Canalizzazione acque versante gabbionate per le sedi stradali e opere di protezione per le reti idriche	500.000
8	Carlantino	Strada Diga Occhito	Fortore	Frana	Gabbionate di sostegno su pali, dreni profondi e superficiali, rimboschimento intensivo	1.000.000
9	Casalnuovo M.ro	Cretarossa	Fortore	Frana	Opere di difesa idraulica (briglie dreni etc.), rimboschimento intensivo	1.000.000
10	Casalvecchio di P.	Canale S. Lucia	Fortore	Frana	Dreni profondi e superficiali, rimozione materiali di riporto accumulati gabbionate di sostegno	1.000.000
11	Casalvecchio di P.	Macchia di Lenza	Fortore	Frana	Briglie dreni e altre opere di bonifica di tipo idraulico forestali con rimboschimento finale	800.000
12	Castelluccio V. M.	Zona cimitero	Puglia	Frana	Sostegno al piede con gabbionatura a più ordini, regimazione e drenaggio acqua, piantumazione	2.000.000
13	Castelnuovo	D. Ripa Cavallino	Fortore	Frana	Protezione a sostegno della strada, bonifica idraulica con dreni, rimboschimento finale	1.000.000
14	Celenza Val.re	Vallone La Cupa	Fortore	Frana	Disciplina deflussi del vallone, drenaggi profondi e muri su pali a protezione dei fabbricati esistenti	1.000.000
15	Celle San Vito	Via Roma	Puglia	Frana	Opere di sostegno su pali (muri e sottofondazioni) della piazza e degli edifici di via Roma	800.000
16	Chieuti	Via Fani	Saccione	Frana	Disciplina acque meteoriche, dreni profondi, opere di sostegno al piede	1.000.000

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario (migliaia di lire)
17	Deliceto	Piazza Europa	Puglia	Frana	Palificata di sostegno dell'abitato, sistemazione idraulico forestale del versante	1.000.000
18	Faeto	San Salvatore	Puglia	Frana	Opere di sostegno della strada comunale e del campo sportivo, dreni profondi, rimboschimenti	800.000
19	Lucera	Ospedale	Puglia	Frana	Pali piantati, trincee drenanti, appesantimento del piede, terrazzamento, piantumazione intensiva	11.500.000
20	Monteleone di P.	Aia del Caruso	Puglia	Frana	Gabbionate di sostegno alla sede stradale, dreni profondi e piantumazione intensiva	2.000.000
21	Motta Montecorvino	Serrone	Fortore	Frana	Sottofondazione dei fabbricati danneggiati, drenaggi profondi per un costante grado di umidità nel terreno	2.500.000
22	Orsara di P.	Grotta San Michele	Puglia	Frana	Opere di sottofondazione della Chiesa e degli edifici interessati, consolidamento pendice	2.000.000
23	Panni	Via Padre Segnari	Puglia	Frana	Sistemazione integrale dei rivoli superficiali (con canalette, briglie, ecc.), gabbionature, rimboschimento	1.500.000
24	Panni	Giardino, Lago Pescara	Puglia	Frana	Raccolta e allontanamento acque superficiali, trincee drenanti, gabbionature, piantumazione intensiva	1.000.000
25	Pietra Montecorvino	San Pardo	Fortore	Frana	Terrazzamento versante, sistemazione idraulica, rimboschimento intensivo	1.500.000
26	Pietra Montecorvino	Triolo	Fortore	Frana	Ammodellamento versante, intervento di sistemazione torrente, gabbionate di sostegno, piantumazione	1.500.000
27	Rocchetta S. Antonio	Circ. ex Cantine	Ofanto	Frana	Palificata di sostegno dell'abitato e della strada, dreni profondi e rimboschimento intensivo	1.146.925
28	Rodi G.	Cambomilla	Puglia	Frana	Terrazzamento versante, pali di sostegno per la pendice e a protezione della ferrovia, dreni	1.600.000
29	Roseto Val.re	Via Mons. Farace	Fortore	Frana	Palificata di sostegno sul bordo esterno della sede stradale, eventuali dreni profondi	1.000.000
30	S. Agata di P.	C.so Vittorio Emanuele	Puglia	Frana	Palificate su più ordini a sostegno della sede stradale, dreni profondi	1.300.000
31	San Marco La Catola	Pozzillo	Fortore	Frana	Drenaggio acque sotterranee, gabbionate di sostegno per le sedi stradali e per le abitazioni	1.500.000
32	Serracapriola	Vallone don Ciccio	Puglia	Frana	Briglie su pali per stabilizzare il profilo longitudinale, opere di raccolta e allontanamento delle acque piovane	800.000
33	Torremaggiore	Arena Cavata	Fortore	Frana	Dreni acque meteoriche, terrazzamento dei terreni di riporto qui accumulati, piantumazione	700.000
34	Troia	Cisternone	Puglia	Frana	Drenaggio superficiale acque, modellamento del versante, piantumazione intensiva	300.000
35	Volturara A.	Abitato nord	Fortore	Frana	Consolidamento pendice con pali a sostegno dei manufatti, terrazzamento, dreni e rimboschimento	2.000.000
36	Volturno	Belvedere	Puglia	Frana	Modellamento dreni profondi, opere di sostegno, rimboschimento intensivo	1.000.000
Totale . . .						54.146.925

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999: L. 54.146.925.000.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2000.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Frosinone nonché delle sedi distaccate di Alatri ed Anagni del medesimo tribunale del distretto di Roma.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 15 febbraio 2000 del presidente della corte di appello di Roma con la quale si comunica che il tribunale di Frosinone nonché le sedi distaccate di Alatri ed Anagni del medesimo tribunale del distretto indicato nel dispositivo del presente decreto, non saranno in grado di funzionare nel periodo dal 1° marzo 2000 al 30 aprile 2000 per trasferimento dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Frosinone nonché delle sedi distaccate di Alatri ed Anagni del medesimo tribunale del distretto di Roma nel periodo dal 1° marzo 2000 al 30 aprile 2000, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2000

p. *Il Ministro*: MAGGI

00A3545

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2000.

Scioglimento del consiglio della comunità montana Medio Sangro «zona R», in Quadri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana Medio Sangro «Zona R», con sede in Quadri (Chieti), non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 1999, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera c) e comma 2, e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n.13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana Medio Sangro «Zona R», con sede in Quadri (Chieti), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Addante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente sudetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 14 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio comunitario della comunità montana Medio Sangro «Zona R» di Quadri (Chieti), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini alle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la sezione provinciale di controllo di Chieti, con provvedimento n. 25 del 18 novembre 1999, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunitario ad adottare la delibera di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio per l'anno 1999, entro il termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

La seduta dell'11 dicembre 1999 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del sopracitato strumento contabile.

Scaduto il termine assegnato, l'organo di controllo, con decisione n. 27 del 14 dicembre 1999, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, deliberava i provvedimenti relativi alla verifica degli equilibri del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, nella seduta del 20 dicembre 1999.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana Medio Sangro «Zona R» di Quadri, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 3317/13.9-Gab. del 21 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana Medio Sangro «Zona R» di Quadri (Chiti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Antonio Addante.

Roma, 4 marzo 2000

*Il direttore generale
dell'amministrazione civile*
GELATI

00A3499

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Stramba e vinci».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Stramba e vinci» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 marzo 2000 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Stramba e vinci».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 20.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce l'immagine di due barche a vela e di tre boe, la denominazione della lotteria ed il prezzo di vendita al pubblico. Le aree del gioco sono costituite dalle tre boe e dalla barca avversaria (barca d'oro). Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente il punteggio realizzato dalla propria barca e da quella avversaria scoprendo, mediante raschiatura, le aree di gioco e sommando i tempi parziali, della propria barca, trovati sotto le tre boe. Il punteggio vincente è costituito dal minor tempo impiegato dalla propria barca rispetto al tempo della barca avversaria.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 17.240.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti al punteggio vincente indicato a fianco di ciascuna di esse.

Ctg. 1^a n. 4 premi di L. 100.000.000 - punteggio vincente: 9 secondi in meno;

Ctg. 2^a n. 8 premi di L. 50.000.000 - punteggio vincente: 8 secondi in meno;

Ctg. 3^a n. 40 premi di L. 10.000.000 - punteggio vincente: 7 secondi in meno;

Ctg. 4^a n. 100 premi di L. 2.000.000 - punteggio vincente: 6 secondi in meno;

Ctg. 5^a n. 40.000 premi di L. 100.000 - punteggio vincente: 5 secondi in meno;

Ctg. 6^a n. 40.000 premi di L. 50.000 - punteggio vincente: 4 secondi in meno;

Ctg. 7^a n. 200.000 premi di L. 10.000 - punteggio vincente: 3 secondi in meno;

Ctg. 8^a n. 400.000 premi di L. 5.000 - punteggio vincente: 2 secondi in meno;

Ctg. 9^a n. 2.920.000 premi di L. 2.000 - punteggio vincente: 1 secondo in meno.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicaneria ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 10*

00A3532

DECRETO 20 marzo 2000.

Rideterminazione della competenza territoriale e attivazione degli uffici delle entrate circoscrizionali di Prato.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera b), e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, comma 5, nel quale è specificato che gli uffici delle entrate devono avere dimensioni di norma omogenee;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione degli uffici delle entrate di Prato, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi;

Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1999, con il quale è stata determinata la competenza territoriale dei due uffici circoscrizionali di Prato;

Considerato che, alla luce di più approfondite valutazioni, si rende necessario apportare una parziale modifica alle circoscrizioni territoriali precedentemente stabilite, al fine di garantire una più equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro dei predetti uffici;

Ritenuto di procedere alla completa attivazione degli uffici circoscrizionali di Prato;

Decreta:

Art. 1.

*Competenza territoriale
degli uffici circoscrizionali di Prato*

1. La circoscrizione territoriale del primo ufficio delle entrate di Prato comprende le circoscrizioni Nord, Est e Ovest di Prato nonché i comuni di Cantagallo e Montemurlo.

2. La circoscrizione territoriale del secondo ufficio delle entrate di Prato comprende le circoscrizioni Centro e Sud di Prato nonché i comuni di Vernio, Vaiano, Carmignano e Poggio a Caiano.

Art. 2.

Attivazione degli uffici circoscrizionali di Prato

1. Il primo e il secondo ufficio delle entrate circoscrizionale di Prato sono attivati il 30 marzo 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro operanti nella suindicata località nonché il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, la sezione staccata di Firenze della direzione regionale delle entrate esercita la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Alla data di soppressione del secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze, le competenze già demandate a tale ufficio in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuite al secondo ufficio circoscrizionale di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

DECRETO 20 marzo 2000.

Attivazione di taluni uffici finanziari.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Zogno, Cantù, Atri, Castelnuovo di Garfagnana e Portomaggiore;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono attivati gli uffici delle entrate di Zogno il 22 marzo 2000, di Cantù il 23 marzo 2000, di Atri il 28 marzo 2000, di Castelnuovo di Garfagnana il 29 marzo 2000, e di Portomaggiore il 31 marzo 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bergamo, Como, Teramo, Lucca e Ferrara, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conse-

guenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A3478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bicc Cavi Sud dal 15 gennaio 1999 Ceat Bolton Cavi, unità di Frosinone. (Decreto n. 27828).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 settembre 1997 all'11 settembre 1999, dalla ditta S.p.a. Bicc Cavi Sud;

Visto il decreto ministeriale n. 24812 del 16 luglio 1998, con il quale è stato approvato il predetto programma di riorganizzazione predisposto dalla sopracitata società per il periodo dal 15 settembre 1997 all'11 settembre 1999;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 gennaio 1999, registrato il 15 gennaio 1999, con il quale è stato modificato l'assetto societario della ditta S.p.a. Bicc Cavi Sud, nonché la relativa denominazione sociale in Ceat Bolton Cavi S.p.a.;

Vista la richiesta della Ceat Bolton Cavi S.p.a. di subentrare a far data dal 15 gennaio 1999, come previsto nell'accordo sindacale del 16 giugno 1999, nella prosecuzione del piano di riorganizzazione della società

S.p.a. Bicc Cavi Sud, per lo stabilimento di Frosinone in favore dei lavoratori già dipendenti dalla stessa fino al completamento del suddetto piano in data 11 settembre 1999;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, n. 24812, in virtù del nuovo assetto proprietario e del conseguente cambio di denominazione sociale e di approvare, conseguentemente, il programma di riorganizzazione aziendale della società S.p.a. Bicc Cavi Sud per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 gennaio 1999 e quello della Ceat Bolton Cavi S.p.a. dal 15 gennaio 1999 all'11 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1997 al 14 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Bicc Cavi Sud, sede in Frosinone, unità di Frosinone.

Art. 2.

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1999 all'11 settembre 1999, della ditta S.p.a. Ceat Bolton Cavi, sede in Frosinone, unità di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 24812 del 16 luglio 1998, relativamente all'art. 1.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3332

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Soc. Treglia Pasquale, unità di Sessa Aurunca. (Decreto n. 27829).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente i provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che hanno attribuito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha limitato la competenza del Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente alle istanze di approvazione dei programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Vista la delibera CIPI del 24 marzo 1988, recante direttive sullo stato di crisi, riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 675/1977;

Vista la delibera CIPI del 21 dicembre 1988, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha respinto l'istanza di riconoscimento della condizione di riorganizzazione aziendale presentata dalla ditta Treglia Pasquale, con sede legale in Minturno (Latina) e unità produttiva in Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo 1° maggio 1986-30 aprile 1987, ai sensi della legge n. 675/1977;

Visto il ricorso al T.A.R. Lazio proposto dalla ditta Treglia Pasquale avverso il suddetto provvedimento reiettivo;

Vista la sentenza del T.A.R. Lazio n. 896/99 di accoglimento del predetto ricorso;

Considerato che il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo fondato il motivo del ricorso;

Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto dalla sopraindicata sentenza;

Riesaminata, pertanto, l'istanza di integrazione salariale presentata dalla predetta società;

Ritenuto, di dover riconoscere la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Treglia Pasquale, per il periodo dal 1° maggio 1986-30 aprile 1987;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, è riconosciuta la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Treglia, con sede legale in Minturno (Latina), e unità produttiva in Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1° maggio 1986-30 aprile 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3333

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Enichem Fibre S.p.a. ora Enichem S.p.a., unità di Ottana. (Decreto n. 27830).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 18 febbraio 1998 con il quale è stato concesso, il trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 6 febbraio 1996 al 5 febbraio 1998, ai sensi della citata delibera CIPE del 26 gennaio 1996, per riorganizzazione aziendale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Enichem Fibre S.p.a. ora Enichem S.p.a., chiede la proroga dell'approvazione del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Ottana (Nuoro) per il periodo dal 6 febbraio 1998 al 5 febbraio 2000, sempre ai sensi della succitata delibera CIPE, del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 gennaio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 6 febbraio 1998 al 5 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Enichem Fibre S.p.a. ora Enichem S.p.a., sede in Palermo ora Milano, unità di Ottana (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3334

DECRETO 16 febbraio 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Firenze, uffici di Firenze, magazzini di Sesto Fiorentino. (Decreto n. 27831).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Firenze, sede in Firenze, unità di Uffici (Firenze), magazzini di Sesto Fiorentino (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3335

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Abb Sace Low Voltage già Abb Sace, unità di Bergamo. (Decreto n. 27832).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 2 novembre 1999, dalla ditta S.p.a. Abb Sace Low Voltage già Abb Sace, con sede in Milano, piazzale Lodi, 3;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999, nella quale è stato approvato l'ulteriore periodo del programma di ristrutturazione aziendale limitato alla sola unità produttiva di Bergamo con esclusione degli uffici periferici come da allegata deliberazione che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 2 novembre 1999, della ditta S.p.a. Abb Sace Low Voltage già Abb Sace, sede in Milano, unità di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3336

DECRETO 24 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bianca Romana», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Bianca Romana», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 9 marzo 1954, repertorio n. 11457, registro società n. 1154, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 10298/45161.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 febbraio 2000

p. *Il dirigente*: PICCIOLO

00A3480

DECRETO 24 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fiamma di vita», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Fiamma di vita», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Diego Gandolfo in data 2 marzo 1955, repertorio n. 21806, registro società n. 1509, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 7196/51363.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 febbraio 2000

p. *Il dirigente*: PICCIOLO

00A3481

DECRETO 24 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.E.A.S.A. Agenti Stefer autolinee», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «C.E.A.S.A. Agenti Stefer autolinee», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Emanuele Dragonetti in data 18 aprile 1961, repertorio n. 35921, registro società n. 1112/61, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 9734/70254.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 febbraio 2000

p. *Il dirigente*: PICCIOLO

00A3482

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «I Dodici», in Bari.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 giugno 1999, e successivo accertamento del 13 settembre 1999, relativo all'attività della società cooperativa appreso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «I Dodici», con sede in Bari, numero posizione 1763/106882, costituita per rogito del notaio dott. Ettore Cardinali in data 27 novembre 1968, repertorio n. 79719, registro imprese n. 6015, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3239

DECRETO 21 marzo 2000.

Assicurazione all'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Poste Italiane S.p.a.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni i lavoratori dipendenti dell'Ente stesso sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente e che, a decorrere dalla medesima data, sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione, nonché le prestazioni relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale ultima data e non ancora definiti;

Visto l'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha spostato il termine di decorrenza del passaggio all'INAIL dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei dipendenti della Poste Italiane S.p.a. dalla data di trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni al 1° gennaio 1999;

Visto il terzo periodo del medesimo art. 53, comma 7, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione

economica, sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a., vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica;

Sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a.;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 315 del 16 settembre 1999, concernente «Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale delle Poste Italiane S.p.a.»;

Vista la convenzione tra le Poste Italiane S.p.a. e l'INAIL per disciplinare modalità di trasferimento delle competenze in materia infortunistica sottoscritta in data 11 ottobre 1999, nonché il relativo piano di ammortamento;

Decreta:

1. L'ammontare della somma da versarsi dalle Poste Italiane S.p.a. all'INAIL per gli oneri delle rendite per inabilità permanente già costituite dalla Società Poste Italiane relativamente agli eventi lesivi verificatisi al 31 dicembre 1998, già in pagamento, nonché per gli oneri delle ulteriori rendite eventualmente da costituire relativamente agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali manifestatesi entro tale data nei confronti dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.a. medesima è determinato complessivamente in lire 160 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 viene corrisposta al tasso di interesse annuo del 2,5 per cento, con rata annuale costante, secondo il piano di ammortamento trentennale, concordato tra l'INAIL e la Società Poste Italiane, che forma parte integrante del presente decreto.

3. Al fine della disciplina delle modalità di trasferimento delle competenze in materia infortunistica è approvata la convenzione stipulata tra l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a. in data 11 ottobre 1999, che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 marzo 2000

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SALVI

*p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
SOLAROLI

**CONVENZIONE TRA LE POSTE ITALIANE S.p.A. E L'INAIL
PER DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI TRASFERI-
MENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA INFOR-
TUNISTICA**

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1991, convertito nella legge 20 gennaio 1992, n. 35, che ha previsto la trasformazione in S.p.a. degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonché delle aziende autonome statali, da attuarsi in uniformità agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza deliberati dal CIPE;

Visto l'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che nel dettare norme relativamente alle competenze dell'Ente Poste Italiane ha stabilito al comma 7 che dalla data di trasformazione dell'Ente Poste italiane in società per azioni i lavoratori dipendenti dell'Ente stesso sono assicurati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente e che dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonché quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatesi prima di tale data e non ancora definiti;

Vista la delibera del CIPE del 18 dicembre 1997 relativa alla «trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» che ha stabilito che la trasformazione in società per azioni abbia decorrenza dalla data della prima assemblea della società»;

Considerato che la prima assemblea della società si è tenuta il giorno 28 febbraio 1998 e che pertanto da questa data sarebbe dovuto decorrere il passaggio delle competenze assicurative all'INAIL;

Preso atto che l'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha spostato la decorrenza del passaggio delle competenze assicurative di cui all'art. 53, comma 7 della legge n. 449/1997, al 10 gennaio 1999.

Ritenuto di dover regolamentare oneri e modalità relativi alla gestione delle rendite già costituite ed in pagamento nonché gli eventi infortunistici verificatesi entro il 31 dicembre 1998 e non ancora definiti.

T R A

Le Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, qui di seguito denominato Poste Italiane, nella persona del dott. Francesco Micheli, in qualità di direttore centrale risorse umane.

E

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, qui di seguito denominato INAIL, nella persona del dott. Piero Giorgini, in qualità di direttore centrale della direzione centrale prestazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2.

L'INAIL assume la gestione delle rendite per inabilità permanente già costituite dalle Poste Italiane relativamente agli eventi lesivi verificatesi a tutto il 31 dicembre 1998 ed attualmente in pagamento, nonché l'obbligo di erogare i relativi ratei o somme capitalizzate.

Art. 3.

1. Con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatesi e alle malattie professionali manifestatesi a tutto il 31 dicembre 1998 nei confronti di dipendenti delle Poste Italiane, l'INAIL assicura l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla gestione delle ulteriori rendite eventualmente da costituire:

in ordine a casi per i quali non è intervenuta la prescrizione triennale prevista dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

a seguito di accertamento medici revisionali ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

a seguito di azioni giudiziarie.

Art. 4.

Le Poste Italiane si obbligano a rimborsare all'INAIL gli oneri delle rendite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 per un importo complessivo di L. 160.000.000.000 da corrispondere al tasso di interesse annuo del 2,5%, con rata annuale costante di L. 7.644.423.000, comprensiva di capitale e interesse, secondo il piano di ammortamento concordato e allegato alla presente di cui forma parte integrante.

Art. 5.

Le Poste Italiane effettueranno il pagamento delle rate annuali entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante versamento su c/c postale intestato all'INAIL con valuta pari data.

La prima rata verrà versata entro il 31 dicembre 1999, ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale se successivo al 1° dicembre 1999.

Art. 6.

Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata comporta automaticamente, a carico delle Poste Italiane, il pagamento degli interessi legali fino al soddisfo della rata medesima, nonché la corresponsione di una ulteriore somma pari ad un decimo dell'importo dovuto in ragione di anno.

Art. 7.

1. Tra le parti si conviene che la gestione del contenzioso giudiziario già avviato dai dipendenti delle Poste Italiane ed avente ad oggetto le prestazioni infortunistiche sia portato a conclusione del grado di giudizio dalle Poste Italiane, rimanendo a carico di queste ultime le spese legali e di giudizio e ponendo a carico dell'INAIL solo le eventuali prestazioni assicurative dovute a seguito di sentenza.

2. L'INAIL assume la gestione del contenzioso giudiziario che possa insorgere successivamente alla data del 31 dicembre 1998, per eventi verificatesi fino a tale data, in relazione a provvedimenti amministrativi adottati dallo stesso Istituto.

Art. 8.

Le azioni di rivalsa attivate dall'INAIL, anche se riferite ad eventi precedenti al 1° gennaio 1999, saranno a favore dell'INAIL, limitatamente alle somme di competenza dell'INAIL stesso.

Art. 9.

Per effetto della presente convenzione cessano di avere efficacia la convenzione tra l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'INAIL, per la regolamentazione degli accertamenti medico-legali e la concessione delle prestazioni sanitarie ad essi connesse al personale dipendente da detta amministrazione, stipulata il 22 dicembre 1979.

Art. 10.

Le Poste Italiane non saranno più tenute a versare annualmente all'INAIL il «contributo pro capite», previsto dall'art. 182 testo unico n. 1124/1965 per l'assistenza ai grandi invalidi di cui all'art. 178 testo unico nonché il contributo per il Casellario centrale infortuni, previsto dall'art. 5 del regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, e successive modificazioni.

Art. 11.

Dalla data di inizio del pagamento diretto da parte dell'INAIL delle rendite, le Poste Italiane provvederanno a quantificare gli importi nel frattempo erogati dalla società stessa a partire dal 1° gennaio 1999.

Le modalità di recupero di tali somme da parte delle Poste Italiane nei confronti dell'INAIL verranno concordate tra le parti medesime entro un mese dalla data di inizio del pagamento diretto da parte dell'INAIL delle rendite di cui trattasi.

Art. 12.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Poste Italiane e l'INAIL in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Art. 13.

La presente Convenzione viene redatta in cinque originali di cui uno verrà trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 53, comma 7, della legge n. 444/1997.

Roma, 11 ottobre 1999

Per le Poste Italiane S.p.a.
MICHELI

Per l'INAIL
GIORGINI

ALLEGATO 1

Importo del mutuo: 160.000.000
 Tasso di interesse annuo: 2,500
 Numero di rate 30
 Intervallo in mesi tra due rate: 12
 Importo delle rate: 7.644.423

Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito estinto	Debito residuo
1)	3.644.423	4.000.000	3.644.423	156.355.577
2)	3.735.533	3.908.889	7.379.956	152.620.044
3)	3.828.921	3.815.501	11.208.877	148.791.123
4)	3.924.644	3.719.778	15.133.521	144.866.479
5)	4.022.761	3.621.662	19.156.282	140.843.718
6)	4.123.330	3.521.093	23.279.612	136.720.388
7)	4.226.413	3.418.010	27.506.024	132.493.976
8)	4.332.073	3.312.349	31.838.098	128.161.902
9)	4.440.375	3.204.048	36.278.472	123.721.528
10)	4.551.384	3.093.038	40.829.857	119.170.143
11)	4.665.169	2.979.254	45.495.026	114.504.974
12)	4.781.798	2.862.624	50.276.824	109.723.176
13)	4.901.343	2.743.079	55.178.167	104.821.833
14)	5.023.877	2.620.546	60.202.044	99.797.956
15)	5.149.474	2.494.949	65.351.517	94.648.483
16)	5.278.210	2.366.212	70.629.728	89.370.272
17)	5.410.166	2.234.257	76.039.893	83.960.107
18)	5.545.420	2.099.003	81.585.313	78.414.687
19)	5.684.055	1.960.367	87.269.369	72.730.631
20)	5.826.157	1.818.266	93.095.525	66.904.475
21)	5.971.811	1.672.612	99.067.336	60.932.664
22)	6.121.106	1.523.317	105.188.442	54.811.558
23)	6.274.134	1.370.289	111.462.576	48.537.424
24)	6.430.987	1.213.436	117.893.562	42.106.438
25)	6.591.762	1.052.661	124.485.324	35.514.676
26)	6.756.556	887.867	131.241.880	28.758.120
27)	6.925.470	718.953	138.167.349	21.832.651
28)	7.098.606	545.816	145.265.955	14.734.045
29)	7.276.071	368.351	152.542.027	7.457.973
30)	7.457.973	186.449	160.000.000	—

00A3533

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 febbraio 2000.

Servizio di controllo interno del Ministero.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, concernente il regolamento e l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 2, comma 6;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 1 e 6, per ciò che riguarda la valutazione ed il controllo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente il riordino dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 7, relativo alla costituzione ed alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro;

Considerato che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 477/1999, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 6, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito degli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, il Servizio di controllo interno di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/1999;

Ritenuto, pertanto, di aver adeguato l'ordinamento ministeriale a quanto previsto dal sopra menzionato decreto legislativo n. 286/1999;

Ritenuto, altresì, che i compiti del Servizio risultano individuati dagli articoli 1 e 6 dello stesso decreto legislativo n. 286/1999, e che l'affidamento e l'organizzazione dell'Ufficio — operante, in posizione di autonomia, presso il Gabinetto — dono demandati nel rispetto del sistema delineato dal più volte citato decreto legislativo n. 286/1999, alla libera determinazione del Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e compiti del Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno, istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 6, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 477/1999, esercita le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 6 del decreto legislativo n. 286/1999.

Art. 2.

Composizione del servizio

1. La direzione del servizio è affidata ad un organo collegiale, composto da tre membri nominati dal Ministro, di cui uno - che assume la presidenza - scelto tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, ovvero già appartenente al ruolo organico del Ministero, gli altri due scelti tra esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

Art. 3.

Organizzazione del servizio

1. La direzione del servizio si avvale di una struttura di supporto costituita da personale in possesso di professionalità specifiche tali da assicurare la continuità dell'attività del servizio, da individuare tra il personale dirigenziale e quello appartenente alle diverse aree di inquadramento funzionali del Ministero.

2. La dotazione organica del servizio, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 3, è stabilita dal Ministero, su proposta del collegio di direzione. Il personale è assegnato al servizio, previo parere dello stesso organo.

3. Il Ministro determina, nell'ambito delle disponibilità destinate alla apposita unità previsionale di base, corrispondente al centro di responsabilità «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», le risorse finanziarie destinate al servizio in relazione agli obiettivi da perseguire.

4. Le risorse finanziarie e materiali dovranno essere adeguate ad un corretto ed efficace svolgimento delle funzioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000

Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 21

00A3534

DECRETO 13 marzo 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO

E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate in data 18 dicembre 1997 dall'Istituto RTM S.p.a., protocollo n. 1628 e Quanta System S.r.l., protocollo n. 1629 ai sensi del punto B della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281;

Vista l'approvazione, intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana per il quale sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 15 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

ISTITUTO RTM S.P.A. — Vico Canavese (Torino) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili/non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1769 Factory Suclat «Surface Cleaning by Laser Technology».

(Pratica IMI n. 64348/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 2.143.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 4.424.000.000 (zone eleggibili/non eleggibili).

Durata della ricerca: 4 anni e 11 mesi con inizio 1° febbraio 1998.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Quanta System S.r.l. - Milano.

QUANTA SYSTEM S.R.L. — Milano (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1769 Factory Suclat «Surface Cleaning by Laser Technology».

(Pratica IMI n. 64347/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 897.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 1.794.000.000 (zone non eleggibili).

Durata della ricerca: 4 anni e 11 mesi con inizio 1° febbraio 1998.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Istituto RTM S.r.l. Vico Canavese (Torino).

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 3.040.000.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente: FONTI

00A3500

DECRETO 14 marzo 2000.

Ammissione al finanziamento di progetti di ricerca e formazione afferenti al programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO SVILUPPO E POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 457-Ric del 5 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il programma nazionale di ricerca e formazione per il settore dei beni culturali e ambientali per un intervento massimo di 75.000 milioni di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997 «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i programmi nazionali ed i contratti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1998, n. 115, «Presentazione di progetti relativi alle tematiche del programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, ed i relativi esiti istruttori;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Distinzioni tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» del 6 agosto 1999, n. 306 Segr.;

Tenuto conto dei pareri espressi, sulla base delle risultanze istruttorie, dal comitato tecnico scientifico nelle riunioni del 9 novembre e 15 dicembre 1999 di ammettere al finanziamento - in prima fase - i progetti di cui all'art. 1, previo soddisfacimento delle condizioni poste nell'istruttoria tecnico-economica dall'Istituto gestore, e, stante le risorse ancora disponibili, di procedere all'istruttoria di un ulteriore gruppo di progetti per una eventuale, successiva ammissione al finanziamento;

Considerato che per tutti i soggetti che hanno presentato i progetti ammessi al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento i progetti di ricerca e di formazione professionale, presentati dai seguenti soggetti, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate nelle rispettive allegate schede che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- TEMA 1 - I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Pisa + Strago S.r.l. - Pozzuoli (Napoli);
- TEMA 1 - Syremont S.p.a. - Milano;
- TEMA 1 - Ismes S.p.a. - Seriate (Bergamo);
- TEMA 1 - CM Sistemi S.p.a. - Roma + Fo.A.R.T. S.r.l. - Parma + Siel S.r.l. - Torino;
- TEMA 2 - Impresa Pouchain S.r.l. - Roma;
- TEMA 2 - Mapei S.p.a. - Milano;
- TEMA 2 - Agenzia Polo ceramico Faenza S.c. a r.l. - Faenza;
- TEMA 2 - Fotoscintifica S.n.c. di Finzi e Broia - Parma;
- TEMA 2 - T.I.S. - Tecniche idraulico stradali S.p.a. - Roma + A.L.G.A. Applicazioni Lavorazioni Giunti Appoggi S.p.a. - Milano;
- TEMA 2 - Consorzio Campec S.c. a r.l. - Napoli;
- TEMA 3 - EDS - Informatica e cultura S.r.l. - Castelfranco Veneto + Inform S.r.l. - Padova + Lexon S.r.l. - Milano + Sias S.r.l. - Pisa;
- TEMA 3 - Sigeda S.r.l. - Milano;
- TEMA 4 - Imation S.p.a. - Ferrania (Savona);
- TEMA 4 - Interactive Labs S.r.l. - Gruppo editoriale Giunti - Firenze;
- TEMA 4 - Netsiel - Networks Produttivi Sistemi Informativi Elettronici S.p.a. - Bari + Datamat - Ingegneria dei Sistemi S.p.a. - Roma + Gap S.r.l. - Roma;
- TEMA 4 - Liguori editore S.r.l. - Napoli;
- TEMA 4 - F.lli Bassilichi S.p.a. - Firenze + Ariadne S.r.l. - Pavia + Casalini libri S.p.a. - Firenze + Parco scientifico e tecnologico Galileo S.c.p.a. - Milano + Editrice bibliografica S.p.a. - Milano;
- TEMA 4 - ID - Technology S.r.l. - Milano;
- TEMA 5 - Eltag S.p.a. - Genova (già Eltag Bailey - Azienda di Finmeccanica S.p.a. - Roma);
- TEMA 5 - Elisys S.r.l. - Napoli;
- TEMA 5 - Consorzio Pisa ricerche - Pisa + Space S.r.l. - Prato;
- TEMA 5 - Boconsult - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Zola Predosa (Bologna);
- TEMA 5 - I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Pisa + A.C.T.A. S.p.a. - Firenze + Nergal S.r.l. - Roma.

Art. 2.

La durata dei progetti di ricerca e formazione potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nella esecuzione delle attività previste dai contratti.

La decorrenza dei costi, relativamente alle attività di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 14, del decreto ministeriale 8 agosto 1997,

n. 954, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza dal finanziamento stesso.

Le attività di formazione potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per le attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 12 del summenzionato decreto n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione sull'erogazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo ministeriale.

Per i contratti cointestati la responsabilità dei soggetti contraenti è solidale.

Per i contratti stipulati con consorzi di rappresentanza le erogazioni relative alle attività svolte dai consorziati saranno effettuate direttamente ai consorzi stessi sulla base dei rendiconti presentati, senza alcun vincolo di fatturazione, dai propri consorziati.

Art. 3.

Ai fini del soddisfacimento delle condizioni poste dall'Istituto gestore in merito alla titolarità di progetti si procede alle seguenti autorizzazioni (sono autorizzate le seguenti modifiche).

È autorizzata la cointestazione del contratto relativo al progetto presentato dalla Ismes S.p.a., a fronte del tema 1, tra i soggetti, già partecipanti alle attività di ricerca, così come riportato nella relativa scheda allegata.

È autorizzato il trasferimento della titolarità del contratto relativo al progetto presentato congiuntamente da CM - Sistemi S.p.a., Fo.A.R.T. S.r.l. e Siel S.r.l., a fronte del tema 1, al Consorzio di rappresentanza tra i soggetti già partecipanti alle attività di ricerca, così come riportato nella relativa scheda allegata.

È autorizzato il trasferimento della titolarità del contratto relativo al progetto presentato congiuntamente da EDS - Informatica e cultura S.r.l., Inform S.r.l., Lexon S.r.l. e Sias S.r.l., a fronte del tema 3, alla sola Inform S.r.l., così come riportato nella relativa scheda allegata.

Art. 4.

L'Istituto gestore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 4 del richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la stipulazione dei contratti di cui al presente decreto nonché alla gestione dei contratti stessi.

Art. 5.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in 55.151,31 milioni di lire di cui 47.749,11 milioni di lire per attività di ricerca e 7.402,20 milioni di lire per attività di formazione e graveranno sulle disponibilità del FSRA già stanziato con il decreto ministeriale 5 marzo 1998, n. 457-Ric richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

P.N.R. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

SOGGETTI CONTRAENTI: I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - S. Piero A Grado (PI) (PMI)
+ STRAGO S.r.l. - Pozzuoli (NA) (PMI)

Progetto n. 4974 - Tema 1

TITOLO: «AGS - ARCHEO GROUND SYSTEM»

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 1,25 anni (15 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.307,00 Milioni di lire
Formazione 207,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

I.D.S. S.p.a.				
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	103,50	Milioni di lire
Ec	1.013,80	138,20	0	Milioni di lire
NE	0	0	0	Milioni di lire
Totali . . .	1.013,80	138,20	103,50	Milioni di lire

STRAGO S.r.l.				
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	923,20	231,80	103,50	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	0	0	0	Milioni di lire
Totali . . .	923,20	231,80	103,50	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.637,75 milioni di lire di cui:

I.D.S. S.p.a. 829,45 milioni di lire

STRAGO S.r.l. 808,30 milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 207,00 milioni di lire di cui:

I.D.S. S.p.a. 103,50 milioni di lire

STRAGO S.r.l. 103,50 milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

I.D.S. S.p.a.				
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	75%	50%	100%	
Ec	75%	50%	100%	
NE	75%	50%	100%	

STRAGO S.r.l.				
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	75%	50%	100%	
Ec	75%	50%	100%	
NE	75%	50%	100%	

SOGGETTO CONTRAENTE: SYREMONT S.p.a. - Milano

Progetto n. 4896 - Tema 1

TITOLO: «Sviluppo di un nuovo sistema avanzato di indagine per la determinazione dell'usura della pavimentazione di edifici storici: il Duomo di Siena»**DURATA:** Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)**COSTO AMMESSO:** Ricerca 3.200,00 Milioni di lire
Formazione 319,55 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	697,50	150,00	0	Milioni di lire
NE	1.702,50	650,00	319,55	Milioni di lire
Totale . . .	2.400,00	800,00	319,55	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.922,37 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 319,55 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

SOGGETTI CONTRAENTI: ISMES S.p.a. - Seriate (BG)

+ I.D.S. Ingegneria Dei Sistemi S.p.a. - S. Piero A Grado (PI)

+ SMA Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente S.p.A. - Firenze

+ IRMA Project S.r.l. - Firenze

Progetto n. 5011 - Tema 1

TITOLO: «Sistemi di indagine non invasivi basati sulla interferometria radar e sulla elaborazione di immagini»**DURATA:** Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 1,5 anni (18 mesi)**COSTO AMMESSO:** Ricerca 4.995,00 Milioni di lire
Formazione 325,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

ISMES S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	2.734,00	0	325,00	Milioni di lire
Totale . . .	2.734,00	0	325,00	Milioni di lire

I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	1.056,00	0	0	Milioni di lire
NE	0	0	0	Milioni di lire
Totali . . .	1.056,00	0	0	Milioni di lire

SMA - Sistemi per la meteorologia e l'ambiente S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	644,00	0	0	Milioni di lire
Totali . . .	644,00	0	0	Milioni di lire

IRMA Project S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	457,50	103,50	0	Milioni di lire
Totali . . .	457,50	103,50	0	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 3.273,68 milioni di lire di cui:

ISMES S.p.a.	1.777,10 milioni di lire
I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a.	739,20 milioni di lire
SMA - Sistemi per la meteorologia e l'ambiente S.p.a.	418,60 milioni di lire
IRMA - Project S.r.l.	338,78 milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 325,00 milioni di lire di cui:

ISMES S.p.a.	325,00 milioni di lire
--------------	------------------------

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ISMES S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

SMA - Sistemi per la meteorologia e l'ambiente S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

IRMA Project S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: Consorzio di rappresentanza tra i partecipanti alle attività di ricerca:
 CM Sistemi S.p.a. - Roma (PMI);
 FO.A.R.T. S.r.l. - Parma (PMI);
 SIEL S.r.l. - Torino (PMI);
 Menci Software - Arezzo;
 Centro Studi per la Televisione CSTV-CNR - Torino;
 Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR - Roma;
 Istituto Tecnologie Applicate ai Beni Culturali ITABC-CNR - Roma;
 Dipartimento Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano DEI - Milano;
 Soprintendenza BB.CC.AA. Regione Autonoma Valle d'Aosta RAVA - Aosta.

Progetto n. 4964 - Tema 1

TITOLO: «Ricerche e sviluppi di sistemi innovativi di indagine e diagnosi assistita»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)

Formazione 1,66 anni (20 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 5.280,00 Milioni di lire

Formazione 413,36 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0		Milioni di lire
Ec	547,60	273,80		Milioni di lire
NE	2.972,40	1.486,20	413,36	Milioni di lire
Totali . . .	3.520,00	1.760,00	413,36	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 3.520,00 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 413,36 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

Condizioni per il finanziamento: acquisizione atti costitutivi del Consorzio di rappresentanza e soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: IMPRESA POUCHAIN S.r.l. - Roma (PMI)

Progetto n. 5004 - Tema 2

TITOLO: «Sviluppo e applicazione di tecnologie innovative integrate e messa a punto metodologie di confronto, per ottimizzare gli interventi di protezione sismica dell'edilizia storico-monumentale nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di conservazione (ProSEESM)»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 1,5 anni (18 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.500,00 Milioni di lire
Formazione 450,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	3.374,00	1.126,00	450,00	Milioni di lire
Totali . . .	3.374,00	1.126,00	450,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 3.093,50 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 450,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: MAPEI S.p.a. - Milano

Progetto n. 4890 - Tema 2

TITOLO: «Nuovo sistema di consolidamento strutture lignee antiche»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 3,0 anni (36 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.653,00 Milioni di lire
Formazione 128,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	583,00	2.070,00	128,00	Milioni di lire
Totali . . .	583,00	2.070,00	128,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 809,00 Milioni di lire
 Formazione: contributo nella spesa fino a 128,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale —	Sviluppo Precompetitivo —	Formazione —
Ea	60%	35%	100%
Ec	55%	30%	100%
NE	50%	25%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: AGENZIA POLO CERAMICO S.c.a r.l. - Faenza (PMI)

Progetto n. 4892 - Tema 2

TITOLO: «Tecnologie innovative e prodotti speciali per la conservazione dei materiali ceramici e vetrosi in manufatti di interesse storico-artistico»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
 Formazione 2,0 anni (24 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.314,16 Milioni di lire
 Formazione 231,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale —	Sviluppo Precompetitivo —	Formazione —	
Ea	100,00	0	0	Milioni di lire
Ec	124,51	33,17	0	Milioni di lire
NE	1.551,11	505,37	231,00	Milioni di lire
Totale . . .	1.775,62	538,54	231,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.271,74 Milioni di lire
 Formazione: contributo nella spesa fino a 231,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale —	Sviluppo Precompetitivo —	Formazione —
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: FOTOSCIENTIFICA S.n.c. di Finzi e Broia - Parma (PMI)

Progetto n. 4906 - Tema 2

TITOLO: «F.E.D.R.O. - Fotografia scientifica, elaborazione digitale e ricerca universitaria per l'occupazione giovanile»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
 Formazione 1,5 anni (18 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.605,20 Milioni di lire
 Formazione 260,50 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	89,30	89,30	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	1.213,30	1.213,30	260,50	Milioni di lire
Totali . . .	1.302,60	1.302,60	260,50	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.255,33 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 260,50 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: T.I.S. - Tecniche idraulico stradali S.p.a. - Roma (PMI)

+ A.L.G.A. - Applicazione lavorazione giunti appoggi S.p.a. - Milano (PMI)

Progetto n. 5012 - Tema 2

TITOLO: «Protezione passiva di monumenti in aree sismiche. Sviluppo e procedure applicative di sistemi innovativi appositamente progettati»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)

Formazione 2,5 anni (30 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.800,00 Milioni di lire

Formazione 215,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

T.I.S. S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	300,00	72,50	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	0	1.096,00	35,00	Milioni di lire
Totali . . .	0	1.396,00	107,50	Milioni di lire

A.L.G.A. S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	492,00	72,50	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	0	912,00	35,00	Milioni di lire
Totali . . .	0	1.404,00	107,50	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.400,00 milioni di lire di cui:

T.I.S. S.p.a. 698,00 milioni di lire

A.L.G.A. S.p.a. 702,00 milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 215,00 milioni di lire di cui:

T.I.S. S.p.a. 107,50 milioni di lire

A.L.G.A. S.p.a. 107,50 milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

T.I.S. S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

A.L.G.A. S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: CAMPEC - Consorzio sulle applicazioni dei materiali plastici e per i problemi di difesa dalla corrosione - S.c. a r.l. - Napoli (PMI)

Progetto n. 4766 - Tema 2

TITOLO: «Nuovi materiali polimerici e tecnologie ecosostenibili per preservare, conservare e restaurare pietra e tessili»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)

Formazione 1,5 anni (18 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 6.500,00 Milioni di lire

Formazione 650,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	4.875,00	1.625,00	650,00	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	0	0	0	Milioni di lire
Totali . . .	4.875,00	1.625,00	650,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 4.468,75 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 650,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: INFORM S.r.l. - Padova (PMI)

Progetto n. 4916 - Tema 3

TITOLO: «Sistema informativo multimediale per i beni storico e artistici (SIMBAS)»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
 Formazione 2,5 anni (30 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.360,00 Milioni di lire
 Formazione 336,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	0	3.360,00	336,00	Milioni di lire
Totale . . .	0	3.360,00	336,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.680,00 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 336,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: SIGEDA S.r.l. - Milano

(PMI)

Progetto n. 4889 - Tema 3

TITOLO: «Modello per la gestione e la programmazione degli interventi sui beni culturali (MOGEPRO)»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
 Formazione 2,5 anni (30 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.540,00 Milioni di lire
 Formazione 254,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	500,00	30,00	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	0	2.040,00	224,00	Milioni di lire
Totale . . .	0	2.540,00	254,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 939,00 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 254,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: IMATION S.p.a. - Ferrania (SV)

Progetto n. 4991 - Tema 4

TITOLO: «Sistema rete per le grandi raccolte di beni fotografici di interesse artistico, storico e documentale»

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 1,25 anni (15 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.197,30 Milioni di lire
Formazione 264,90 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	589,40	2.407,90	246,20	Milioni di lire
NE	0	200,00	18,70	Milioni di lire
Totali . . .	589,40	2.607,90	264,90	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.576,13 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 264,90 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: INTERACTIVE LABS S.r.l. - Gruppo Editoriale Giunti - Firenze

Progetto n. 4722 - Tema 4

TITOLO: «VIRartis: VIRTUAL ART restoration, conservation and management training and information network for the Information Society»

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 1,5 anni (18 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.574,00 Milioni di lire
Formazione 398,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	3.659,20	914,80	398,00	Milioni di lire
Totali . . .	3.659,20	914,80	398,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 2.744,40 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 398,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

SOGGETTI CONTRAENTI: NETSIEL - Networks produttivi per i sistemi informativi elettronici S.p.a. - Bari
+ DATAMAT - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Roma
+ GAP S.r.l. - Roma (PMI)

Progetto n. 4963 - Tema 4

TITOLO: «LABIRINTI - Archivi, labirinti della memoria»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)

Formazione 2,0 anni (24 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.865,90 Milioni di lire

Formazione 386,59 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

NETSIEL S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	877,865	323,09	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	82,135	316,81	386,59	Milioni di lire
Totali . . .	960,000	639,90	386,59	Milioni di lire

DATAMAT - Ingegneria dei sistemi S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	919,80	613,20	0	Milioni di lire
Totali . . .	919,80	613,20	0	Milioni di lire

GAP S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	439,80	293,20	0	Milioni di lire
Totale . . .	439,80	293,20	0	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 2.319,63 milioni di lire di cui:

NETSIEL S.p.a. 1.000,03 milioni di lire

DATAMAT - Ingegneria dei Sistemi S.p.a. 843,15 milioni di lire

GAP S.r.l. 476,45 milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 386,59 milioni di lire di cui:

NETSIEL S.p.a. 386,59 milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

NETSIEL S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

DATAMAT - Ingegneria dei sistemi S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

GAP S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: LIGUORI EDITORE S.r.l. - Napoli (PMI)

Progetto n. 4959 - Tema 4

TITOLO: «TESAURO - Tecnologie informatiche applicate al patrimonio antico a stampa»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)

Formazione 2,0 anni (24 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.334,60 Milioni di lire

Formazione 415,30 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	1.506,36	1.858,74	415,30	Milioni di lire
Ec	78,60	167,10	0	Milioni di lire
NE	275,30	448,50	0	Milioni di lire
Totali . . .	1.860,26	2.474,34	415,30	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 2.330,98 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 415,30 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTI CONTRAENTI: F.lli BASSILICHI S.p.a. - Firenze
 + ARIADNE S.r.l. - Torre d'Isola (PV) (PMI)
 + CASALINI LIBRI S.p.a. - Fiesole (FI) (PMI)
 + Parco Scientifico e Tecnologico GALILEO Scpa - (PD) (PMI)
 + EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.p.a. - Milano

Progetto n. 4990 - Tema 4

TITOLO: «DAFNE - A District architecture for networked editions»

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)

Formazione 1,25 anni (15 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.340,00 Milioni di lire

Formazione 334,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

F.lli BASSILICHI S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	674,00	214,00	0	Milioni di lire
Totali . . .	674,00	214,00	0	Milioni di lire

ARIADNE S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	521,00	155,00	0	Milioni di lire
Totali . . .	521,00	155,00	0	Milioni di lire

CASALINI LIBRI S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	161,00	33,00	0	Milioni di lire
Totali . . .	161,00	33,00	0	Milioni di lire

Parco scientifico e tecnologico GALILEO S.c.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	1.113,00	361,00	334,00	Milioni di lire
Totali . . .	1.113,00	361,00	334,00	Milioni di lire

EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	108,00	0	0	Milioni di lire
Totali . . .	108,00	0	0	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 2.214,65 milioni di lire di cui:

F.Ili BASSILICHI S.p.a.	523,70 milioni di lire
ARIADNE S.r.l.	468,25 milioni di lire
CASALINI LIBRI S.p.a.	137,25 milioni di lire
Parco scientifico e tecnologico GALILEO S.c.p.a.	1.015,25 milioni di lire

EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.p.a. 70,20 milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 334,00 milioni di lire di cui:

Parco Scientifico e Tecnologico GALILEO S.c.p.a. 334,00 milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

F.Ili BASSILICHI S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

ARIADNE S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

CASALINI LIBRI S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

Parco scientifico e tecnologico GALILEO S.c.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: ID Technology S.r.l. - Milano (PMI)

Progetto n. 4893 - Tema 4

TITOLO: «OLTREWEB - Metaweb per l'accesso integrato e dinamico alle varie tipologie di beni culturali per la didattica e supporto alla didattica»

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 1,3 anni (16 mesi)COSTO AMMESSO: Ricerca 2.478,00 Milioni di lire
Formazione 237,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	2.034,00	444,00	237,00	Milioni di lire
Totale . . .	2.034,00	444,00	237,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.375,80 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 237,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: ELSAG S.p.a. - Genova

Progetto n. 4908 - Tema 5

TITOLO: «ADIPP - Archivi digitali integrati per la provincia di Pistoia»

DURATA: Ricerca 2,0 anni (24 mesi)

Formazione 2,0 anni (24 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.527,00 Milioni di lire

Formazione 352,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	1.900,00	720,00	157,00	Milioni di lire
NE	603,00	304,00	195,00	Milioni di lire
Totali . . .	2.503,00	1.024,00	352,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 2.167,55 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 352,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

SOGGETTO CONTRAENTE: ELISYS S.r.l. - Napoli

(PMI)

Progetto n. 4891 - Tema 5

TITOLO: «CICERO - Sistema computerizzato - Multimediale per accrescere la fruizione turistica del patrimonio artistico-culturale»

DURATA: Ricerca 2,0 anni (24 mesi)

Formazione 1,5 anni (18 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.000,00 Milioni di lire

Formazione 200,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	1.490,00	510,00	185,00	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	0	0	15,00	Milioni di lire
Totali . . .	1.490,00	510,00	200,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.272,50 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 200,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTI CONTRAENTI: Consorzio PISA RICERCHE - Pisa
+ SPACE S.r.l. - Prato

Progetto n. 4950 - Tema 5

TITOLO: «Bibliofilo - Workstation filologica multimodulare»

DURATA: Ricerca 2,0 anni (24 mesi)

Formazione 1,25 anni (15 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.900,00 Milioni di lire

Formazione 285,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Consorzio Pisa Ricerche

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	966,70	483,30	195,00	Milioni di lire
NE	0	0	0	Milioni di lire
Totali . . .	966,70	483,30	195,00	Milioni di lire

Space S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	966,70	483,30	90,00	Milioni di lire
Totali . . .	966,70	483,30	90,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 1.715,85 milioni di lire di cui:

Consorzio Pisa Ricerche 894,175 milioni di lire

Space S.r.l. 821,675 milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 285,00 milioni di lire di cui:

Consorzio Pisa Ricerche 195,00 milioni di lire

Space S.r.l. 90,00 milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Consorzio Pisa Ricerche

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

Space S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	70%	45%	100%
NE	65%	40%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTO CONTRAENTE: BOCONSULT - Ingegneria dei sistemi S.p.a. - Zola Predosa (BO) (PMI)

Progetto n. 4946 - Tema 5

TITOLO: «MUSE - Museum and Site Explorer»

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.710,00 Milioni di lire
Formazione 370,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	269,00	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	2.706,00	735,00	370,00	Milioni di lire
Totale . . .	2.706,00	1.004,00	370,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 2.531,50 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 370,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	75%	50%	100%
Ec	75%	50%	100%
NE	75%	50%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata.

SOGGETTI CONTRAENTI: I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a.- S. Piero a Grado (PI) (PMI)
+ A.C.T.A. S.p.a. - Antella (FI)
+ NERGAL S.r.l. - Roma (PMI)

Progetto n. 4928 - Tema 5

TITOLO: «VV - Visite Virtuali»

DURATA: Ricerca 2,5 anni (30 mesi)
Formazione 1,25 anni (15 mesi)

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.135,00 Milioni di lire
Formazione 370,00 Milioni di lire

Così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

I.D.S. - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	1.595,00	565,00	0	Milioni di lire
NE	393,00	422,00	310,00	Milioni di lire
Totale . . .	1.988,00	987,00	310,00	Milioni di lire

A.C.T.A. S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	361,00	99,00	30,00	Milioni di lire
Totali . . .	361,00	99,00	30,00	Milioni di lire

NERGAL S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	
Ea	0	0	0	Milioni di lire
Ec	0	0	0	Milioni di lire
NE	530,00	170,00	30,00	Milioni di lire
Totali . . .	530,00	170,00	30,00	Milioni di lire

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a 2.229,00 Milioni di lire di cui:

I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a. 1.646,25 Milioni di lire

A.C.T.A. S.p.a. 205,25 Milioni di lire

NERGAL S.r.l. 377,50 Milioni di lire

Formazione: contributo nella spesa fino a 370,00 Milioni di lire di cui:

I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a. 310,00 Milioni di lire

A.C.T.A. S.p.a. 30,00 Milioni di lire

NERGAL S.r.l. 30,00 Milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

A.C.T.A. S.p.a.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	60%	35%	100%
Ec	55%	30%	100%
NE	50%	25%	100%

NERGAL S.r.l.

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione
Ea	70%	45%	100%
Ec	65%	40%	100%
NE	60%	35%	100%

Condizioni per il finanziamento: soddisfacimento delle garanzie richieste in sede istruttoria dall'Istituto gestore, alla luce del costo ammesso e della agevolazione deliberata

00A3544

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi. (Deliberazione n. 2/00/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 16 marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7, 8 e 9 della suddetta legge;

Vista la direttiva del consiglio 90/387/CEE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision - ONP);

Vista la direttiva della commissione 90/388/CEE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del consiglio, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del consiglio, relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la raccomandazione della commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte prima - fissazione dei prezzi di interconnessione)» e successive modifiche;

Vista la raccomandazione della commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte seconda - separazione contabile e contabilità dei costi)» e successive modifiche;

Vista la comunicazione della commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998 «Valutazione e richiesta di modifiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998»;

Vista la propria delibera n. 1/99 del 14 gennaio 1999 «Costituzione comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 relativa alle condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato;

Vista la propria delibera 1/00/CIR del 15 febbraio 2000 «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999»;

Visti i documenti depositati dagli operatori nel corso delle attività del comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale;

Sentite le società Wind, Albacom, MCI Worldcom, MetroWeb, Infostrada in data 14, 20 e 21 ottobre e visti i documenti dalle stesse depositati;

Sentita la società Telecom Italia in data 23 settembre e 21 ottobre 1999 e visti i documenti dalla stessa depositati;

Visti gli atti del procedimento;

Udita, nella riunione del 18 novembre 1999, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione del 7 dicembre 1999 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 3 marzo 2000;

Visto il parere congiunto della direzione generale concorrenza e della direzione generale Società per l'informazione della commissione europea, pervenuto in data 7 marzo 2000;

Udita la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci:

Delibera:

Art. 1.

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «regolamento», il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «operatore notificato», ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento;

d) «operatore licenziatario», ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

e) «servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale», i servizi che consentono agli operatori licenziatari l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della presente delibera, nonché i servizi accessori e sostitutivi di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e);

f) «servizio di canale virtuale permanente», la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante che Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società con-

trollate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL.

2. La definizione e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli obblighi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4 sono riportate nell'allegato A alla presente delibera.

3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel glossario annesso all'allegato A.

4. Sono altresì applicabili, ove non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

5. Le motivazioni alla base della presente delibera sono contenute nella relazione sul contesto economico e regolamentare riportata nell'allegato B.

6. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 2.

Soggetti aventi obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. L'operatore notificato è tenuto a fornire servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

Art. 3.

Soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

Art. 4.

Contenuti dell'obbligo di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. L'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata dall'operatore notificato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento deve contenere le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei seguenti servizi:

a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;

b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;

c) servizio di co-locazione;

d) servizio di prolungamento dell'accesso;

e) servizio di canale numerico.

2. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso sussiste solo nel caso di concomitante fornitura all'operatore licenziatario di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere *a)*, *b)* o *e)* del comma 1.

3. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso è limitato ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della effettiva operatività dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1. Nell'arco di tale periodo, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni ed i termini per la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso, anche in considerazione dell'effettiva applicazione del calendario di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9, nonché delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale.

4. L'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso di indisponibilità, comprovata da parte dell'operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

5. L'offerta di interconnessione di riferimento deve riportare in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per la effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Art. 5.

Obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia

1. Telecom Italia è tenuta ad offrire agli operatori licenziatari un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

2. Le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Telecom Italia è tenuta a garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative.

4. In considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia xDSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l'offerta di servizi che

utilizzino tecnologie xDSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

5. L'offerta di servizi in tecnologia xDSL alla clientela deve essere effettuata da parte di Telecom Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

6. Su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia è tenuta a fornire una relazione in merito all'offerta alla clientela dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno dei servizi, le caratteristiche tecniche e le modalità d'offerta, i prezzi e le diverse tipologie di clientela (es. clienti residenziali, imprese, Internet Service Providers, operatori licenziatari).

Art. 6.

Linee guida contrattuali

1. I contenuti del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere negoziati tra le parti nel rispetto di quanto stabilito nella presente delibera e, per quanto questa non disponga, delle disposizioni di cui al regolamento e al decreto ministeriale 23 aprile 1998.

2. I tempi di negoziazione del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale non devono essere superiori a quelli previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

3. L'esplicita manifestazione della volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore licenziatario costituisce presupposto necessario perché quest'ultimo possa richiedere all'operatore notificato la fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete locale.

4. Fatta salva l'esigenza di determinazione di procedure generali relative all'espletamento delle attività di cui all'art. 7, comma 13, del regolamento, per ogni singola utenza che al momento della richiesta di accesso disaggregato alla rete locale da parte di un operatore licenziatario è sottoposta ad attività di intercettazione da parte dell'autorità giudiziaria, l'operatore notificato è tenuto ad informare sia l'operatore licenziatario sia l'autorità giudiziaria.

5. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente è determinata sulla base della durata del contratto tra operatore licenziatario e tale cliente.

6. Ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa

le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione di «carrier selection».

7. Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore licenziatario, quest'ultimo è tenuto a restituire il controllo dell'accesso all'operatore notificato. Se il recesso è a causa di trasloco da parte del cliente, tale obbligo di restituzione è sospeso per un periodo di trenta giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore licenziatario.

8. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, agli operatori licenziatari e ad aggiornare periodicamente e con tempestività le informazioni relative all'ubicazione dei siti di accesso disaggregato alla rete locale e gli archi di numerazione raggiungibili ai sensi di quanto previsto anche dall'art. 14, comma 16, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

9. Nell'ambito delle negoziazioni per le richieste di accesso disaggregato, l'operatore notificato è tenuto a fornire con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore licenziatario delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio.

10. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorità informazioni dettagliate sulla possibilità di co-locazione all'interno dei propri siti.

Art. 7.

Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato

1. L'operatore notificato deve predisporre e rendere disponibile agli operatori licenziatari ed all'Autorità una proposta di Service Level Agreement contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di cui all'art. 4.

2. La fornitura del servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato deve avvenire nei tempi impiegati per la fornitura di un medesimo servizio alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

3. Nel caso in cui la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporti il recesso di un cliente da un contratto preesistente con l'operatore notificato, il cliente si può rivolgere direttamente all'operatore licenziatario con cui intende stipulare un nuovo contratto, dando mandato a quest'ultimo di richiedere per proprio conto il recesso dal contratto precedentemente stipulato con l'operatore notificato. È cura dell'operatore licenziatario far pervenire all'operatore notificato, secondo modalità concordate tra gli operatori, una dichiarazione attestante la volontà di recesso del cliente.

4. L'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità previste dal comma 3 deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso definiti nel contratto tra il cliente e l'operatore notificato. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato all'operatore licenziatario deve avvenire negli stessi tempi, in modo da minimizzare eventuali interruzioni del servizio al cliente.

5. Le parti sono tenute ad adottare idonee procedure interne al fine di salvaguardare il rispetto della riservatezza sulle informazioni scambiate.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'operatore notificato è tenuto a garantire all'operatore licenziatario la continuità dei servizi forniti in forza del contratto già concluso.

7. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore licenziatario deve almeno contenere:

a) tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore licenziatario intende utilizzare nel caso di accesso al mezzo fisico in rame;

b) data attesa di consegna;

c) eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;

d) anagrafica del servizio richiesto;

e) dichiarazione attestante la volontà del cliente di abbonarsi al servizio dell'operatore licenziatario.

8. Le parti si impegnano ad effettuare le verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete per la tipologia di accesso richiesto. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività di verifica da parte dell'operatore licenziatario è certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attività non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.

9. L'Autorità procede, su richiesta, alla valutazione degli esiti dell'analisi di fattibilità relativa ai servizi di accesso disaggregato, tenendo conto anche della circostanza che l'operatore notificato offra già tale servizio o altro equivalente alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate o ad un altro operatore licenziatario.

10. Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

a) non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;

b) sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio;

c) l'operatore notificato si riserva di utilizzare capacità/risorse per propri scopi, sulla base di una adeguata documentazione dell'utilizzo previsto di tale capacità/risorse nonché dei tempi previsti per tale utilizzo.

In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato venga respinta, l'operatore notificato è tenuto a fornire all'operatore licenziatario adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.

11. Le richieste dei servizi di accesso disaggregato devono essere soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori licenziatari.

12. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti vengano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui viene segnalato il guasto, non possono essere superiori a quelli che l'operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

13. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste devono essere improntate alla massima efficienza ed adottare, ove compatibili, i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

14. L'operatore notificato e l'operatore licenziatario sono tenuti, nell'ambito delle rispettive attività, a garantire la sistemazione a regola d'arte negli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e). L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore licenziatario.

15. Nei casi di comprovata indisponibilità, l'operatore notificato è tenuto a prevedere soluzioni alternative di co-locazione e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

16. Gli operatori licenziatari sono tenuti a garantire che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.

Art. 8.

Aspetti economici

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all'art. 4 sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

2. Le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. L'operatore notificato deve adeguare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento e l'allegato manuale di procedura di cui all'art. 4, comma 5, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

2. L'operatore notificato deve pubblicare la proposta di Service Level Agreement di cui all'art. 7, comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

3. Con particolare riguardo al servizio di co-locazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), l'offerta di interconnessione di riferimento deve riportare le condizioni economiche di ciascuna tipologia di prestazione fornita, nonché indicazioni di dettaglio circa i criteri e le procedure proposti per la ripartizione dei costi sottostanti tra gli operatori entranti.

4. In fase di prima attuazione della presente delibera, l'Autorità si impegna a verificare i contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento, del manuale di procedura e della proposta di Service Level Agreement entro trenta giorni dalla pubblicazione degli stessi e di richiederne eventuali modifiche.

5. In fase di prima attuazione della presente delibera, l'operatore notificato deve garantire l'avvio dell'operatività dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4, secondo un calendario che prevede un tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della delibera stessa.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei contenuti della presente delibera, l'Autorità istituirà, con separato provvedimento, una struttura appositamente dedicata al monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato e provvederà eventualmente ad intervenire, d'ufficio o su richiesta delle parti. Anche sulla base delle attività di monitoraggio effettuate, l'Autorità può proporre l'aggiornamento del calendario per l'avvio dell'operatività dei servizi di accesso disaggregato di cui al comma 5, in considerazione delle condizioni tecniche, contrattuali e procedurali effettivamente riscontrate.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4.

8. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, l'opportunità di mantenere o modificare, in considerazione delle raggiunte condizioni di sviluppo dei mercati, l'obbligo di offerta a condizioni tecniche ed economiche regolamentate dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4. L'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), è comunque limitato ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data di effettiva operatività dell'offerta del servizio stesso.

9. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

11. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 16 marzo 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario della commissione
SOI

ALLEGATO A

DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI

Il presente Allegato descrive i servizi di accesso disaggregato a livello rete locale di cui all'art. 4 della presente delibera.

Nel seguito, la sigla ON individua l'operatore notificato, la sigla OLO (acronimo inglese di «Other Licenced Operator») individua gli operatori licenziatari.

I servizi di accesso disaggregato di seguito descritti sono:

1. Accesso disaggregato alla rete in rame;
2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
3. Canale numerico;
4. Servizio di prolungamento dell'accesso;
5. Servizio di co-locazione;
6. Canale virtuale permanente.

1. Accesso disaggregato alla rete in rame.

Il servizio consiste nell'offerta disaggregata di una o due coppie simmetriche in rame della rete di distribuzione dell'ON.

Si fa riferimento alla seguente figura che schematizza la rete di distribuzione in rame dell'ON.

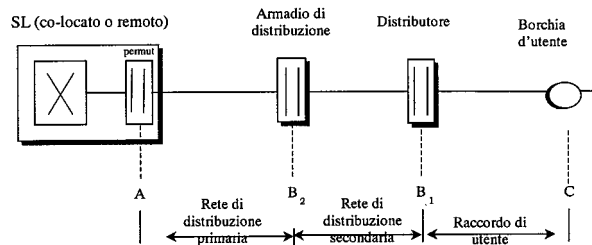


Fig. 1.1. rete di distribuzione in rame

Tale schematizzazione è la più rappresentativa e deve essere considerata a titolo esemplificativo e non esaustivo. Esistono ulteriori schematizzazioni quali per esempio quelle rappresentanti il MUX d'utente remoto attestato su SL o su SGU, ove la raccolta di utenza rappresenta solo una parte limitata del totale dell'utenza.

Le tratte oggetto dell'offerta sono le seguenti:

A-B1 (limitatamente agli OLO che intendono fornire servizi DECT);

A-C.

Deve essere garantita la continuità elettrica tra il punto finale ed il punto iniziale della tratta.

Ciascun collegamento offerto deve essere specificato attraverso parametri e limiti atti a definire la qualità dello stesso, e quindi il possibile impiego. L'ON effettua una verifica sulla qualità del collegamento al momento della richiesta da parte di un OLO. La verifica deve essere fatta sulla base dei criteri per l'inserimento in rete degli apparati, resi noti a cura dell'ON per ciascuna tipologia di collegamento.

Gli impieghi possibili allo stato attuale della tecnologia sono i seguenti:

impieghi per sistemi a bassa velocità quali ad es. POTS ed Euro-ISDN;

impieghi per sistemi trasmissivi ad elevata velocità quali HDSL 2B1Q 1168kbit/s ETSI TS 101 135 V1.4.1 - ETR 152, ADSL DMT ETR 328, G.Lite);

impieghi per prolungamenti di trasmissione per radiobasi DECT (solo per tratte A-B1).

Non devono essere previste limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che l'OLO installa sulla coppia/coppie richieste nei casi in cui anche l'ON già utilizza tali apparati. Nel caso di richiesta di introduzione di nuovi apparati, le parti devono effettuare prove di compatibilità per l'inserimento in rete di tali apparati nel rispetto dell'integrità della rete dell'ON.

Il punto di accesso A deve essere realizzato fisicamente tramite remotizzazione a un punto di accesso fisico, costituito da un permutatore di «confini», installato nell'area di co-locazione.

2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica.

Il servizio consiste nell'offerta disaggregata di una singola fibra ottica o di un modulo da 4 o 8 fibre ottiche della rete di distribuzione dell'ON.

Si fa riferimento alla seguente figura che schematizza la rete di distribuzione in fibra ottica dell'ON.

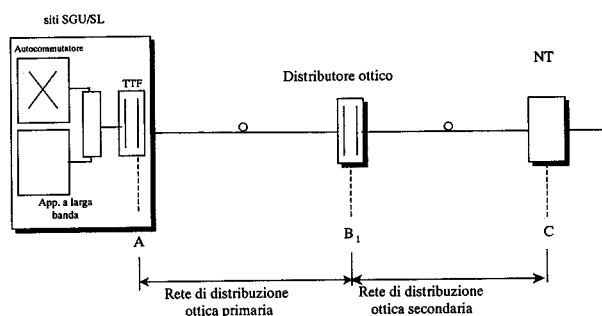


Fig. 1.2. Rete di distribuzione in fibra ottica.

La tratta oggetto dell'offerta è la seguente:

A-C.

Il punto di accesso A, deve essere realizzato fisicamente tramite una remottizzazione a un punto di accesso fisico, costituito da un telaio di terminazione fibra di «confine», installato nell'area di co-localizzazione.

3. Canale numerico.

Un canale numerico permette la trasmissione di un flusso di bit a velocità di cifra costante tra due punti di accesso, prescindendo dal mezzo fisico, dagli apparati eventualmente presenti lungo il collegamento, dalla topologia di rete, dal contenuto informativo, etc. Corrisponde al livello 1 del modello di riferimento OSI. Il collegamento è di tipo punto-punto e semi-permanente. Esso va inteso tra il punto di riferimento «C» dell'interfaccia utente e il punto di riferimento «V» di un'interfaccia trasmissiva dell'OLO sita nella zona di co-localizzazione OLO all'interno del sito di centrale SGU o SL di riferimento (o eventualmente sita presso un sito OLO nelle immediate vicinanze del sito di centrale dell'ON).

Tali interfacce sono illustrate nella figura seguente.

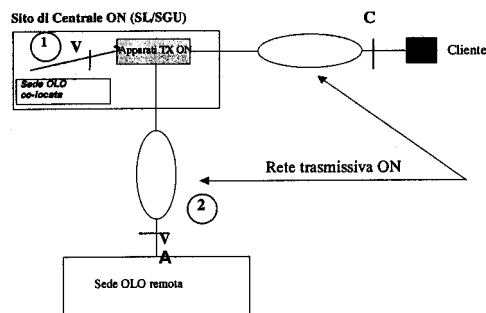


Figura 2.1. Canali numerici trasmissivi.

Il servizio deve intendersi come sostitutivo alla disaggregazione fisica in quanto viene offerto solo:

nel caso di co-localizzazione OLO in un sito di SL e presenza di accessi d'utente tramite MUX, senza alternative di accesso fisico;

nel caso in cui la co-localizzazione sia impossibile a livello di SL/MUX e possibile solo a livello di SGU.

Nel caso in cui sia possibile la co-localizzazione nel sito di SL, il canale numerico viene offerto tra il cliente finale (punto C) e la sede di SL medesima (punto V nel sito SL).

Nel caso in cui non sia possibile la co-localizzazione nel sito SL, il canale numerico viene offerto tra il cliente finale (punto C) ed il punto V nel sito di SGU gerarchicamente superiore (modalità 1) o quello V nella sede OLO (modalità 2).

Ai fini della valutazione di una comprovata incapacità da parte dell'ON nel garantire la richiesta di un canale numerico, si deve tenere conto che la rete trasmissiva dell'ON, nella tratta SL-SGU è dimensionata al traffico, con un certo rapporto di concentrazione.

Il servizio di accesso mediante canale numerico con interfaccia V in SGU si differenzia dal servizio accessorio di prolungamento dell'accesso, realizzato anch'esso mediante canale numerico, in quanto il prolungamento prevede co-localizzazione di apparati in SL ed inoltre è un canale numerico che va da sede SL a sede SGU od OLO.

Nell'offerta di canali numerici, l'ON mantiene il controllo completo della propria rete di accesso, installa e gestisce i sistemi trasmissivi che consentono di fornire il servizio richiesto dall'OLO.

Un canale numerico trasmissivo trasporta informazione tra interfacce fisiche, che devono quindi essere specificate per caratterizzare tale canale. La specifica e descrizione dell'interfaccia fisica è contenuta nella raccomandazione ITU-T G.703 (interfaccia elettrica di centrale). Il trasporto del contenuto informativo di questa interfaccia può essere realizzato mediante tecniche trasmissive di tipo HDSL, SDH oppure PDH. La struttura di trama è di tipo standard, secondo le specifiche della Racc. ITU-T G.702 e le raccomandazioni ad essa collegate (segnali della gerarchia plesiocrona PDH), Racc. ITU-T G.704 (segnale PCM primario), Racc. ITU-T G.707 (segnali SDH). Un canale numerico si realizza attraverso la fornitura da parte dell'ON di un servizio di trasporto end-to-end con caratteristiche trasmissive di cui sopra.

Il canale numerico offerto dall'ON all'interfaccia «V» non supporta segnalazione.

I canali numerici sono di varia capacità: Nx64 kbit/s, 2.048 Mbit/s.

La qualità del canale trasmissivo viene definita in termini di disponibilità e di diversi altri parametri quali quelli specificati nelle Racc. ITU-T G.821/G.826 (prestazioni in termini di secondi errorati (ES), secondi severamente errorati (SES), G.823/G.825 (jitter), G.822 (tassi di slip), ecc.

4. Servizio di prolungamento dell'accesso.

Il servizio consiste nella fornitura da parte dell'ON di un collegamento fra una locazione periferica della rete (sito ospitante SL o MUX), detto sito secondario, e una locazione più centralizzata, corrispondente al livello gerarchico superiore (sito ospitante SGU) o una sede OLO situata nelle immediate vicinanze del sito SGU dell'ON.

Il servizio di prolungamento dell'accesso mediante l'utilizzo di risorse/servizi dell'ON può essere realizzato attraverso due modalità alternative evidenziate nelle figure seguenti:

- 1) offerta da parte dell'ON di portanti trasmissivi;
- 2) offerta da parte dell'ON di un servizio di canale numerico.

Qualora tali modalità non siano realizzabili, a causa di una comprovata indisponibilità, devono essere perseguite due ulteriori modalità:

- 3) offerta da parte dell'ON di condivisione di infrastrutture civili all'interno delle quali l'OLO installa la propria infrastruttura trasmissiva;
- 4) offerta da parte dell'ON di un servizio di colocazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'OLO al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.

Le infrastrutture civili che si prendono in considerazione sono:

cavidotti (cunicoli, tubazioni, ecc.), pozzetti, camerette, pali, ecc.;

tralicci, recinti per shelter, ecc.

I primi servono per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti fisici, i secondi per quelli basati su portanti radio.

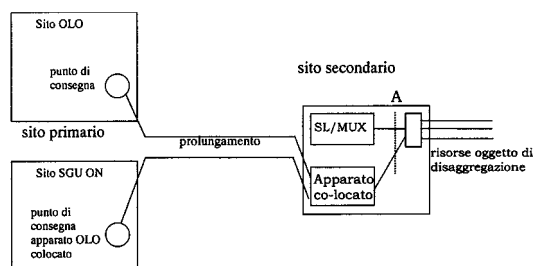


Fig. 3.1. Servizio di prolungamento dell'accesso tra un sito secondario e un sito primario mediante mezzi fisici

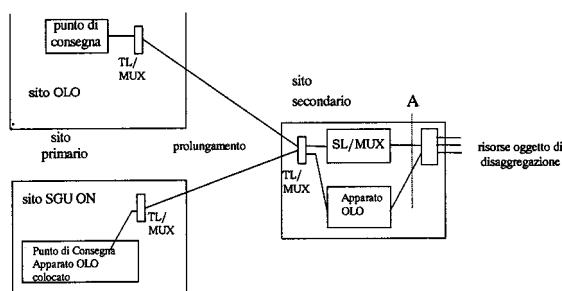


Fig. 3.2. Servizio di prolungamento dell'accesso tra un sito secondario e un sito primario mediante canali numerici.

Ai fini della valutazione di una comprovata incapacità da parte dell'ON nel garantire la richiesta di un servizio di prolungamento mediante canale numerico, si deve tenere conto che la rete trasmissiva dell'ON, nella tratta SL-SGU è dimensionata al traffico, con un certo rapporto di concentrazione.

Il servizio di prolungamento va visto in congiunzione con un servizio di collocazione di apparati in entrambi i siti terminali della trasmissione.

I canali numerici di prolungamento sono a varie frequenze di cifra, quali 2.048 Mb/s, 34.368 Mb/s, 155.520 Mb/s (SDH STM-1) o 622.080 Mb/s (SDH STM-4).

5. Servizio di co-localizzazione.

Con tale servizio si intende l'offerta, da parte dell'ON, della possibilità per gli OLO di co-localizzare nei siti dell'ON o in apposite aree attrezzate nei pressi dei siti dell'ON (all'interno o all'esterno del recinto di centrale), apparati, permutatori, cavi e altro, necessari per la realizzazione degli altri servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Il servizio di co-localizzazione può essere offerto nelle seguenti quattro modalità.

1. Fisico A - interno.

La co-localizzazione avviene in un locale separato dagli ambienti in cui ci sono gli apparati dell'ON, esclusivamente adibito all'accesso degli OLO. Il locale può essere condiviso da parte di più OLO. L'ON predispone il locale, con le seguenti modalità e caratteristiche:

con spazi tecnologicamente attrezzati, incluso il servizio di condizionamento e di fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularità di tipo N3 (600×300×2200 mm);

gli spazi sono condivisi senza barriere tra operatori e organizzati in strutture di fila che consentono la distribuzione dell'alimentazione elettrica e l'attestazione degli apparati.

L'ON e gli OLO concordano le norme che regolano la gestione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti civili, security, safety, ecc.) degli spazi oggetto di collocazione.

L'OLO deve in ogni caso assicurare che le proprie apparecchiature soddisfino i necessari requisiti in termini di dissipazione termica per ciascun armadio, compatibilità elettromagnetica degli apparati/sistemi di telecomunicazioni (marcatura CE), equipotenzialità degli impianti di terra, conformità dei criteri installativi con quelli dell'ON, conformità della cablatura a criteri di sicurezza (afumex) nonché accettare gli standard aziendali in termini di security e safety.

La stazione di energia deve essere conforme a quanto offerto nell'analogo servizio di co-localizzazione ai fini dell'interconnessione, e deve essere fornita dall'ON. Se necessario l'ON effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli OLO. In caso di documentata indisponibilità da parte dell'ON di fornire la propria stazione in modo condiviso, ciascun OLO separatamente o congiuntamente fra più OLO, realizza una propria stazione di energia. In tal caso l'ON deve fornire le proprie infrastrutture civili al fine di facilitare tale realizzazione.

2. Fisico B - esterno.

In tale modalità, la co-localizzazione delle strutture degli OLO viene realizzata in un apposito «cabinet/armadio» nei pressi dei siti dell'ON (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello stesso ON.

Laddove non sia possibile la realizzazione della co-localizzazione all'interno del recinto di centrale dell'ON, l'OLO deve individuare un sito esterno al recinto di centrale.

Per il resto valgono le stesse norme citate per il caso precedente.

3. Virtuale A.

Tale modalità di co-localizzazione consiste nella possibilità di co-localizzare apparati di proprietà dell'OLO con manutenzione a cura dell'ON, che quindi può non richiedere spazi ed accessi specifici da parte dell'OLO.

4. Virtuale B.

Tale modalità di co-localizzazione consiste nella possibilità da parte dell'OLO di affittare apparati dell'ON, che quindi ne cura anche la manutenzione. Anche in questo caso possono non essere richiesti spazi ed accessi specifici da parte dell'OLO.

Le norme di dettaglio che disciplinano l'attestazione dei cavi, l'installazione degli apparati, la realizzazione e gestione dei punti di consegna, ecc. devono essere concordate fra le parti.

6. Canale virtuale permanente.

Il servizio offerto è basato su connessioni virtuali su base (semi) permanente a livello ATM (CVP) per il trasporto di flussi di dati a pacchetto, basati anche su IP, tra interfacce standard di tipo ATM a 155 Mbit/s al punto D e interfacce standard ad esempio ATM F25 al punto C, come mostrato nella figura seguente nell'esempio di sistemi trasmissivi di tipo xDSL installati dall'ON.

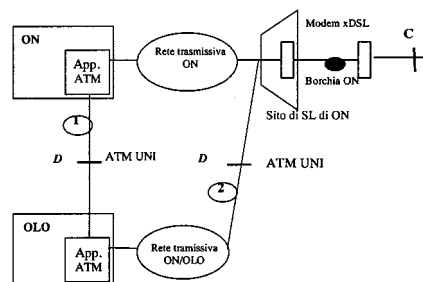


Fig. 1.3. Connessioni virtuali permanenti tra sede utente ON e sede OLO: modalità 1 e 2

L'OLO accede ad un interfaccia ATM dell'ON, e quindi ai CVP (ad essa associati) realizzati a livello logico sulla infrastruttura ATM dell'ON, ed attestati presso le sedi di utenti che già sono, per questa tipologia di servizio, clienti dell'ON per servizi dati. L'accesso ai CVP consente un trasporto con caratteristiche di tipo ATM. In ossequio al principio di non discriminazione, le caratteristiche ATM di qualità del servizio relative a tali CVP (ad esempio la loro classificazione come CBR o VBR e la banda media allocata) devono essere analoghe alle caratteristiche relative ai flussi degli utenti dell'ON che usufruiscono dello stesso servizio.

Le velocità di accesso disponibili variano in funzione della tipologia di apparati xDSL installati dall'ON.

Il servizio non richiede necessariamente la co-locazione di apparati dell'OLO nei locali dell'ON.

Glossario:

ATM: Asynchronous Transfer Mode;
 ATMF25: ATM Forum 25(Mb);
 DECT: Digital Enhanced Cordless Terminal;
 ON: Operatore Notificato;
 ISDN: Integrated Services Digital Network;
 MUX: Multiplexer;
 OLO: Other Licenced Operator;
 OSI: Open Systems Interconnection;
 PCM: Pulse Code Modulation;
 PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy;
 POTS: Plain Old Telephony Service;
 PVC: Permanent Virtual Circuit;
 SDH: Synchronous Digital Hierarchy;
 SGU: Stadjo di Gruppo Urbano;
 SL: Stadjo di Linea;
 TL: Transmission Line;
 TTF: Telaio Terminazione Fibra;
 TX: Transmission;
 UNI: User Network Interface;
 xDSL: Digital Subscriber Loop di tipo «x».

DEFINIZIONI

ABR - Available Bit Rate (Bit Rate disponibile): è una categoria di servizio ATM per la quale le caratteristiche di trasferimento fornite dalla rete possono variare durante la connessione.

Accesso disaggregato - Istituto mediante il quale un operatore rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere, il servizio di accesso disaggregato può comprendere sia la disponibilità fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune funzioni basilari di manutenzione dello stesso.

Armadio di distribuzione - Punto di sezionamento fra rete di distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di elasticità. Chiamato anche armadio di distribuzione primario. Ha la funzione di migliorare l'occupazione della rete entrante, proveniente dalla centrale, rispetto a quella della rete uscente che collega i distributori.

ATM - Asynchronous Transfer Mode: un modo di trasferimento nel quale l'informazione è organizzata in celle. È asincrono nel senso che la ricorrenza delle celle contenenti informazione generate da un utente non è necessariamente periodica.

Borchia di utente - Vedi Terminazione di utente.

Cavo a coppie simmetriche - Cavo in realizzato con coppie di conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla terra.

CBR - Una categoria di servizi ATM che supporta trasporto a bit rate costante o garantito per applicazioni quali video, voce, emulazione di circuito, e che richiedono un rigoroso controllo dei tempi e dei parametri prestazionali.

Centrale Internazionale - Lo stadio di commutazione avente funzioni di interconnessione tra giunzioni nazionali e internazionali (livello 1 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

Circuiti Diretti Numerici - Servizio offerto da Telecom Italia che consiste nell'affitto di circuiti semi-permanenti, di capacità da 1.2 kb/s a 2.048 Mb/s, realizzati sulla apposita rete di RED 1/0.

Circuito analogico - Canale tra due punti della rete che permette la trasmissione di segnali analogici. Il canale è caratterizzato da una certa larghezza di banda, un certo rapporto segnale/rumore, ecc. (per esempio un canale POTS da 4 kHz, un canale FDM su infrastruttura HFC, ecc.). Un canale analogico può quindi essere utilizzato anche per la trasmissione di segnali numerici, tramite l'impiego di modulatori e demodulatori numerici, ma non necessariamente.

Circuito numerico - Canale logico tra due punti della rete che permette la trasmissione di un flusso di bit, indipendentemente dal mezzo fisico, dagli apparati eventualmente presenti lungo il collegamento (per es. amplificatori e rigeneratori), dalla topologia della rete attraverso cui è realizzato il collegamento, ecc. Un canale numerico è caratterizzato innanzitutto dalla frequenza di cifra (per esempio canali a 64 kb/s, canali a 2.048 Mb/s, ecc.), quindi dalle caratteristiche di interfaccia fisica (per es. Racc. ITU-T G.703) e di struttura di trama (per es. Racc. ITU-T G.704). Inoltre, dovrà essere specificata in modo opportuno anche la qualità del circuito offerto, per esempio in termini di tassi di errore, tassi di slip controllati, jitter, ritardo di trasmissione, affidabilità, ecc.

Circuito semi-permanente - Circuito realizzato attraverso una rete di ripartitori meccanici o elettronici al fine di stabilire una connessione punto-punto per un tempo indefinito, emulando, per così dire, la posa di un sistema di linea dedicato (esempio: un circuito CDN). Al contrario, un circuito commutato viene stabilito in tempo reale, alla richiesta di connessione da parte di un utente, interpretando la segnalazione relativa (esempio: un circuito ISDN).

CVP - Circuito Virtuale Permanente di tipo ATM: collegamento virtuale dedicato, in maniera semipermanente, tra due punti fisici realizzato attraverso una rete ATM ed una infrastruttura trasmissiva a larga banda ad esempio con tecnologia xDSL, oppure con terminazioni SDH. Il collegamento consente il trasporto dell'informazione con specificati parametri di garanzia di qualità del servizio.

DECT - Standard ETSI e tecnologia per la fornitura in ambito pubblico e privato di servizi mobili senza filo.

Distributore ottico - Elemento di rete che svolge la funzione di estrazione di fibre da un cavo di maggiore potenzialità e connessione di cavi di minore potenzialità.

Distributore - Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche in rame e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.

DSLAM - DSL Access Multiplexer: affascia lato utente i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni di moltiplicazione delle suddette linee xDSL su una interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.

ETSI - European Telecommunications Standards Institute: l'organismo europeo di Stati membri il cui compito è quello di definire gli standards e raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.

IP - Internet Protocol: protocollo originariamente sviluppato dal dipartimento di difesa americano al fine di far interlavorare

computers dissimili attraverso una rete. Questo protocollo lavora congiuntamente con il livello superiore TCP (Transmission Control Protocol) e viene identificato con TCP/IP. È assimilabile al livello 3 OSI.

ISDN - Rete numerica che permette la fornitura di servizi di telefonia pubblica in connettività numerica end-to-end e servizi dati.

ITU-T - International Telecommunication Union - Telecomunications: l'organismo internazionale di Stati membri il cui compito è quello di definire gli standards e raccomandazioni dell'industria internazionale di telecomunicazioni.

Multiplore/Multiplex (Mux) - Elemento di rete che connette alla centrale locale più utenti su flussi numerici (segnali multipli) senza effettuare concentrazione.

Multiplex sincrono di utente - Apparato SDH che effettua la raccolta, moltiplicazione e trasmissione di canali telefonici e dati a bassa capacità tra i singoli utenti e i rispettivi centri di servizio (SGU, SL, RED 1/0).

Permutatore (urbano) - Main Distribution Frame nella terminologia inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in rame e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e numerazione della rete in rame e consente la funzione di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e l'autocommutatore.

Permutatore di scambio - Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore notificato e quello dell'operatore collocato. Ad esso accedono entrambi gli operatori.

Plesiochronous Digital Hierarchy - Gerarchia standard di moltiplicazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche (Racc. ITU-T G.702 e Racc. collegate). È basata sulla moltiplicazione numerica asincrona, cioè sulla tecnica della giustificazione di bit che permette di moltiplicare segnali numerici asincroni.

POTS - Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura end-to-end di servizi di telefonia pubblica in connettività analogica di tipo 3.1kHz.

Raccordo di utente - Singola coppia simmetrica in rame che dal distributore arriva alla terminazione di utente.

Rete di abbonato - Rete che comprende tutti i sistemi e le reti private presso la sede dell'utente.

Rete di distribuzione elastica - Rete in cui ogni coppia uscente dalla centrale locale (SGU o SL) raggiunge il distributore secondario attraverso un punto di sezionamento (armadio di distribuzione).

Rete di distribuzione in fibra primaria - Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il telaio di terminazione fibra sito presso l'edificio della centrale locale (SGU o SL) e il distributore ottico incluso.

Rete di distribuzione in fibra secondaria - Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il distributore ottico escluso e la terminazione fibra posta nella sede ottica.

Rete di distribuzione in fibra - Complesso di portanti fisici basati su fibra ottica che si estende dal telaio di terminazione fibra presso la centrale locale SGU fino alla sede ottica.

Rete di distribuzione in rame primaria - Parte della rete di distribuzione in rame che collega la centrale locale (SGU o SL) agli armadi di distribuzione (nel caso di rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).

Rete di distribuzione in rame secondaria - Parte della rete di distribuzione in rame che collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.

Rete di distribuzione in rame - Complesso di portanti fisici basati su coppie simmetriche (doppini) in rame e terminazioni che si estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato.

Rete di distribuzione rigida - Rete in cui le coppie uscenti dalla centrale locale raggiungono senza punti di sezionamento il distributore a cui si collega il raccordo di utente.

Rete di distribuzione - Svolge le stesse funzioni della rete di accesso. Mentre con rete di distribuzione si intende usualmente la porzione di rete locale realizzata da collegamenti in rame (ma anche fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e ripartitori, il termine rete di accesso è più generico e indica una porzione di rete locale che può comprendere anche apparati trasmissivi di diverso tipo quali moltiplicatori di utente, sistemi di accesso flessibile, sistemi di accesso sincrono, ecc. Il termine rete di distribuzione non è definito formalmente e nel presente contesto normativo non viene usato, se non in casi specifici per indicare specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili ambiguità.

Rete di edificio - Parte della rete di distribuzione in rame che collega il distributore alle borchie di utente.

Rete locale - Con riferimento alla rete telefonica di Telecom Italia, si intende tutta l'infrastruttura di rete dagli SGU (inclusi) fino alle borchie di utente, includendo gli SL eventualmente presenti. Di conseguenza, l'infrastruttura trasmissiva della rete locale comprende sia l'infrastruttura trasmissiva della rete di accesso sia il sistema trasmissivo tra SGU e SL.

Sede ottica - Sede di utente presso la quale è previsto un collegamento in fibra ottica verso la SGU di competenza.

Stadio di Gruppo di Transito - Lo stadio di commutazione che instrada il traffico proveniente dalle SGU a livello interdistrettuale e internazionale (livello 1 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

Stadio di Gruppo Urbano - Lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

Stadio di Linea - Lo stadio di commutazione che consente la raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia). Può essere sia remotizzato che co-locato presso la centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU.

Strisce di permutazione - Elementi, posti presso un moltiplicatore o un SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.

Synchronous Digital Hierarchy - Gerarchia standard di moltiplicazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche e più in generale nelle reti di telecomunicazioni a larga banda (Racc. ITU-T G.707 e Racc. collegate). È basata sulla moltiplicazione numerica sincrona e sfrutta una tecnica di giustificazione di byte (giustificazione di puntatore) per risolvere il problema della mancanza di sincronizzazione tra i nodi di rete.

Telaio di terminazione fibra - Elemento, posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in fibra e gli apparati di terminazione di linea trasmissivi, che svolge le funzioni di terminazione del cavo, connettorizzazione, sezionamento e identificazione delle fibre.

Terminazione di Rete di Accesso - Elemento della rete che si affaccia direttamente alla funzione di commutazione.

Terminazione di utente - Punto in cui è attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente.

UNI - User-Network Interface: l'interfaccia fisica comprendente i protocolli di comunicazione tra utente e rete.

Unità di concentrazione remota - Elemento di rete che connette alla centrale locale più utenti su flussi numerici (segnali multipli) non dedicati effettuando concentrazione statistica.

VBR - Variable Bit Rate: una categoria di servizio che supporta un trasporto con bit rate variabile e con specificati parametri di picco e di media del traffico.

xDSL - Una famiglia di standards e di tecnologie trasmissive concepite per realizzare un bit rate ad alta velocità sugli esistenti doppi in rame della rete di distribuzione. La lettera «x» sottintende la genericità dei sistemi DSL e viene sostituita da «A», «RA», «H», «S», «I», «V» in funzione della capacità trasmissiva dell'apparato DSL.

ALLEGATO B

RELAZIONE SUL CONTESTO ECONOMICO, TECNICO E REGOLAMENTARE

1. LE FINALITÀ DI UN INTERVENTO REGOLAMENTARE IN TEMA DI ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE

1.1 *Le diverse tipologie di accesso alla rete*

Il concetto di accesso alla rete è comunemente inteso come la disponibilità per gli operatori entranti di avvalersi di componenti e servizi di una infrastruttura di rete esistente, al fine di promuovere propri servizi alla clientela finale. In tal senso, anche l'interconnessione alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni costituisce una particolare tipologia di accesso. In ambito internazionale, sono state individuate diverse parti e componenti di rete che possono essere oggetto di accesso, quali ad esempio l'infrastruttura d'accesso a livello locale; l'infrastruttura di segnalazione; la rete commutata di base; la rete intelligente; la rete di trasporto a lunga distanza. L'attenzione delle Autorità di regolamentazione si è rivolta in particolare all'accesso alla rete locale, per due principali motivazioni:

gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti locali alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione;

lo sviluppo tecnologico ha consentito l'impiego di tecnologie trasmissive innovative (quali le tecnologie xDSL) che permettono l'offerta di servizi a larga banda su una infrastruttura originariamente installata per supportare servizi telefonici tradizionali.

1.2 *Gli obiettivi della regolamentazione dell'accesso disaggregato alla rete locale*

A quasi due anni dalla data di avvio del processo di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, iniziano a prodursi i primi positivi effetti della concorrenza sul mercato dei servizi interurbani ed internazionali; in tali segmenti sono già attivi numerosi soggetti che, utilizzando lo strumento della «Carrier Selection», offrono servizi in concorrenza con l'operatore notificato.

Altrettanto non può dirsi con riferimento al mercato dei servizi e delle reti a livello locale; ad oggi, tale mercato si presenta ancora con le caratteristiche di un monopolio di fatto. Il mancato sviluppo di una piena ed effettiva concorrenza nel mercato locale risulta ancora più critico nell'ottica della auspicata progressiva diffusione dell'utilizzo di Internet e del crescente interesse per la introduzione di tecnologie di accesso a larga banda; le possibilità di sviluppo dei mercati dei nuovi servizi ad alto contenuto d'innovazione sono, infatti, intimamente legate alla presenza di un contesto effettivamente concorrenziale nel mercato dell'accesso locale.

Tra le diverse opzioni di carattere regolamentare atte a promuovere lo sviluppo della competizione in ambito locale, l'accesso in maniera disaggregata alle funzioni della rete locale è l'unica che consente agli operatori entranti di promuovere – in tempi ragionevoli – lo sviluppo di una pluralità di offerte commerciali sia per servizi tra-

dizionali, sia per servizi innovativi. Inoltre, l'accesso disaggregato alla rete locale si caratterizza per essere lo strumento regolamentare più appropriato nelle fasi di avvio della concorrenza, allorché gli operatori entranti non possono ancora contare su proprie reti capillari (la cui implementazione è complessa e costosa e richiederebbe comunque tempi considerevoli) né, d'altro canto, sono disponibili infrastrutture alternative in ambito locale (quali ad esempio, reti di TV via cavo e/o infrastrutture di *public utilities* locali).

Pertanto, anche nella prospettiva di uno sviluppo delle infrastrutture alternative, la previsione di soluzioni di accesso disaggregato alla rete dell'operatore notificato consente di evitare duplicazioni di porzioni di infrastruttura da parte degli operatori entranti: duplicazioni che non appaiono convenienti sia sotto il profilo dell'efficace impiego delle risorse da parte del sistema delle telecomunicazioni italiane, sia dal punto di vista del (negativo) impatto ambientale che ne conseguirebbe.

In conclusione, la predisposizione di misure regolatorie atte a garantire agli operatori entranti forme di accesso all'infrastruttura di rete locale dell'Operatore notificato di rete fissa risponde ad una pluralità di esigenze:

a) la promozione della concorrenza in ambito locale: la possibilità di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato riduce le barriere all'entrata nel mercato locale, consentendo agli operatori entranti tempi di entrata più brevi ed una più ampia copertura geografica nell'offerta dei servizi rispetto a quanto si riscontrerebbe con lo sviluppo di infrastrutture alternative;

b) lo sviluppo di servizi innovativi: l'accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato consente anche agli operatori entranti, in virtù dell'applicazione di nuove tecnologie (ad es. sistemi xDSL) di soddisfare le sempre più diffuse richieste di accesso ad alta velocità da parte della clientela, nonché di promuovere offerte commerciali innovative che incentivino l'uso di tali servizi;

c) la realizzazione di un ambiente regolamentare non discriminatorio: nel caso in cui agli operatori entranti non venisse fornita la possibilità di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato, la posizione dominante di quest'ultimo, oltre a venire confermata sul mercato dei servizi tradizionali di telefonia vocale, si estenderebbe di fatto ai nuovi mercati dei servizi a larga banda. È dunque indispensabile assicurare che gli operatori entranti siano messi in condizione di competere con l'offerta dell'operatore notificato.

2. LE PRINCIPALI ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO

In ambito internazionale, l'apertura del mercato locale alla concorrenza è un tema all'attenzione di molte Autorità di regolamentazione nazionali, nonché della Commissione UE. Come testimonia anche la vivacità del dibattito che si è sviluppato su questo tema, è, difatti, fortemente avvertita la necessità di individuare le forme di accesso alle reti che risultino più idonee a consentire l'affermazione della concorrenza in tale mercato.

Ad oggi, numerosi Paesi europei hanno introdotto o stanno per introdurre operativamente forme di accesso disaggregato a livello di rete locale (Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Austria, Svezia e Regno Unito) ovvero hanno avviato consultazioni pubbliche al fine di verificare l'opportunità di introdurre tale misura regolamentare (Francia ed Irlanda).

Si noterà, al riguardo, come l'obbligo di accesso disaggregato a livello di rete locale sia stato previsto anche in Paesi nei quali sono comunque disponibili infrastrutture alternative alla rete telefonica dell'operatore notificato: è il caso dei Paesi Bassi, in cui la rete di TV via cavo ha una copertura pari al 92% della popolazione, nonché del Regno Unito, ove la politica di incentivazione di infrastrutture alternative in ambito locale si è tradotta in una copertura del 50% della popolazione, in termini di disponibilità di una infrastruttura alternativa.

Si aggiunga, infine, che anche in Paesi ove non è stata ancora adottata una decisione finale sul tema dell'accesso disaggregato a livello di rete locale (es., Francia e Spagna) le Autorità nazionali di regolamentazione hanno tuttavia previsto misure atte ad assicurare la non discriminazione tra l'operatore notificato e gli operatori entranti nell'offerta di servizi a larga banda.

In conclusione, l'analisi del contesto internazionale – ed europeo in particolare – rivela una significativa concordanza nell'approccio che le Autorità di regolamentazione hanno seguito nel perseguimento dell'obiettivo di apertura alla concorrenza del mercato locale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'Open Network Provision (ONP). D'altro canto, le differenze di impostazione che comunque si possono registrare trovano riscontro nelle diverse realtà che caratterizzano i paesi europei in termini di sviluppo del mercato, progresso tecnologico e livello di adeguamento del quadro regolamentare nazionale alle direttive comunitarie.

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 La disciplina ONP in tema di accesso

Le direttive ONP costituiscono il quadro di riferimento regolamentare anche per l'accesso alle reti di telecomunicazioni ed ai servizi di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni. In particolare, le direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE (telefonia vocale) definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di tale accesso da parte di organismi notificati dall'Autorità nazionale di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione. Nel rispetto dei principi contenuti in tali Direttive, le Autorità nazionali di regolamentazione possono agire per imporre specifiche forme di accesso o possono essere chiamate in causa per risolvere controversie in materia di accesso.

In particolare, gli articoli 4.2 della direttiva 97/33/CE e 16 della direttiva 98/10/CE pongono in capo agli operatori notificati l'obbligo specifico di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso, oltre a fornire procedure armonizzate per la gestione di tali richieste nel rispetto delle condizioni di contesto nazionale.

L'art. 4, comma 2, della direttiva 97/33/CE dispone che «ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'annesso I che abbia significativo potere di mercato deve soddisfare ogni ragionevole richiesta di accesso alla rete, incluso l'accesso in punti terminali diversi da quelli generalmente offerti alla clientela finale».

La direttiva 98/10/CE, nel segnalare l'esigenza di una disciplina generale per l'accesso disaggregato alla rete dell'operatore notificato, sotto il particolare profilo dei poteri assegnati alle Autorità di regolamentazione nazionali, provvede a delineare i criteri di massima cui tale disciplina dovrà essere ispirata. In particolare, all'art. 16, comma 1, viene previsto che «le Autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti» precisando che «tale obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta».

Particolare importanza per il corretto inquadramento applicativo della disciplina dell'accesso definita in ambito ONP rivestono anche i successivi commi dell'art. 16; in particolare, si richiama il comma 4, che riserva alle Autorità nazionali di regolamentazione il potere di «... intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti».

Il comma 7 del medesimo art. 16 dispone inoltre in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di verificare che gli organismi notificati rispettino il principio di non discriminazione (inteso, in senso, ampio, come non discriminazione esterna/interna) «... quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico».

La coerenza con i principi stabiliti dalle direttive ONP rappresenta pertanto l'unico vincolo per le Autorità di regolamentazione nazionali nel disciplinare forme di accesso disaggregato alle reti locali dell'operatore *incumbent*. Al riguardo, risulta utile un riferimento al documento della Direzione generale per la società dell'informazione della commissione europea «Access to fixed and mobile network infrastructures owned by operators designated as having significant market power», laddove si afferma che «gli Stati membri possono agire, in assenza di esplicite previsioni della normativa comunitaria, per imporre obbligazioni (ed, in particolare) le Autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obbligazioni per ogni tipo di accesso disaggregato».

La commissione europea si è d'altro canto recentemente e in più circostanze espressa a favore della introduzione su scala comunitaria di obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in capo agli organismi notificati, ritenendo tali soluzioni funzionali alla piena realizzazione del percorso di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e alla promozione di servizi innovativi a larga banda e sollecitando gli Stati membri a prendere opportune iniziative regolamentari in tale direzione.

Tale posizione è riscontrabile in atti e documenti ufficiali di varia natura: si vedano la comunicazione della commissione «Towards a new framework for electronic Communications Review», la cd. 1999 Review, (COM 1999 (539)) che, nel definire le prospettive evolutive della regolamentazione di settore per i prossimi anni, richiama esplicitamente l'*unbundling* come strumento per lo sviluppo della concorrenza nel segmento dell'accesso; analogamente, il «Fifth report on the implementation of the regulatory package», del 10 novembre 1999 (COM (537)); la raccomandazione della commissione «Leased lines interconnection in a liberalised market», del 21 novembre 1999 (C (1999) 3863), che evidenzia il problema del cd. «collo di bottiglia» costituito dalle infrastrutture d'accesso locale e richiama, tra le possibili soluzioni, la introduzione di obblighi di *unbundling*; l'iniziativa della commissione del dicembre '99 denominata E-Europe e tesa a dare concreto sostegno allo sviluppo della società dell'informazione.

È infine recentissima (febbraio 2000) la presentazione di un documento di lavoro della Commissione, destinato ad essere consolidato in una raccomandazione; per tal via la Commissione, calando nella realtà operativa le indicazioni di principio sopra richiamate, mira a definire un quadro armonizzato di riferimento per le varie iniziative in materia di accesso disaggregato a livello di rete locale eventualmente intraprese dai vari Stati membri.

Un tratto comune dei vari pronunciamenti della Commissione europea è costituito in ogni caso dal contesto regolamentare di riferimento definito per ogni eventuale intervento da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione; si tratta di determinazioni riservate alla competenza nazionale, nell'ambito del contesto di riferimento della normativa ONP e nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

L'impostazione della Commissione europea sull'argomento è puntualmente confermata nel parere congiunto espresso dalla Direzione generale concorrenza e dalla Direzione generale società dell'informazione citato in premessa.

In conclusione, gli orientamenti comunitari in materia di accesso riconoscono alle Autorità nazionali, fatto salvo il rispetto dei principi stabiliti dalle direttive ONP, una ampia autonomia in merito alla introduzione di ulteriori obblighi di accesso alla rete dell'operatore notificato, oltre a quello specifico dell'interconnessione, quali, appunto, gli obblighi di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato (il c.d. «unbundling of the local loop»).

3.2 Riferimenti normativi nazionali

La legge istitutiva dell'Autorità, in linea con l'ordinamento comunitario, conferisce all'Autorità ampi poteri regolatori tra cui, con specifico riferimento alla disciplina in tema di accesso alle infrastrutture, la possibilità di:

a) definire «... criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, secondo criteri di non discriminazione»;

b) «verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazioni»;

c) «dirimere le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni» (art. 1, comma 6, lett. a), nn. 7, 8 e 9 della legge n. 249 del 1997);

d) «garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazioni, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti» (art. 1, comma 6, lettera c), n. 3), della legge n. 249/1997).

In linea con il percorso definito dalla legislazione comunitaria, il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (che recepisce nell'ordinamento nazionale alcune direttive comunitarie, tra cui la stessa direttiva 97/33/CE) individua all'art. 2 gli obiettivi generali di promozione della libera concorrenza e della pluralità dei soggetti operatori, della tutela degli utenti e della loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori, dell'uso efficiente delle risorse ed, inoltre, dispone in capo all'operatore notificato puntuali obblighi in tema di interconnessione ed accesso alla propria rete.

L'art. 4, comma 9, prevede che ciascun organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'Allegato A, parti 1 e 2, pubblichi un'offerta di interconnessione di riferimento che comprenda la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Il successivo comma 10 specifica che Telecom Italia è tenuta a pubblicare un'offerta di interconnessione di riferimento che comprenda la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato.

Il successivo art. 5 riprende quanto definito in tema di accesso alla rete contenuto nell'art. 4.2 della direttiva 97/33/CE, ponendo in capo agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete, nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi, ed assegna all'Autorità il potere di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie e che si producano benefici per gli utenti.

Successivi interventi normativi declinano, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, alcune forme di accesso alla propria rete che Telecom Italia è obbligata a fornire.

In particolare, il decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente le licenze, tenendo anche conto della imminente commercializzazione della prestazione CTM-FIDO da parte di Telecom Italia, impone alla stessa di pubblicare condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed all'utilizzo della rete telefonica pubblica: tali condizioni dovranno essere sufficientemente disaggregate, nonché rispettare i principi dell'orientamento ai costi e di non discriminazione degli altri operatori rispetto alla propria divisione autonoma appositamente costituita.

Il decreto ministeriale 23 aprile 1998 concernente l'interconnessione ribadisce che i principi generali, già contenuti nel decreto del

Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 (all'art. 4, comma 7) e relativi agli obblighi di disaggregazione, orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza e obiettività, devono essere alla base dell'offerta dei servizi di interconnessione ed accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia (art. 14, comma 4). Inoltre, chiarisce che l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia deve prevedere distinte condizioni economiche per fornire l'accesso a livello di rete di distribuzione ed a livello periferico di rete (art. 14, comma 11, lett. a), nn. 1 e 2) vietando al contempo ogni limitazione all'interconnessione ed all'accesso alla rete dipendente dalla suddivisione territoriale della rete di Telecom Italia e l'imposizione di oneri o vincoli non tecnicamente giustificabili (art. 14, commi 12 e 13).

È utile richiamare infine i contenuti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 in tema di diritti di passaggio e condivisione di impianti, che riprende l'art. 11 della direttiva 97/33/CE. In tale articolo, si riconosce il ruolo dell'Autorità nella promozione della condivisione dell'uso comune delle strutture (che può comprendere sia condivisione di doti, pali e cunicoli, sia la condivisione di spazi in centrale per la co-locazione) nonché il potere della stessa Autorità di dirimere eventuali controversie ed emanare disposizioni in materia, ivi comprese le indicazioni per la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.

3.3 Le condizioni strutturali del mercato locale in Italia e le iniziative dell'Autorità nell'applicazione del regime ONP in materia di accesso locale

L'accesso diretto al cliente da parte di un operatore entrante può essere realizzato secondo differenti modalità tecniche (ad es., tramite doppipli in rame, collegamenti dedicati in fibra ottica, reti di TV via cavo, collegamenti radio, e così via). La scelta che verrà effettivamente operata dall'operatore entrante dipenderà da una serie di fattori, tra cui la configurazione ed il grado di capillarità della rete dell'operatore dominante, il livello di sviluppo del mercato, ed in particolare della domanda, il grado di concorrenza attuale e prospettico. In ogni caso, le diverse soluzioni possono coesistere in quanto non sono utilizzabili indistintamente ed uniformemente da tutte le tipologie di clientela e in tutte le aree geografiche.

Rispetto a questo aspetto, le analisi compiute dall'Autorità hanno evidenziato l'esistenza di fattori che ostacolano lo sviluppo della concorrenza in ambito locale. Si è così riscontrato che:

a) il contesto nazionale è caratterizzato da una sostanziale assenza di infrastrutture alternative, quali, ad esempio, infrastrutture di TV via cavo, reti di *public utilities*;

b) soluzioni tecnologiche alternative (es. soluzioni wireless local loop, UMTS) non sono ad oggi ad uno stadio di sviluppo tale da garantire nei prossimi anni una copertura uniforme per tutte le tipologie di clientela e per tutte le aree geografiche;

c) la realizzazione *ex novo* di infrastrutture alternative di rete fissa da parte dei nuovi operatori presenta in ambito locale notevoli difficoltà, a causa sia degli ostacoli posti dalla normativa urbanistica (tipicamente nelle aree metropolitane), sia degli elevati costi connessi alla particolare tipologia delle opere;

d) i lunghi tempi di realizzazione di queste reti alternative costituiscono una ulteriore barriera all'entrata di nuovi operatori. Al riguardo, si è appurato che i tempi effettivi per l'esecuzione dei lavori di scavo nei centri urbani delle principali città si stanno mediamente rivelando di molto superiori alle previsioni ed esistono situazioni, in particolare nei grandi centri urbani, in cui ad oggi non è possibile prevedere tempi certi entro cui portare a termine le attività di installazione, con evidente impatto negativo sulle strategie commerciali e sugli investimenti degli operatori entranti. In tali casi, un forte condizionamento alle attività degli operatori deriva dall'esigenza da parte

delle amministrazioni locali di coordinare, al fine di minimizzarne l'impatto sulla vita dei cittadini, le molteplici richieste di intervento sul suolo pubblico.

Le difficoltà ed i limiti che condizionano lo sviluppo di infrastrutture alternative hanno chiaramente un riflesso negativo sull'apertura della concorrenza a livello locale. Nè, sotto questo profilo, si può ritenere che l'estensione dello strumento della *carrier selection* in ambito locale sia una alternativa equivalente. In tal caso, infatti, la concorrenza risulta comunque limitata al servizio di telefonia vocale a banda stretta, mentre l'operatore entrante rimane fortemente dipendente tanto dall'infrastruttura di rete dell'operatore notificato, quanto dal regime delle condizioni economiche di offerta dei servizi finali offerti da quest'ultimo, con limitate possibilità di innovazione tecnologica e commerciale.

L'assenza di soluzioni alternative praticabili a breve termine dispiega tutti i suoi effetti negativi con riferimento alla possibilità per i nuovi operatori di introdurre servizi innovativi a larga banda: situazione aggravata dal fatto che Telecom Italia ha avviato attività di commercializzazione di servizi che si basano su applicazioni tecnologiche della famiglia xDSL. Se i nuovi operatori non saranno messi in condizione di definire tempestivamente una propria offerta competitiva, si determinerà una posizione dominante anche in questo nuovo mercato, con serio e duraturo pregiudizio allo sviluppo della concorrenza.

In questo contesto di mercato e tecnologico, appare quindi cruciale — al fine di garantire lo sviluppo concorrenziale dei nuovi mercati dei servizi a larga banda — consentire agli operatori entranti la effettiva disponibilità in tempi brevi di una pluralità di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato. D'altro canto, l'intervento regolamentare volto ad imporre puntuali obblighi in capo all'operatore notificato si dovrà muovere nel rispetto di alcuni importanti vincoli. Innanzitutto, coerentemente con la filosofia regolamentare stabilita dalle direttive comunitarie, le misure disposte dovranno risultare proporzionate e funzionali al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati. In secondo luogo, la necessità di promuovere nell'immediato la concorrenza nel mercato locale dovrà avvenire con modalità che siano compatibili con l'obiettivo di sviluppare dinamiche concorrenziali di lungo periodo nei vari mercati interessati (oltre il mercato dell'accesso locale anche il mercato dei servizi di accesso ad alta velocità). In tal senso, l'incentivo all'utilizzo della rete dell'operatore dominante sarà temperato da misure regolamentari che limitano questo diritto (ad esempio, attraverso una opportuna modulazione dei tempi e delle condizioni per la disponibilità di alcuni dei servizi di accesso). Inoltre, le misure introdotte dovranno comunque stimolare l'operatore entrante a realizzare le infrastrutture necessarie a consentire il raggiungimento dei siti d'accesso, ovvero a realizzare quegli investimenti che rendono possibile il servizio di accesso disaggregato anche nel breve periodo.

Sul piano più generale, l'Autorità è impegnata a seguire l'evoluzione del mercato, al fine di definire opportune misure regolamentari atte a garantire e favorire nel lungo periodo un adeguato grado di concorrenza anche sul mercato delle infrastrutture. In particolare, l'Autorità intende promuovere lo sviluppo di soluzioni alternative nella fornitura dell'accesso al cliente e, in tal senso, ritiene che in prospettiva queste soluzioni possano essere rappresentate dallo sviluppo di reti in cavo a larga banda, accessi via radio, UMTS, accessi satellitari, e così via.

In considerazione della particolare situazione del mercato italiano, ed in linea con gli indirizzi contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità, nell'esercizio delle proprie competenze, ha da tempo intrapreso un percorso per la definizione degli obblighi di fornitura di accesso alla rete da imporre all'operatore di rete fissa notificato di significativo potere di mercato. In tal senso, il già richiamato obbligo, previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998, è stato ribadito ed ulteriormente specificato dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 1/CIR/98, nella quale in primo luogo viene precisato che l'offerta di riferimento deve contenere le condizioni per l'accesso a livello periferico di rete ed a livello di rete di distribuzione e che tale

obbligo deve essere inteso come accesso al permutatore (lato utente) sito presso lo Stadio di Gruppo Urbano e/o accesso al permutatore presso apparati periferici di rete (es. Stadio di Linea, multiplatori).

Nella delibera n. 1/CIR/98 l'Autorità ha inoltre sottolineato l'esigenza di un intervento regolamentare più ampio, mirante a preconstituire le condizioni per una effettiva concorrenza in ambito locale anche con riferimento ai servizi innovativi. In tale ambito, l'Autorità ha disposto la costituzione di un comitato, composto da Telecom Italia, dagli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione mobili e dagli operatori titolari di licenza individuale, e presieduto dalla stessa Autorità, per l'esame delle possibili soluzioni tecniche e degli aspetti procedurali ed economici relativi alla concreta applicazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Con la delibera n. 1/99 è stato formalmente istituito il comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale ed avviato un processo di consultazione e di analisi del mercato, i cui risultati sono confluiti nella più ampia attività istruttoria su cui si fonda la presente delibera. L'obiettivo sottostante alla costituzione del comitato è stato la promozione della partecipazione di tutte le parti interessate, nonché l'acquisizione e la comparazione degli aspetti tecnici, procedurali ed economici rilevanti ai fini del procedimento.

4. LE ATTIVITÀ DEL COMITATO E LE PRINCIPALI RISULTANZE ISTRUTTORIE

Nell'ambito dei lavori del comitato, l'Autorità, con il supporto di consulenti esterni, con la collaborazione dei partecipanti al comitato ed avvalendosi anche dell'esperienza delle altre Autorità nazionali di regolamentazione, ha individuato le possibili forme di accesso disaggregato alla rete locale, idonee a soddisfare il raggiungimento degli obiettivi di promozione della concorrenza in ambito locale.

Si è proceduto, quindi, all'individuazione delle diverse tipologie tecniche di accesso disaggregato, sottese all'obbligo già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998. Nell'ambito di tale attività, sono inoltre stati esaminati alcuni servizi ritenuti necessari e funzionali ai fini di un'effettiva implementazione dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato, di cui all'art. 14, comma 11, lett. a) e b) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nonché ulteriori tipologie di accesso alla rete, la cui introduzione risponde al perseguimento dell'obiettivo generale di rispetto del principio di non discriminazione previsto dalla normativa e di sviluppo rapido di offerte alternative.

L'attività del comitato, avviata formalmente il 27 gennaio 1999, si è articolata su diversi gruppi di lavoro:

1) una prima fase di attività (febbraio-marzo 1999) ha avuto come obiettivo l'individuazione e l'analisi delle diverse architetture di rete locale ed i possibili punti e modalità di accesso alla rete locale. È stata riscontrata in quest'ambito una sostanziale omogeneità con le opzioni di accesso individuate ed oggetto di consultazione in altri Stati membri (ad es., Regno Unito, Francia, Irlanda). A conclusione di tale fase, si è svolta in data 13 aprile 1999 una riunione plenaria del comitato, in cui l'Autorità ha presentato ai rappresentanti degli operatori le principali osservazioni emerse e le linee guida che l'Autorità intendeva perseguire ai fini dell'espletamento delle attività successive. In tale occasione, su iniziativa dell'Autorità, e con l'accordo degli operatori presenti, sono stati costituiti due gruppi di lavoro: uno di natura tecnico/procedurale, un altro di natura economico/giuridico, all'interno dei quali sono state analizzate in dettaglio alcune delle opzioni individuate nella prima fase, insieme ai relativi aspetti tecnici, procedurali, giuridici ed economici;

2) nell'ambito dei gruppi di lavoro, sono stati esaminati e discussi, sia in contraddittorio che mediante la presentazione di specifiche analisi da parte degli operatori presenti, le tipologie di accesso alla rete indicate dall'Autorità, nonché alcuni dei servizi ritenuti necessari e funzionali ai fini dell'effettiva implementazione dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato. In parallelo a tale consultazione,

l'Autorità ha svolto una serie di attività finalizzate a verificare gli aspetti regolamentari e di mercato connessi all'eventuale imposizione dell'obbligo di fornitura di tali servizi, con particolare attenzione all'analisi delle condizioni strutturali del mercato italiano ed alle possibilità per altri operatori di offrire servizi di telecomunicazioni in ambito locale indipendentemente dalla possibilità di accesso alla rete di Telecom Italia.

Tale analisi ha mirato a valutare:

consistenza attuale ed evoluzione prevista di infrastrutture alternative in ambito locale alla rete di Telecom Italia;

tempi e costi di realizzazione di infrastrutture alternative in ambito locale ed individuazione di eventuali barriere (vincoli normativi, urbanistici, ambientali, accesso a risorse scarse, ecc.) alla realizzazione delle stesse;

possibilità per altri operatori di offrire servizi in concorrenza con Telecom Italia;

impatti sui consumatori;

impatti sulla diffusione e promozione di servizi innovativi.

I risultati di tale analisi hanno evidenziato che lo sviluppo di infrastrutture alternative alla rete Telecom Italia in ambito locale è ad oggi estremamente limitato, ed è rallentato da una serie di vincoli normativi ed urbanistici, nonché dalla indisponibilità di un accesso adeguato a risorse scarse quali le frequenze in ambito locale.

4.1 I servizi di accesso disaggregato individuati

In un contesto caratterizzato dalla rapida evoluzione delle architetture e delle tecnologie di rete, non sembra opportuno adottare una definizione di accesso disaggregato alla rete locale che sia strettamente vincolata a specifiche scelte architetture o tecnologiche. Allo stato, non sembra infatti possibile individuare una soluzione di accesso univoca, che sia cioè uniformemente applicabile a tutte le categorie di clientela e sul tutto il territorio nazionale. Ne deriva, perciò, la necessità di prevedere una pluralità di opzioni per soddisfare le diverse esigenze.

La gamma dei servizi d'accesso disaggregato da fornire obbligatoriamente a cura di Telecom Italia potrà, inoltre, essere soggetta a revisione, al fine di tener conto dell'evoluzione dell'attuale infrastruttura di rete e dell'introduzione di nuove tecnologie ed interfacce di rete, nonché dell'evoluzione del contesto competitivo.

In termini generali, l'accesso disaggregato alla rete locale consiste nella fornitura da parte di un operatore di una serie di servizi di accesso ad altri operatori allo scopo di rendere loro possibile l'offerta diretta di servizi di comunicazione ai singoli utenti. È possibile definire due principali tipologie di accesso disaggregato:

accesso di tipo fisico, ovvero la fornitura di un servizio di accesso, in un punto intermedio della rete di accesso, situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato utente sulla centrale locale, allo scopo di fornire ad un diverso operatore, da tale punto, l'accesso alla sede d'utente;

accesso di tipo logico (anche detto «bit stream access») che include sia il mezzo trasmissivo che i sistemi trasmissivi utilizzati per fornire il servizio e consiste nella fornitura di un flusso numerico con caratteristiche determinate, logicamente dedicato al singolo utente.

Sulla base delle analisi svolte dall'Autorità, anche in considerazione dei contributi dei partecipanti al comitato, le possibili opzioni tecniche e forme di accesso individuate per consentire l'accesso alla rete locale sono le seguenti (cfr. ALLEGATO A, per la descrizione delle caratteristiche tecniche):

- a) accesso disaggregato alla rete in rame;
- b) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
- c) canale numerico.

Mentre le prime due opzioni identificano forme di accesso alla rete locale tramite una disaggregazione di risorse fisiche trasmissive (accesso di tipo fisico), la successiva consente all'operatore di realizzare l'accesso all'utente finale tramite la fornitura da parte di Telecom Italia di risorse fisiche trasmissive e di sistemi/apparati trasmissivi (accesso di tipo logico).

In linea generale, le diverse tipologie di accesso disaggregato possono avere un carattere complementare (ovvero, coesistono come soluzioni da fornire obbligatoriamente da parte di Telecom Italia, a seconda delle esigenze dell'operatore richiedente l'accesso) oppure sostitutivo (in tal caso, sono utilizzabili esclusivamente nel caso di indisponibilità del servizio richiesto).

A tal riguardo, come confermato anche dai lavori del comitato e dalle audizioni degli operatori, le forme di accesso di tipo fisico appaiono più adatte ad incentivare gli investimenti e l'innovazione tecnologica. D'altro canto, forme di accesso logico possono essere utilizzate come sostitutive in caso di indisponibilità (es. canale numerico) o come strumento transitorio (cfr., più avanti il servizio denominato Canale Virtuale Permanente, CVP) per assicurare uno sviluppo immediato e pienamente concorrenziale dei mercati di nuovi servizi. In tal senso, la previsione di tipologie di accesso di tipo logico da parte dell'operatore dominante non dovrà essere intesa come un sostituto permanente ed equivalente all'accesso di tipo fisico.

Sono stati, inoltre, individuati alcuni servizi (anch'essi descritti nell'ALLEGATO A) che hanno carattere accessorio e sono funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato sopra elencati. Si tratta di:

- d) servizio di prolungamento dell'accesso;
- e) servizio di co-locazione.

4.1.1. Accesso disaggregato alla rete in rame

Tale modalità costituisce la forma più elementare di accesso disaggregato a livello di rete locale e rappresenta il servizio ritenuto di interesse prioritario da parte degli operatori entranti, rispetto al quale Telecom Italia ha ripetutamente manifestato la propria disponibilità alla fornitura (si veda, in particolare, l'intervento del rappresentante dell'Azienda, in occasione della riunione del 14 settembre 1999, conclusiva dei lavori del comitato tecnico).

Sotto un profilo tecnico, si osserva peraltro che l'accesso al mezzo fisico – oltre che a livello di permutatore – potrebbe avvenire anche a livello di apparati periferici di rete.

Per quanto riguarda l'accesso a tratte intermedie della rete di distribuzione in rame, ovvero a tratte di rete che «non vedono» direttamente l'utente finale, si ribadisce che la normativa nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998) prevede che l'organismo notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato debba soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali e che comunque l'offerta di riferimento debba prevedere differenti condizioni tecniche, disaggregate e distinte per servizi e per componenti, al fine di evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Ad oggi, l'unico caso concreto di accesso disaggregato a tratte intermedie riguarda l'operatore con licenza di tipo DECT, il quale non necessita di tutta la tratta della rete di distribuzione dallo stadio di linea all'utente finale, in quanto l'utente viene raggiunto da collegamenti via radio anziché in rame. In questo caso, l'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 1997 prevede espressamente l'obbligo per Telecom Italia di fornire l'accesso disaggregato alla rete fissa per consentire l'offerta da parte di operatori DECT. Coerentemente con questa impostazione, l'Autorità ritiene che la previsione di un obbligo di fornitura di tratte intermedie di rete come offerta di accesso standard all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento possa essere limitata al caso dei servizi in tecnologia DECT.

Altre tipologie di richiesta di tratte intermedie e/o specifici segmenti di rete, da parte di altri operatori (ad es. nei casi in cui vi sia una indisponibilità da parte di Telecom Italia a fornire la tratta completa di rete di distribuzione) e, più in generale, qualsiasi fattispecie di accesso speciale alla rete in rame non sono peraltro escluse; esse si configurano, infatti, alla luce del vigente quadro regolamentare e, in particolare, ai sensi dei richiamati articoli 4, comma 2, della direttiva 97/33 CE e 16 della direttiva 98/10 CE, come richieste di accesso alla rete e dovranno essere negoziate da parte dell'operatore notificato, nel rispetto del principio di non discriminazione interna/esterna. Competono in ogni caso all'Autorità i sopra richiamati incisivi poteri di intervento, su richiesta o di propria iniziativa, che possono anche esplicarsi nella definizione di puntuali indicazioni circa le condizioni tecniche ed economiche di fornitura di soluzioni di accesso speciale (e prevedere, ove proporzionato, anche un obbligo di orientamento al costo delle condizioni economiche di fornitura dell'accesso) ovvero nell'imposizione di obblighi di fornitura in caso di ingiustificato rifiuto di concedere l'accesso da parte dell'operatore notificato. Al riguardo, particolare interesse assume l'ipotesi di una richiesta d'accesso condiviso alle alte frequenze del doppino; si tratta di una fattispecie particolare di utilizzo del doppino in rame, che consente all'operatore entrante di utilizzare le alte frequenze del mezzo fisico in rame per la fornitura di servizi dati (tramite la installazione di propri apparati in tecnologia xDSL presso la sede del cliente e presso la centrale locale dell'operatore notificato) riservando all'operatore notificato l'utilizzo del medesimo mezzo fisico per la fornitura del servizio di telefonia vocale.

Tale fattispecie, affrontata solo in modo generale nell'ambito dei lavori del comitato tecnico, è stata recentemente richiamata nell'ambito della citata bozza di raccomandazione della Commissione europea ed è stata oggetto di attenzione nei pareri delle Direzioni generali della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato citati in premessa.

L'Autorità ritiene che in questa prima fase, anche alla luce delle risultanze istruttorie e dell'esigenza di un maggiore approfondimento circa l'inquadramento tecnico e regolamentare in materia, tale fattispecie possa essere opportunamente inquadrata nell'ambito della disciplina dell'accesso speciale; tuttavia, in considerazione della particolare caratterizzazione tecnica (che assimila tale fattispecie ad una ipotesi complementare di disaggregazione del mezzo fisico in rame, soprattutto per quanto riguarda le connesse esigenze di co-locazione di apparati degli operatori entranti presso i siti dell'operatore notificato) l'Autorità si riserva di monitorare la numerosità delle richieste di tale tipologia d'accesso e l'andamento delle relative negoziazioni, al fine di esercitare i propri poteri di intervento in tema di accesso speciale ed, eventualmente, di integrare tale fattispecie nell'ambito dei servizi complementari di accesso disaggregato alla rete locale da includere nell'offerta di interconnessione di riferimento dell'operatore notificato.

4.1.2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

Anche in questo caso, la richiesta può essere riferita sia alla tratta intera, sia a tratte intermedie. Sotto il profilo regolamentare, tale forma di accesso rientra nelle disposizioni di cui all'art. 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nonché della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/1998, dove l'obbligo di fornitura non è limitato ad uno specifico portante trasmissivo. Quindi, l'obbligo di fornitura per Telecom Italia vale nei casi in cui l'accesso alla rete locale riguardi soluzioni in fibra ottica. Di conseguenza, per questo tipo di accesso valgono le stesse considerazioni svolte per la rete in rame.

L'analisi del contesto nazionale ha, peraltro, evidenziato che l'installazione di infrastrutture in fibra da parte di nuovi operatori risulta ancora limitata, anche a causa degli ostacoli di tipo tecnico/amministrativo che si manifestano, in particolare, in ambito urbano.

Poiché la previsione di un obbligo permanente di fornitura regolamentata potrebbe comportare rischi di disincentivo ad una maggiore diffusione delle infrastrutture in fibra ottica, sia da parte dell'operatore dominante, che dei nuovi entranti, si ritiene opportuno prevedere una limitazione temporale a tale obbligo.

4.1.3. Canale numerico

Tale servizio consiste nella fornitura da parte di Telecom Italia di una capacità trasmissiva tra un apparato trasmissivo dell'operatore entrante e la sede d'utente. Da un punto di vista regolamentare, tale opzione costituisce una modalità di accesso alla rete locale di Telecom Italia e rientra nell'obbligo già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 per Telecom Italia di fornire accesso a livello di rete di distribuzione ed a livello periferico di rete. Da un punto di vista funzionale, l'accesso soddisfa gli stessi requisiti dell'accesso fisico.

La fornitura di tale servizio si configura come servizio sostitutivo dell'accesso al mezzo fisico, nei casi in cui vi sia indisponibilità di quest'ultimo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha valutato l'opportunità di inserimento all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento di tale servizio di accesso ed ha ritenuto che tale servizio possa essere offerto solo come alternativa ad un accesso di tipo fisico in alcuni specifici casi, quali, ad esempio:

la presenza di apparati multiplatori (MUX) tra la sede di utente e lo stadio di linea;

l'indisponibilità, permanente o temporanea, della co-locazione a livello di sito di centrale di stadio di linea (SL).

In tali casi, infatti, l'assenza di soluzioni alternative si risolverebbe in una impossibilità per gli operatori entranti di accedere a determinati utenti e conseguentemente determinerebbe una potenziale effetto discriminatorio per tali tipologie di utenti.

4.1.4. Servizio di prolungamento dell'accesso

Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste nella fornitura da parte dell'operatore notificato di un collegamento fra una locazione periferica della rete ed una locazione più centralizzata, corrispondente al livello gerarchico superiore della rete, contestualmente alla fornitura dell'accesso disaggregato a livello del sito secondario.

Vista la capillarità degli stadi di linea (circa quattordicimila) della rete di Telecom Italia, e tenuto conto della prevalente dislocazione territoriale degli stessi in aree diverse da quelle metropolitane, l'Autorità ritiene tale servizio essenziale per l'effettiva utilizzazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Pertanto, in considerazione dell'attuale indisponibilità di valide alternative per la realizzazione di tale collegamento nel breve/medio termine, la mancata fornitura del servizio in oggetto può effettivamente costituire un'ulteriore barriera all'entrata sul mercato locale.

Le modalità di fornitura di tale servizio possono essere diverse nel caso di utilizzo di risorse di rete di Telecom Italia, ovvero:

a) fornitura del portante trasmissivo, quale ad esempio una fibra ottica non attivata;

b) fornitura di un canale numerico.

Tenendo presente l'obiettivo di fornire adeguati incentivi alla realizzazione di infrastrutture alternative nel medio/lungo termine, si ritiene che l'obbligo di fornitura di tale servizio possa avere carattere temporaneo, in modo da permettere agli operatori nuovi entranti di cominciare a fornire i servizi alla clientela finale in tempi brevi ed assicurando comunque l'incentivo alla realizzazione di proprie infrastrutture alternative nel medio/lungo termine. Si ritiene, peraltro, opportuno che l'Autorità valuti, alla luce dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale, l'opportunità di prorogare l'obbligo di offrire il servizio.

Inoltre, qualora le opzioni *a)* e *b)* non fossero realizzabili, a causa di un'oggettiva indisponibilità, possono essere perseguiti due percorsi alternativi che prevedono forme di condivisione di infrastrutture civili, al fine di permettere ad altri operatori la realizzazione di proprie infrastrutture di rete, anche ai sensi di quanto contenuto nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997:

c) condivisione di infrastrutture civili (es. tubazioni, condotti, cunicoli e tralicci) in virtù delle quali i nuovi operatori potranno installare le proprie infrastrutture trasmissive;

d) co-locazione presso i siti di centrale di Telecom Italia per l'installazione di apparati trasmissivi degli operatori entranti al fine di consentire la realizzazione del prolungamento dell'accesso tramite l'utilizzo di portanti fisici o radio.

Al riguardo, si considera importante che i benefici collegati agli investimenti in infrastrutture (sia civili che di rete) promossi in regime di monopolio dall'operatore notificato possano essere in parte condivisi con altri operatori. Ciò al fine di assicurare una maggiore equità nella competizione e di ridurre gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla duplicazione di infrastrutture.

4.1.5. Servizio di co-locazione

Il servizio di co-locazione rappresenta un servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Da un punto di vista regolamentare, tale servizio è riconducibile ai contenuti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, in tema di diritti di passaggio e condivisione di impianti. Tale servizio deve essere inteso pertanto come funzionale alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale e di conseguenza gli apparati co-locali dovranno avere le funzionalità necessarie alla realizzazione di tale accesso.

Nell'ambito delle attività del comitato sono state proposte ed esaminate diverse modalità di co-locazione che vanno da forme di co-locazione fisica, le quali prevedono l'installazione di apparati dell'operatore entrante in un locale all'interno del sito di centrale dell'operatore notificato, o in un sito esterno ma sempre all'interno del recinto di centrale, a forme di co-locazione «virtuale». La modalità indicata da Telecom Italia come preferenziale nell'ambito delle attività del comitato è stata la co-locazione di tipo fisico che prevede la predisposizione di una stanza separata adibita agli altri operatori. Tale modalità di co-locazione presenta sicuramente dei vantaggi in termini di sicurezza e facilità di accesso al sito da parte di altri operatori, ma allo stesso tempo pone maggiori problemi in termini di predisposizione dei siti, costi, spazi disponibili e tempi di fornitura. L'Autorità ritiene che tale modalità possa essere ritenuta adeguata alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, fermo restando la possibilità per gli operatori nuovi entranti di avvalersi delle altre modalità di co-locazione, qualora la prima non sia disponibile. L'operatore notificato dovrà, pertanto, fornire agli operatori licenziatari che lo richiedano tutte le informazioni circa le possibilità di co-locazione nei diversi siti.

5. IL SERVIZIO DI CANALE VIRTUALE PERMANENTE (CVP)

Il servizio in oggetto prevede una connessione virtuale permanente tra l'utente e la rete dell'operatore entrante. L'accesso al cliente viene garantito tramite la fornitura da parte dell'operatore notificato di un circuito virtuale, ossia un collegamento logico permanente tra il cliente e l'operatore entrante, anziché attraverso un semplice collegamento fisico. Tale collegamento logico realizza e garantisce una capacità trasmissiva ad alta capacità da e verso la sede d'utente.

Tale servizio si configura essenzialmente come un sistema di accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati di trasmissivi a larga banda (apparati ADSL o xDSL).

I vantaggi di tale opzione di accesso risiedono: in primo luogo, nel superamento di molte delle difficoltà tecniche e di implementazione collegate con gli accessi di tipo fisico; in secondo luogo, nell'abbreviare i tempi di offerta dei servizi da parte degli operatori nuovi entranti alla clientela finale.

Sotto il profilo della promozione di un ambiente concorrenziale anche per i servizi innovativi, l'introduzione di tale servizio di accesso come soluzione complementare all'accesso di tipo fisico risponde fondamentalmente a due esigenze: da un lato, accelerare la concorrenza nel mercato dei servizi di accesso locale; dall'altro lato, promuovere la diffusione dei nuovi servizi di accesso a larga banda, nel rispetto del principio di non discriminazione. D'altro canto, bisogna tenere conto di alcune controindicazioni, sintetizzabili nel rischio che la disponibilità di tale servizio induca gli operatori nuovi entranti a rimanere dipendenti dalle decisioni tecnico/commerciali e di sviluppo di rete implementate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi a larga banda alla propria clientela finale. Infatti, per le sue caratteristiche, il servizio è disponibile solo laddove Telecom Italia ha implementato le necessarie apparecchiature di rete, condizionando così gli operatori nuovi entranti sia riguardo all'area geografica in cui sviluppare i propri servizi di accesso, sia relativamente alla scelta delle tecnologie utilizzate.

Tenuto conto di tali aspetti, l'Autorità ritiene necessario definire una specifica disciplina per tale servizio, che ne disponga l'immediata disponibilità per gli operatori entranti, allorché Telecom Italia offra il medesimo servizio alla clientela finale. Ciò al fine di garantire nel breve termine forme di concorrenza con riguardo ai servizi di accesso a larga banda, e – comunque – riservando all'Autorità stessa il compito di rivederne le condizioni di fornitura, alla luce del progressivo utilizzo da parte degli operatori entranti di soluzioni di accesso di tipo fisico, con l'obiettivo di promuovere, nel medio-lungo termine, una maggiore autonomia degli operatori entranti nell'offerta di servizi alla clientela finale.

6. IMPATTI DERIVANTI DALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI XDSL DA PARTE DELL'OPERATORE NOTIFICATO

Come già evidenziato, lo sviluppo di tecnologie xDSL presenta potenzialmente notevoli benefici con riguardo alla riduzione dei costi e all'aumento della velocità di accesso per l'offerta di servizi a larga banda in maniera diffusa su tutto il territorio. L'introduzione di tali tecnologie da parte di un operatore necessita dell'accesso all'infrastruttura fisica sottostante, ovvero al cavo simmetrico in rame, mercato che nella maggior parte dei casi è controllato da un solo operatore in posizione dominante. Da ciò deriva l'impossibilità da parte di altri operatori di offrire analoghi servizi. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che tali tecnologie sostituiscono altre modalità di accesso offerte sul mercato da parte dell'operatore notificato, quali, ad esempio, i circuiti affittati, con costi significativamente più bassi. La risultante è che l'operatore notificato è potenzialmente in grado di utilizzare la sua posizione dominante sul mercato locale, a vantaggio delle proprie divisioni commerciali o delle società controllate, sia nel mercato dei servizi xDSL veri e propri, sia in mercati collegati, quali ad esempio il mercato dell'accesso ad Internet, il mercato della trasmissione dati ed il mercato dei circuiti affittati.

Al riguardo, la normativa nazionale e quella comunitaria impongono, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in applicazione del principio di non discriminazione, l'introduzione di misure regolamentari finalizzate a prevenire la costituzione di posizioni dominanti nei mercati dei servizi in tecnologia xDSL.

È quindi richiesta alle Autorità di regolamentazione nazionali un'attività di attento monitoraggio delle condizioni di sviluppo dei servizi in tecnologia xDSL da parte degli operatori dominanti, al fine di evitare l'instaurarsi di meccanismi distorsivi della concorrenza. I servizi xDSL sono servizi innovativi forniti sulla rete telefonica pubblica e come tali sono coperti dalle disposizioni contenute nella direttiva 98/10/CE (art. 16) e dalle disposizioni in materia di accesso contenute nella direttiva 97/33/CE (art. 4, comma 2, e «considerando»

n. 6). Ciò implica che gli operatori che detengono una notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, nel momento in cui forniscono servizi xDSL, sono tenuti ad offrire accesso al flusso trasmissivo a larga banda ad altri operatori, nel rispetto, tra l'altro, dei principi ONP della trasparenza, non discriminazione e della disaggregazione dei servizi offerti (in base a tale principio, ad es., i servizi xDSL offerti alla clientela finale non dovranno essere offerti congiuntamente ad altri servizi offerti dall'operatore notificato).

7. ASPETTI PROCEDURALI

La fornitura di un servizio di accesso disaggregato necessita di varie fasi procedurali:

a) fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato necessari agli operatori entranti per pianificare la propria offerta commerciale;

b) richiesta da parte degli operatori entranti all'operatore notificato dei servizi di accesso disaggregato nell'area di interesse;

c) avvio studio di fattibilità da parte dell'operatore notificato sulla richiesta dell'operatore entrante;

d) risposta da parte dell'operatore notificato circa la fattibilità;

e) ordine da parte dell'operatore entrante all'operatore notificato circa la fornitura del servizio;

f) avvio attività operativa per la fornitura del servizio richiesto;

g) consegna del servizio e collaudo.

La disponibilità di informazioni adeguate è essenziale ai fini dell'implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale. Per pianificare l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, gli operatori necessitano di informazioni dettagliate sulla loro disponibilità e sugli eventuali vincoli tecnici presenti: queste informazioni sono particolarmente significative nel caso di servizi a larga banda, quali quelli in tecnologia xDSL.

È fondamentale che l'accesso ai nuovi servizi a larga (es. basati su tecnologia xDSL) sia garantito agli utenti in maniera non discriminatoria, ovvero che ogni utente possa avere la stessa probabilità di accesso a servizi basati su risorse scarse, indipendentemente da quale sia l'operatore scelto.

Pertanto, al fine di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, l'operatore notificato dovrà soddisfare le richieste di altri operatori alle stesse condizioni con cui soddisfa le richieste delle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio.

Un aspetto fondamentale riguarda i tempi massimi richiesti per trasferire l'accesso al cliente da Telecom Italia all'operatore entrante e vice versa. Al riguardo, è opportuno che i tempi di interruzione del servizio all'utente finale siano ridotti al minimo, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.

La duplice connotazione di Telecom Italia che da un lato si presenta come fornitore di servizi agli altri operatori e dall'altro lato è in diretta concorrenza con gli stessi sul mercato finale, impone che la fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato avvenga con modalità prestabilite e senza indebiti ritardi. Si presenta la necessità di prevedere un apposito *Service Level Agreement* che contenga adeguati obblighi per l'operatore notificato circa i livelli qualitativi inerenti alla fornitura dei diversi servizi richiesti.

Tale *Service Level Agreement* dovrà assicurare il rispetto della garanzia di alcuni livelli minimi di qualità del servizio offerti dall'operatore notificato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi

stabiliti. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel *Service Level Agreement* potrà essere oggetto di sanzioni e dare luogo al pagamento di penali tali da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali. Il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione contenuto nella normativa nazionale e comunitaria nella fornitura dei servizi di interconnessione e accesso fanno sì che sia appropriato prevedere la predisposizione di un *Service Level Agreement* nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento. I termini e le condizioni contenuti in tale *Service Level Agreement* dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio offerti da parte dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.

8. ASPETTI CONTRATTUALI PRELIMINARI

La presente delibera individua e regola l'obbligo dell'operatore di rete fissa notificato di significativo potere di mercato di concedere l'accesso alla propria rete locale in forma disaggregata. In questa sede, sono inoltre determinate le condizioni contrattuali minime per assicurare l'effettiva realizzazione dell'apertura alla concorrenza a livello di rete locale, mentre la parte immediata del rapporto tra gli operatori è naturalmente costituita dall'accordo tra le parti.

In primo luogo, in relazione al controllo del collegamento con l'utente finale, attraverso cui gli operatori entranti possono accedere direttamente all'utente finale, si ritiene che il diritto dell'operatore entrante ad ottenere l'accesso disaggregato da parte dell'operatore dominante di rete fissa debba essere condizionato alla manifestazione della volontà del cliente finale di cambiare il fornitore del servizio d'accesso; tale volontà si concretizza attraverso due atti distinti: la disdetta del contratto con Telecom Italia e l'attivazione di un nuovo contratto con l'operatore entrante. La condizione preliminare appena descritta trova fondamentalmente motivazione nella volontà dell'Autorità di evitare forme di «accaparramento» dei collegamenti di utente (e, quindi, di clientela finale) da parte degli operatori entranti.

Al fine di non ostacolare il cliente finale nella sua volontà di mutare il fornitore del servizio di accesso locale, è data inoltre la possibilità al cliente, che intende chiudere il rapporto con l'operatore notificato (Telecom Italia) ed avviare un nuovo rapporto contrattuale con un altro operatore, di rivolgersi a quest'ultimo per espletare tutte le comunicazioni verso l'operatore notificato.

Il contratto tra l'operatore notificato e l'operatore entrante definisce per quest'ultimo un diritto (personale) di godimento sull'infrastruttura dell'operatore dominante, e cioè il diritto a disporre nei limiti di quanto stabilito, mentre il diritto di proprietà rimane in capo all'operatore notificato, al quale spettano le attività di manutenzione e di riparazione dei guasti.

Il contratto ha una durata determinata: quando un cliente — che abbia stipulato un contratto con un operatore entrante che si avvale della disaggregazione dell'accesso locale — disdice tale contratto, l'operatore entrante ha l'obbligo di restituire all'operatore notificato il pieno controllo e la piena disponibilità del relativo collegamento di utente. Si ritiene, tuttavia, ragionevole ammettere la possibilità di prevedere un limitato periodo di transizione, entro il quale consentire ad un eventuale nuovo utente che stabilisca la propria residenza presso la medesima abitazione, di scegliere se continuare ad usufruire o meno dei servizi forniti dall'operatore entrante. Nel caso in cui tale utente scelga lo stesso fornitore del servizio di accesso del precedente cliente, il controllo del collegamento non dovrà, quindi, essere restituito all'operatore notificato e l'operatore entrante non sarà tenuto a rimuovere i propri apparati precedentemente installati.

In relazione ad alcuni specifici obblighi che gravano solo in capo ad operatori notificati come aventi notevole forza di mercato, si impegna l'operatore entrante a fornire adeguata informazione alla clientela acquisita. Così, ad esempio, nel caso del servizio di *carrier selection*, per cui è previsto per Telecom Italia l'obbligo di consentire ad un proprio abbonato diretto di accedere ai servizi offerti da altri operatori, l'operatore entrante deve informare la propria clientela che

questa prestazione non sarà più disponibile, in quanto non vi è un corrispondente obbligo a carico di operatori di rete fissa che non siano stati notificati come aventi significativo potere di mercato.

Con riferimento alle tematiche relative al trattamento dei clienti morosi, l'Autorità ritiene che sia interesse di tutti gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno. A tale scopo, possono essere concordate tra operatori adeguate soluzioni di prevenzione, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali. Si ritiene, tuttavia, che l'esistenza di condizioni di morosità nel caso di utenti che richiedano di passare ad un operatore entrante non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato. Il problema della morosità nell'ambito di un contratto tra un utente ed un operatore, va gestito esclusivamente tra le parti di tale contratto, facendo eventualmente ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per il recupero del credito.

I termini ed i contenuti contrattuali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato dovranno essere oggetto di negoziazione tra le parti e rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998. I tempi di negoziazione dei servizi di accesso disaggregato dovranno altresì essere coerenti con quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 per i servizi di interconnessione.

9. ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni tecnologiche e concorrenziali della rete locale sono allo stato significativamente diverse da quelle che caratterizzano la rete di trasporto, né si prevede che queste differenze siano eliminate nel breve periodo. In tal senso, per la definizione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato non sembra immediatamente applicabile il principio dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, previsto per i servizi di interconnessione.

L'Autorità reputa di fondamentale importanza la promozione di reti alternative a quella dell'operatore notificato: in tal senso, l'assunzione di uno standard di costo basato sui «costi di sostituzione» avrebbe certamente il pregio di non scoraggiare gli investimenti in infrastrutture da parte degli operatori entranti. D'altro canto, il ricorso a tale metodologia non consentirebbe agli operatori entranti di condividere le economie di scala che caratterizzano la rete locale dell'operatore notificato (le quali costituirebbero pertanto un ingiustificato vantaggio concorrenziale per quest'ultimo operatore, realiz-

zato, tra l'altro, in condizioni di monopolio). Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che, nella fase di avvio della concorrenza nel mercato dell'accesso locale, la metodologia di costo sottostante all'offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia sia quella dei costi pienamente allocati.

Pertanto, tale metodologia ha il vantaggio di essere quella su cui attualmente si basa il sistema di contabilità dei costi di Telecom Italia e quindi consente una immediata applicazione; viceversa, l'adozione di una metodologia diversa comporterebbe tempi di implementazione non coerenti con l'offerta del servizio da parte di altri operatori.

Con riferimento allo standard di costo, si ritiene debba essere utilizzato il criterio dei costi storici, nella previsione comunque di valutare l'opportunità di rivedere la metodologia di costo alla base della determinazione dei costi per i servizi di accesso, anche alla luce del passaggio ad una metodologia basata sui costi incrementali.

L'Autorità si impegna peraltro a riconsiderare tanto le metodologie di costo, quanto gli standard adottati per la definizione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, in occasione della revisione generale del sistema di contabilità dei costi adottato per l'interconnessione, già pianificata dall'Autorità stessa nell'ambito della delibera 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Nel caso di utilizzo dei servizi di Canale Virtuale Permanente, necessari per l'offerta di servizi a larga banda alla clientela finale – quali ad esempio quelli in tecnologia xDSL – un utile riferimento per la valutazione delle condizioni economiche applicate ad altri operatori da parte di Telecom Italia è rappresentato da un approccio del tipo *retail minus*. In tal senso, in applicazione del principio di non discriminazione, l'operatore notificato dovrà applicare agli operatori entranti condizioni economiche identiche a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali per l'offerta del servizio. In particolare, il prezzo alla clientela finale dovrà essere depurato dai costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete commerciale) e dai costi di gestione del cliente (es. fatturazione e il *customer care*) nonché da ogni altro costo non pertinente la fornitura del servizio.

Infine, con riferimento alla eventualità di prevedere condizioni economiche differenziate su base geografica, si ritiene che, allo stato, sia preferibile l'applicazione di condizioni economiche uniformi sul territorio nazionale, in ragione della maggiore semplicità di determinazione, nonché della coerenza con l'attuale struttura dei prezzi praticati alla clientela finale.

00A3535

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 22 marzo 2000, n. 1236.

Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunità montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna.

*Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e comunali
Alle comunità montane
e, per conoscenza:
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*

Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI MUTUI CON ONERI A CARICO DEL FONDO PER LA MONTAGNA.

Premessa.

In data 3 febbraio 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 gennaio 2000 con il quale sono

stati fissati, ai sensi dell'art. 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i criteri e le modalità per la concessione dei mutui con oneri di ammortamento a carico del fondo nazionale per la montagna.

La legge ha individuato come destinatari dei finanziamenti le comunità montane e ha fissato, come limite di impegno annuale sul bilancio dello Stato, complessivi 30 miliardi di lire per quindici anni.

Il decreto ha indicato quale unico soggetto abilitato a concedere i mutui la Cassa depositi e prestiti. Qualora le risorse erariali non fossero sufficienti, gli enti possono contrarre contestualmente mutui integrativi a carico dei propri bilanci.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare e rendere spedite le operazioni di finanziamento, sono rese note le principali modalità operative, distinte a seconda delle diverse destinazioni previste all'art. 1 del decreto citato.

PROCEDURA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 1. - Comma 1.

Oggetto dei finanziamenti.

Elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico previsti dall'art. 29, comma 3, della legge n. 142/1990, e dall'art. 7 della legge n. 97/1994. Qualora i piani siano già stati elaborati, le risorse possono essere destinate al loro aggiornamento, completamento ovvero alla realizzazione degli interventi previsti.

I piani devono essere approvati entro il 15 dicembre 2000, ovvero, per le comunità montane costituite dopo il 1° gennaio 2000, entro il 15 giugno 2001.

Risorse disponibili.

La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 25 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) che è pari a 7,5 miliardi di lire.

Poiché tale ammontare va ripartito, in egual misura, tra tutte le comunità montane, ogni singolo ente dispone di una rata annuale a carico dello Stato di L. 20.832.509 per assumere uno o più mutui per complessive L. 208.860.000 di capitale concedibile al tasso fisso attuale per mutui a 15 anni (allegato 1).

Istruttoria.

Termine di presentazione delle domande: le domande di mutuo devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto, pertanto la scadenza è fissata al 3 maggio 2000. Per le comunità montane costituite dopo la pubblicazione del decreto il termine è prorogato ai tre mesi successivi alla loro costituzione.

Gli enti che intendono destinare una quota delle risorse disponibili anche alla realizzazione di interventi previsti nel piano già elaborato, devono specificare il relativo importo in questa fase.

Concessione mutuo/mutui: determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente, di assunzione del mutuo (allegato 3); nel caso in cui il finanziamento

sia destinato ad opere, è necessaria l'attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo e l'inserimento nel piano pluriennale. Per le comunità montane di nuova costituzione occorrerà acquisire l'attestazione circa la data di costituzione.

Revoche.

Entro trenta giorni dall'adozione del piano da parte dell'assemblea della comunità montana deve essere trasmessa alla Cassa depositi e prestiti una dichiarazione del segretario attestante l'avvenuta adozione della delibera di approvazione, di aggiornamento o completamento. Considerato che il termine ultimo per adottare i piani è il 15 dicembre 2000, l'adozione del piano dovrà essere certificata entro e non oltre il 14 gennaio 2001 (salvo che per le comunità di nuova costituzione), pena la revoca del finanziamento che dà luogo all'obbligo di restituire alla cassa le somme erogate e di pagare gli oneri di ammortamento del mutuo, per la quota interessi, sino al 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la revoca.

Devoluzioni e riduzioni.

Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso è possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento di opere previste nel piano. L'utilizzazione della quota di mutuo non impegnata per il finanziamento di specifici interventi previsti nel piano è subordinata all'acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti della delibera consiliare di adozione del piano ovvero di approvazione dell'aggiornamento o del completamento. Se la comunità montana non intende devolvere le risorse ad altri interventi si procederà alla riduzione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti si attiverà affinché non restino residui inutilizzati, ma vadano a confluire nelle disponibilità di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 1. - Comma 2.

Oggetto dei finanziamenti.

Progetti, in linea con le priorità indicate nei piani di sviluppo, valutati dai nuclei di valutazione di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 entro il 15 marzo 2001, ovvero dall'assessorato regionale competente, se i nuclei non sono stati costituiti.

Risorse disponibili.

La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 65 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) pari a 19,5 miliardi di lire.

L'ammontare va ripartito, su base regionale, per il 50 per cento con riferimento al territorio montano delle comunità e per l'altro 50 per cento con riferimento alla popolazione residente secondo gli indicatori forniti nel decreto stesso (allegato 2).

Istruttoria.

Presentazione delle domande: le domande di mutuo/mutui devono essere presentate entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto da parte della regione.

Per le comunità montane associate, la domanda di mutuo dovrà essere trasmessa dall'ente coordinatore, a cui viene intestato il mutuo, che deve dare conto dell'intervenuta convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.

Concessione mutuo/mutui: attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 2 e art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.

Per le comunità montane associate l'ente coordinatore deve dar conto dell'approvazione del progetto da parte degli enti convenzionati.

Determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente, di assunzione del mutuo; nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad enti convenzionati ex art. 24 della legge n. 142/1990 la determinazione è assunta dall'ente coordinatore (allegato 3).

Devoluzioni e riduzioni.

Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso non è possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento delle altre opere previste nel piano, in quanto il decreto limita tale facoltà agli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi residui accertati andranno in riduzione. La Cassa depositi e prestiti si attiverà affinché non restino residui inutilizzati, ma confluiscono nelle disponibilità di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 1. - Comma 3.*Oggetto dei finanziamenti.*

Progetti, presentati in forma associata dalle comunità montane, selezionati dal comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) entro il 15 marzo 2001.

La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 10 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) pari a 3 miliardi di lire.

Per le ulteriori risorse che si renderanno disponibili saranno emanate istruzioni integrative.

Istruttoria.

Presentazione delle domande: le domande di mutuo dovranno pervenire entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto da parte del CTIM. Considerato che il CTIM deve selezionare i progetti entro il 15 marzo 2001, il termine di presentazione non dovrebbe comunque andare oltre il 15 giugno 2001. Poiché beneficiarie del finanziamento sono le comunità

montane associate, la domanda di mutuo deve essere trasmessa dall'ente coordinatore, a cui viene intestato il mutuo, che deve dare conto dell'intervenuto convenzionamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.

Concessione mutuo/mutui: determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente coordinatore, di assunzione del mutuo (allegato 3);

attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte delle comunità montane interessate ai sensi dell'art. 1, comma 3 e art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.

Devoluzioni e riduzioni.

Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso non è possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento delle altre opere previste nel piano, in quanto il decreto limita tale facoltà agli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi residui accertati andranno in riduzione. La Cassa depositi e prestiti si attiverà affinché non restino residui inutilizzati, ma confluiscono nelle disponibilità di cui al terzo comma dell'art. 1.

**Condizioni generali per i mutui
di cui all'art. 1, commi 1-2-3**

Erogazioni: sono disposte su domanda dell'ente beneficiario o coordinatore in una o più soluzioni sulla base della dichiarazione del dirigente competente/-segretario generale ove è attestata l'avvenuta esecuzione della spesa finanziata.

Interessi di pre-ammortamento: sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data d'inizio dell'ammortamento (che decorre dal primo gennaio successivo alla concessione del mutuo), sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento, calcolati al medesimo tasso di concessione, per il periodo che va dalla data di erogazione al 31 dicembre successivo. Gli interessi di preammortamento sono a carico delle comunità montane che, pertanto, se non vogliono sopportare il relativo onere, devono attendere per le erogazioni l'inizio dell'ammortamento ovvero se vi sia capienza far gravare tale onere sul finanziamento.

Se l'ente intende far gravare gli interessi di pre-ammortamento sul mutuo deve comunicarlo alla Cassa depositi e prestiti quando gli verrà richiesto a fine anno il versamento dell'importo dovuto per gli interessi di pre-ammortamento.

*Il direttore generale
del Dipartimento impieghi*
SALVEMINI

ALLEGATO 1

Decreto del Ministro del Tesoro del 28 gennaio 2000 (G.U. n. 27 del 3/2/2000)

(art. 1, comma 1)

Capitale concedibile sulla base del limite d'impegno annuale

(noto l'impegno annuale)

<i>impegno annuale COMPLESSIVO</i>	7.500.000.000	(1)
<i>impegno semestrale</i>	3.750.000.000	
<i>tasso nominale annuo vigente</i>	5,650%	
<i>tasso semestralizzato</i>	2,825%	
<i>anni d'ammortamento</i>	15	
<i>rate</i>	30	

SVILUPPO

<i>capitale concedibile</i>	75.192.575.407
<i>capitale concedibile arrotondato</i>	75.192.000.000
<i>impegno ann.le su capitale concedibile arr.</i>	7.499.942.607
<i>rata semestrale su capitale concedibile arr.</i>	3.749.971.303

RIPARTIZIONE PER COMUNITA' MONTANA

<i>impegno annuale COMPLESSIVO (per Comunità)</i>	20.833.333	(2)
<i>impegno semestrale</i>	10.416.667	
<i>tasso nominale annuo vigente</i>	5,650%	
<i>tasso semestralizzato</i>	2,825%	
<i>anni d'ammortamento</i>	15	
<i>rate</i>	30	

SVILUPPO

<i>capitale concedibile</i>	208.868.265	
<i>capitale concedibile arrotondato</i>	208.860.000	(arrotondamento alle 10.000 lire)
<i>impegno ann.le su capitale concedibile arr.</i>	20.832.509	
<i>rata semestrale su capitale concedibile arr.</i>	10.416.254	

note:

(1) Pari al 25% delle risorse complessive annuali: 30 mld di lire

(2) Pari all'impegno annuale complessivo diviso per 360 Comunità Montane

ALLEGATO 2

Decreto del Ministro del Tesoro del 28 gennaio 2000 (G.U. n. 27 del 3/2/2000)
(art. 1, comma 2)

Indicatori di superficie e popolazione montana dei comuni appartenenti a comunità montane
(allegato 1 del decreto)

Capitale concedibile sulla base del limite d'impegno annuale
(nota l'impegno annuale)

Impegno annuale	19.500.000.000	pari al 65% delle risorse complessive annuali: 30 mld di lire
Impegno semestrale	9.750.000.000	
tasso nominale annuo vigente	5,650%	
tasso semestralizzato	2,825%	
anni d'ammortamento rate	15 30	

SVILUPPO

capitale concedibile	195.500.696.058	
capitale concedibile arrotondato	195.500.690.000	(arrotondamento alle 10.000 lire)
impegno ann.le su capitale concedibile arr.	19.499.999.396	
rate semestrale su capitale concedibile arr.	9.749.999.698	

PIANO DI RIPARTO REGIONALE

REGIONE	SUPERFICI MONTANE	%	POPOLAZIONE MONTANA	%	INDICATORE DI RIPARTO	Capitale finanziabile calcolato sulla base del tasso nominale annuo vigente	Rata annuale calcolata sulla base del limite d'impegno e dell'indicatore di riparto
						195.500.690.000	
Piemonte	1.316.629	8,69%	662.606	6,80%	7,7438%	15.139.131.142	1.510.035.884
Aosta	326.341	2,15%	119.610	1,23%	1,6906%	3.305.045.056	329.658.062
Lombardia	1.021.774	6,75%	1.188.901	12,19%	9,4692%	18.512.438.834	1.846.502.727
Trentino	1.360.685	8,98%	924.281	9,48%	9,2310%	18.046.714.537	1.800.049.573
Veneto	588.592	3,89%	383.192	3,93%	3,9078%	7.639.813.362	762.024.730
Friuli	447.102	2,95%	177.518	1,82%	2,3861%	4.664.871.060	465.292.402
Liguria	439.080	2,90%	343.177	3,52%	3,2091%	6.273.826.347	625.775.867
Emilia	846.288	5,59%	350.919	3,60%	4,5930%	8.979.255.374	895.625.892
Toscana	933.950	6,17%	456.199	4,68%	5,4222%	10.600.387.144	1.057.323.886
Umbria	717.399	4,74%	514.470	5,28%	5,0062%	9.787.092.850	976.202.747
Marche	560.023	3,70%	298.862	3,07%	3,3811%	6.610.046.328	659.311.757
Lazio	759.536	5,01%	725.676	7,44%	6,2283%	12.176.343.227	1.214.515.882
Abruzzo	763.248	5,04%	369.977	3,79%	4,4166%	8.634.432.831	861.231.949
Molise	349.149	2,31%	237.044	2,43%	2,3680%	4.629.500.866	461.764.441
Campania	758.808	5,01%	721.366	7,40%	6,2038%	12.128.437.723	1.209.737.600
Puglia	479.586	3,17%	330.852	3,39%	3,2796%	6.411.664.260	639.524.357
Basilicata	694.642	4,59%	338.294	3,47%	4,0276%	7.874.080.514	785.391.448
Calabria	990.849	6,54%	764.422	7,84%	7,1905%	14.057.491.050	1.402.148.890
Sardegna	1.793.774	11,84%	843.340	8,65%	10,2455%	20.030.117.495	1.997.881.906
Totale	15.147.455	100,00%	9.750.706	100,00%	100,00%	195.500.690.000	19.500.000.000

ALLEGATO 3

**Documenti da prodursi per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, del
Decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
programmazione**

Adesione di massima interventi di cui all'art.1 - comma 1 (25% delle risorse)

Domanda di mutuo, da produrre entro e non oltre il 3 maggio 2000, a firma del legale rappresentante o del dirigente competente con l'indicazione del fabbisogno finanziario specificando la destinazione dei fondi:

- elaborazione, aggiornamento e completamento del piano di sviluppo per Lire
- realizzazione di interventi previsti nel piano
per Lire (indicare l'opera)
- ☐ approvato dal Consiglio dell'ente con delibera n.....del
- ☐ da approvare

(la richiesta dovrà contenere l'indicazione del codice fiscale, denominazione e indirizzo della Comunità montana).

Concessione dei mutui interventi di cui all'art. 1 commi 1 - 2 e 3

- Domanda di concessione di L del mutuo/quota mutuo e nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad opere, è necessaria l'attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta e l'inserimento dell'opera nel piano pluriennale.
- Determinazione del Dirigente/Segretario Generale di assunzione del mutuo adottata secondo lo schema sottoindicato.

Schema di Determinazione dirigenziale

Vista la legge 31 gennaio 1994 n.97 recante nuove disposizioni per le zone montane

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 34

Visto il decreto 28 gennaio 2000 che autorizza le comunità montane a contrarre mutui quindicennali con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna

D E T E R M I N A

- di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di Lire per
- il mutuo sarà ammortizzato in 30 (TRENTA) rate semestrali comprensive del capitale e dell'interesse
- l'onere di ammortamento sarà assunto dallo Stato ai sensi della L. 144/99
- di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".
- di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

IL DIRIGENTE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto dirigenziale del 9 marzo 2000 vistato dalla Ragione-ria centrale del Ministero del tesoro in data 14 marzo 2000 i sottoindi-cati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Bongiorno Pier Germano, nato in Como il 22 luglio 1925, notaio residente nel comune di Monticelli D'Ongina, distretto nota-riale di Piacenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 luglio 2000;

de Feo Antonio, nato in Mirabella Eclano (Avellino) il 13 giu-gno 1925, notaio residente nel comune di Mirabella Eclano, distretto notarile di Benevento, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 giugno 2000;

Di Giorgio Concetta, nata in Giuliana (Palermo) il 16 maggio 1925, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'uffi-cio per limiti di età con effetto dal 16 maggio 2000;

Gallimberti Giuseppe, nato in Ferrara il 22 giugno 1925, notaio residente nel comune di Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 giugno 2000;

Scoma Lucia, nata in Prizzi (Palermo) il 22 luglio 1925, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 luglio 2000;

Trinchera Giuseppe, nato in Ostuni (Brindisi) il 12 maggio 1925, notaio residente nel comune di Ceglie Messapica, distretto nota-riale di Brindisi, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 maggio 2000;

Uberti Mauro, nato in Brescia l'11 giugno 1925, notaio resi-dente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti d'età con effetto dall'11 giugno 2000;

Zecca Domenico, nato in Napoli l'8 giugno 1925, notaio resi-dente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 giugno 2000;

Zuppelli Renzo, nato in Roma il 27 luglio 1925, notaio resi-dente nel comune di Ugento, distretto notarile di Lecce, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 luglio 2000.

00A3536

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Poggio Catino (Rieti), con deliberazione n. 41 del 3 ottobre 1999, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2000 la dott.ssa Miriam Angeloni è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario di liqui-dazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

00A3377

Erezione di ente morale dell'associazione «Istituti permanenti attività sociali», in Bergamo

Con decreto ministeriale 7 marzo 2000 l'associazione «Istituti permanenti attività sociali», con sede in Bergamo, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 25 ottobre 1999, numero repertorio 5511/2645, a rogito del dott. Francesco Boni, notaio in Bergamo.

00A3240

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 marzo 2000

Dollaro USA	0,9712
Yen giapponese	103,77
Dracma greca	334,25
Corona danese	7,4466
Corona svedese	8,3400
Sterlina	0,60870
Corona norvegese	8,1270
Corona ceca	35,678
Lira cipriota	0,57551
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,00
Zloty polacco	3,9132
Tallero sloveno	203,0816
Franco svizzero	1,5908
Dollaro canadese	1,4207
Dollaro australiano	1,5818
Dollaro neozelandese	1,9547
Rand sudafricano	6,2836

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

00A3633

Approvazione dello statuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in Bologna

Con provvedimento del 10 marzo 2000 è stato approvato lo sta-tuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 11, modificato ai sensi del decreto legi-slativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A3483

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO****Trasferimento della concessione mineraria per barite
denominata «Cima Bocchese», in Recoaro Terme**

Con decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova del 18 gennaio 2000, la concessione mineraria per barite denominata «Cima Bocchese» in comune di Recoaro Terme (Vicenza) è trasferita ed intestata alla soc. Cima Bocchese S.r.l. con sede in Thiene (Vicenza), via M. Grappa n. 2/F.

00A3484**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-
URBANI NELLA REGIONE PUGLIA.**

Proroga ordinanza n. 17/98, così come integrata e modificata dall'ordinanza n. 32/99, esercizio provvisorio impianto di compostaggio di Taranto. (Ordinanza n. 55).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

(Omissis);

Ordina:

1. È disposta, fino al 30 giugno 2000, la proroga dell'ordinanza n. 17 del 15 ottobre 1998, così come integrata e modificata dall'ordinanza n. 32 del 15 luglio 1999, concernente l'esercizio provvisorio dell'impianto di compostaggio di Taranto a servizio di tutti i comuni della provincia di Taranto.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione al sindaco del comune di Taranto, ai sindaci degli altri comuni della provincia di Taranto, tutti interessati dalla presente ordinanza, e al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della Protezione civile, al prefetto di Taranto, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 1° marzo 2000

Il commissario delegato: DISTASO

00A3485**UNIVERSITÀ DI PAVIA****Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, dell'art. 5 comma 9 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, della legge 3 luglio 1998 n. 210, del regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori e di ricercatori nonché per il trasferimento e la mobilità interna emanato con decreto rettorale n. 5554 del 1° giugno 1999, della legge 19 ottobre 1999 n. 370 si comunica che presso questa università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia

Settore scientifico disciplinare - E04B - fisiologia umana

Tipologia di impegno didattico e scientifico: competenza didattica-scientifica nell'ambito del controllo neuro-fisiologico delle funzioni motorie.

I partecipanti dovranno presentare istanza, in carta libera, al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e 13, primo comma, numeri da 1 a 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, accompagnata da *curriculum* dell'attività didattica e scientifica nonché *curriculum* attività clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto, elenco pubblicazioni, ogni titolo che ritenga rilevante ed elenco di tali titoli. I professori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico disciplinare, la classe retributiva in godimento. La domanda di trasferimento potrà essere presentata anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 responsabile del procedimento è la sig.ra Caselli Annalisa - ripartizione personale docente - tel. 0382-504236.

00A3502

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.